

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Giovedì, 14 luglio 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 5 luglio 2011.

Modalità per l'accesso ai contributi sul 50% del capitolo 376525 agli istituti scolastici della Sicilia per attività di educazione permanente pag. 4

Assessorato dell'economia

DECRETO 6 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 8

DECRETO 7 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 9

DECRETO 7 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 11

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 12

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 14

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 15

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 16

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 1 luglio 2011.

Destinazione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per motivi contingibili ed urgenti, dello stanziamento nel capitolo 183306 "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53) - anno 2011 pag. 18

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 30 giugno 2011.

Proroga del termine di cui all'art. 7 del decreto 3 agosto 2010, concernente disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale . . . pag. 19

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 14 aprile 2011.

Revoca dei decreti 14 aprile 2000 e 30 dicembre 2005, relativi all'azienda agro-venatoria Cannavera, sita in agro di Monreale pag. 20

DECRETO 14 aprile 2011.

Revoca del decreto 28 luglio 2004, concernente istituzione dell'azienda agro-venatoria Cacchiamo, in agro di Calascibetta pag. 20

DECRETO 27 maggio 2011.

Costituzione del comitato regionale faunistico-venatorio. pag. 21

DECRETO 27 giugno 2011.

Impegno di spesa per la concessione di contributi ai proprietari di unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi siciliani per compensare il mancato esercizio nell'anno 2011 dell'attività di pesca del novellame di sardina e/o del rossetto pag. 23

DECRETO 1 luglio 2011.

Misure fitosanitarie contro il punterolo rosso ed approvazione dell'elenco delle zone infestate, di contenimento, cuscinetto ed indenni pag. 24

Assessorato della salute

DECRETO 12 maggio 2011.

Integrazione e modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale. pag. 37

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impegno transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004 pag. 38

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari pag. 41

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori pag. 46

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 854/2004

e del regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi pag. 48

DECRETO 1 luglio 2011.

Approvazione del documento tecnico "Percorso assistenziale diagnostico-terapeutico" per la malattia celiaca ed istituzione della commissione sulla malattia celiaca pag. 75

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 9 maggio 2011.

Revoca del decreto 28 dicembre 2009 ed approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia pag. 80

DECRETO 8 giugno 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Favara pag. 81

DECRETO 9 giugno 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna. pag. 83

DECRETO 14 giugno 2011.

Approvazione di modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Brolo pag. 85

DECRETO 27 giugno 2011.

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linee di intervento 2.3.1.A1: "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico". Nuova fase di attuazione. pag. 87

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani pag. 88

Riconoscimento dell'associazione di tutela dei consumatori ed utenti U.Di.Con., con sede in Corleone . . pag. 88

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Casa Museo Sturzo. pag. 88

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari pag. 88

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio . pag. 89

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali pag. 89

Provvedimenti concernenti accreditamento di consorzi centri naturali commerciali ed iscrizione degli stessi nel relativo elenco regionale pag. 90

Provvedimenti concernenti diniego dell'accreditamento di centri naturali commerciali. pag. 91

Provvedimenti concernenti proroga della nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale. pag. 91

Proroga della gestione commissariale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo pag. 91

Assessorato dell'economia:

Riconoscimento dello statuto del consorzio Commerfidi soc. coop., con sede in Ragusa pag. 91

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società Energia Pulita s.r.l., con sede in Leonforte, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica nel comune di Butera. pag. 91

Autorizzazione alla società Ramacca II s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca pag. 91

Autorizzazione alla società Paternò 1 s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Paternò pag. 92

Autorizzazione alla società Ramacca III s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca pag. 92

Autorizzazione alla società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Menfi pag. 92

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Provvedimenti concernenti inquadramento di personale in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro. pag. 92

Assessorato della salute:

Determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011 pag. 94

Sospensione temporanea del decreto 26 aprile 2011, concernente determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011 pag. 94

Revoca del decreto 26 aprile 2011, concernente determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011. . pag. 94

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Autorizzazione alla ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale in Vittoria, per l'installazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi nel territorio del comune di Modica pag. 94

CIRCOLARI

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

CIRCOLARE 5 luglio 2011, n. 5.

Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione domande di pagamento annualità 2011 per la conferma degli impegni misura 214, sottomisura 214/1 e degli impegni assunti con il reg. CE n. 1257/99 misura F agroambiente, la legge regionale n. 19/2005, art. 4, comma 1, lett. a), ed il reg. CEE n. 2078/92. Proroga termini pag. 95

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 9 giugno 2011.

Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico. . pag. 95

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 luglio 2011, n. 11.

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.

LEGGE 12 luglio 2011, n. 12.

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

LEGGE 12 luglio 2011, n. 13.

Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

LEGGE 12 luglio 2011, n. 14.

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato della salute

DECRETO 29 giugno 2011.

Adozione della scheda di valutazione multidimensionale S.Va.M.Di quale strumento valutativo per persone con disabilità.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 5 luglio 2011.

Modalità per l'accesso ai contributi sul 50% del capitolo 376525 agli istituti scolastici della Sicilia per attività di educazione permanente.

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visti la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il regolamento attuativo – ex art. 10 della citata legge regionale n. 19/08 – approvato con D.P.Reg. n. 12/09;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, lett. d), della legge regionale n. 66/75, dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2000, che prevede la concessione di contributi per attività di educazione permanente da concedere alle scuole dotate di autonomia giuridica aventi sede in Sicilia sul 50% del cap. 376525 del bilancio regionale;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere a definire le modalità per la presentazione delle istanze tendenti all'ottenimento del contributo in questione;

Visto il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto in premessa esposto, è approvato per l'anno 2011 l'allegato A) facente parte integrante del presente decreto, che disciplina le modalità per l'accesso ai contributi ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. d), della legge regionale n. 66/75, dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2000, sul 50% del cap. 376525 del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione ed inserito nel sito ufficiale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 5 luglio 2011.

MISSINEO

Allegato A

CAPITOLO 376525 DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA, SPESE PER ATTIVITÀ D'EDUCAZIONE PERMANENTE, ANNO SCOLASTICO 2011-2012.
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Il presente allegato A) disciplina gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere agli interventi finanziari in materia di educazione permanente, gravanti sul 50% del cap. 376525 del bilancio regionale per l'anno 2011, e quindi relativi all'anno scolastico 2011/2012, in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, lett. d), della legge regionale n. 66/75, dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2000, da concedere alle scuole dotate di autonomia giuridica che ne faranno richiesta nelle modalità prescritte, entro il 10 settembre 2011.

A tale proposito si ricorda che l'autonomia scolastica coniuga il sistema formale dell'istruzione, flessibile ed integrato, con il sistema educativo non formale, consentendo di attivare pratiche di educazione permanente alla cultura che si sviluppano lungo tutto l'arco della vita nello spirito della legge regionale n. 66/75 e successive modifiche ed integrazioni e della legge n. 53/2003, art. 2). Di conseguenza i progetti da trasmettere per accedere ai contributi in oggetto dovranno, pur partendo dal mondo della scuola, essere strutturati in modo tale da coinvolgere, nelle forme ritenute più idonee, tutta la popolazione mediante un necessario rapporto con gli enti locali, le altre agenzie formative, le infrastrutture culturali, le imprese, le associazioni presenti nelle zone di pertinenza. Particolarmente utile e rilevante si ritiene, a tale scopo, la funzione delle istituzioni scolastiche presso le quali operano i Centri EDA territoriali permanenti, nella considerazione degli obiettivi perseguiti dagli stessi e dell'allargato bacino d'utenza sul quale essi incidono.

Per quanto riguarda i contenuti dei progetti questo Assessorato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ritiene di dovere tener conto dei disposti legislativi che prevedono che i piani di studio personalizzati contengano una quota relativa agli aspetti di interesse specifico che rispecchi cultura, tradizioni ed identità regionale e locale (D.M. 26 giugno 2000 n. 34, art. 3, e legge 28 marzo 2003 n. 53, art. 2, punto l). Pertanto, anche alla luce delle positive esperienze maturate, si intendono prioritari i temi che inducano a considerare la conoscenza, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale siciliano, sia materiale che immateriale, come aspetto necessario del sistema educativo e formativo globale.

Per l'anno scolastico 2011/2012 i progetti dovranno sviluppare gli argomenti sopraindicati, individuando, nel territorio di pertinenza dell'istituzione richiedente, l'emergenza culturale che si intende proporre come oggetto di conoscenza, tutela e fruizione ragionata, utilizzando la seguente metodologia:

1) momenti didattici teorici: lezione frontale, seminari, conferenze;

2) momenti didattici laboratoriali: visite guidate, partecipazione a stages formativi finalizzati all'apprendimento delle nozioni basilari di metodologia di scavo archeologico, ripulitura dei siti, catalogazione dei reperti, rilievo grafico e fotografico, restauro ... organizzati anche per il tramite di associazioni operanti nel settore ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela, nei

limiti della disponibilità degli stessi, scuole di lettura finalizzate all'approfondimento della cultura, della storia e delle tradizioni siciliane, realizzazione di percorsi didattici o di laboratori didattico-artistici che valorizzino i mestieri collegati al restauro dei beni culturali;

3) coinvolgimento della popolazione in concrete esperienze di tutela, valorizzazione e fruizione consapevole: adozione beni, proposte di restauro, di salvaguardia e di recupero di beni paesaggistici, architettonici e monumentali, etno-antropologici, storico-artistici, librari, archivistici; riuso di beni architettonici; ipotesi di prevenzione e di contenimento dei danni causati dall'inquinamento e dai vari tipi di degrado...;

4) verifica ed elaborazione dei risultati conseguiti e divulgazione degli stessi.

A tal fine codesti istituti sono invitati a far pervenire a questo Assessorato, dipartimento regionale beni culturali ed identità siciliana, servizio promozione e valorizzazione, unità operativa XXVIII, via delle Croci, n. 8 - 90139 Palermo, entro e non oltre il 10 settembre 2011 (farà fede il timbro postale di spedizione) progetti in duplice copia, uno per istituto, completi di:

dettagliata relazione sulle caratteristiche e finalità dell'iniziativa che s'intende realizzare, analizzando le esigenze del territorio e definendo gli obiettivi relativi al percorso formativo, espressi in termini di competenze trasferibili sia specifiche che trasversali. Dovranno essere evidenziate con chiarezza le modalità di verifica e valutazione dei risultati, individuandone i tempi e gli strumenti.

1) Indicazione dei destinatari del progetto, tenendo presente che nello stesso devono essere coinvolti, anche con modalità diverse, sia studenti che adulti.

2) Metodologia dei lavori.

3) Indicazione dell'equipe degli esperti responsabili della conduzione dell'attività, che andranno individuati, preferibilmente, fra i docenti della scuola/e proponente/i, con i quali, in ogni caso, eventuali esperti esterni dovranno concordare le modalità d'intervento.

4) Dichiarazione a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'Istituto ha o non ha presentato progetti similari da finanziare con fondi diversi.

5) Preventivo analitico delle spese. Qualora l'attività venga realizzata in concorso con altre scuole o enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Si fa presente che sono escluse dal contributo le spese per acquisto di attrezzature e di rappresentanza per le manifestazioni promozionali (servizi fotografici, premi...). Il compenso per il personale insegnante e non insegnante va determinato nella misura prevista dal vigente CCNL e, comunque, non può né deve costituire la sola voce del preventivo. I progetti che saranno ritenuti da questo Assessorato rispondenti alle finalità della legge e meritevoli di approvazione, potranno essere ammessi a contributo nei limiti delle disponibilità del bilancio della Regione siciliana. Di conseguenza risulta evidente che i preventivi di spesa, oltretutto contenuti, entro la soglia di € 5.000, devono opportunamente prevedere l'intervento di partners al fine di reperire le risorse necessarie al completamento del progetto nella sua interezza.

6) Copia del verbale di approvazione da parte del consiglio d'istituto.

7) Nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante dell'Istituto.

8) Indirizzo, numero di telefono e di fax, email dell'Istituto.

9) Codice fiscale.

10) Numero di conto corrente bancario e relative coordinate, o postale, con allegato bollettino di versamento.

Questo Assessorato, istruite le istanze e verificata l'ammissibilità delle stesse al contributo, le trasmetterà all' ex IRRE Sicilia, nelle more della costituenda Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica prevista dagli articoli 267 e 268 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il prescritto parere, ai sensi della legge regionale n. 16/79, art. 8, che dovrà essere reso entro il 10 novembre 2011. Verranno esclusi a priori i progetti che:

1) non siano stati trasmessi entro il termine stabilito;

2) siano privi di quanto richiesto ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5, 6;

3) possano essere finanziati con altri capitoli di spesa.

L'attribuzione dei contributi, anche alla luce del suddetto parere, verrà effettuata secondo i seguenti criteri, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della facoltà discrezionale dell'Amministrazione:

1) progetti pienamente rispondenti alla tematica e alle metodologie di attuazione proposte nella presente circolare;

2) progetti strutturati in modo tale da coinvolgere il più possibile le altre istituzioni scolastiche, i centri EDA e la popolazione del territorio, dalla cui analisi pertanto emergano le finalità connesse all'educazione permanente così come espresso nelle premesse;

3) progetti che, pur manifestando uno standard qualitativo elevato, siano contenuti nei costi.

Infine, a parità dei suddetti requisiti, i progetti saranno ammessi a contributo in quote proporzionali uguali per ogni provincia tenuto conto delle espressioni delle realtà scolastiche periferiche, al fine di assicurare il più possibile la diffusione delle iniziative su tutto il territorio regionale. Esaminati i progetti e stabiliti quelli da ammettere a contributo si procederà all'impegno delle somme e all'erogazione del contributo che avverrà in due fasi:

1) l'80% contestualmente alla registrazione del decreto del dirigente generale d'impegno da parte della ragioneria centrale dell'Assessorato;

2) 20% a saldo, dopo la presentazione, entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012, termine entro il quale dovranno concludersi le attività correlate all'iniziativa, della seguente documentazione giustificativa di spesa in duplice copia:

- relazione dettagliata dell'attività svolta, specificando gli enti e le istituzioni coinvolte e l'apporto finanziario degli stessi, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero e la tipologia degli utenti;

- fatture, tabelle di liquidazione e quanto dimostri la spesa sostenuta con il contributo regionale, debitamente quietanzate. La somma eventualmente non utilizzata dovrà essere restituita mediante versamento della stessa in conto entrata al bilancio regionale, cap. 3717, capo X da effettuarsi presso il servizio di Cassa regionale - Unicredit S.p.A. La relativa quietanza deve essere trasmessa a questo dipartimento, Servizio promozione, via delle Croci, n. 8 - 90133 Palermo;

- dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'istituto ha (o non ha) avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone entità e provenienza) e che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale.

Manifesti, inviti, pubblicazioni, video o CD realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana".

Il 20% delle pubblicazioni, video o CD prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato, previa accordi, che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. È indispensabile altresì mettersi in contatto prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, tel. 091/7077642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda CIP (Cataloguing in publication), che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda CIP ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, consente on line la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta. Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni pubbliche per consentire l'eventuale partecipazione di questo Assessorato.

Si fa infine presente che nel sito internet del dipartimento, a richiesta delle istituzioni scolastiche e previo contatto con l'Ufficio relazioni pubbliche, uo21bc1@regione.sicilia.it, urpbca@regione.sicilia.it, possono essere pubblicati i materiali prodotti nell'ambito dei progetti finanziati sul cap. 376525, relativo ai progetti di educazione permanente ai beni culturali di cui alla presente circolare.

I dirigenti degli uffici scolastici sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente disposizione presso i capi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

La stessa verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione* e nel sito internet della Regione www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Per ogni eventuale comunicazione telefonare ai numeri 091/7071812, 091/7071743, 091/7071517 o inviare una e-mail a uo15bca@regione.sicilia.it.

Si allega, al fine di semplificare l'istruttoria delle istanze e la valutazione dei progetti, un format da compilare in tutte le sue parti e da trasmettere insieme alla richiesta di contributo.



Accesso agli interventi finanziari in materia di educazione permanente da concedere agli istituti scolastici autonomi

SCHEDA PROGETTO

Istituzione scolastica		
	Via	Comune
	Tel.:	Provincia
	Fax:	
E-mail:		
Titolo del progetto		
Esigenze del territorio / bisogni culturali		
Bene/i da conoscere, tutelare, conservare, valorizzare, fruire		
Finalità		
Destinatari del progetto		
Obiettivi del percorso formativo		
Obiettivi specifici		

Competenze da rilevare alla fine del percorso/progetto		
Verifica e valutazione		Strumenti
	Apprendimenti	
	Processo	
	Progetto/percorso	
Metodologia	Momenti didattici teorici	
	Momenti didattici laboratoriali	
	Coinvolgimento della popolazione	
Attività e tempi di attuazione		
Equipe di conduzione		
Rapporti con enti		
Documentazione, divulgazione dei risultati		

Il dirigente scolastico

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 6 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio;

Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 7 settembre 2007;

Considerato che, con nota n. 2962 del 20 settembre 2010, il dipartimento attività produttive ha richiesto l'esistenza in bilancio di un solo capitolo operativo per la gestione degli obiettivi operativi 5.1.2 e 5.1.3 in quanto a causa dell'unificazione dei dipartimenti industria e cooperazione risultavano duplicati;

Visto il decreto n. 2151 del 29 ottobre 2010, con il quale il dipartimento bilancio - ragioneria generale della Regione trasferisce le risorse pari a € 44.039.000 (competenza 2010 + economie) dal capitolo 642421 al capitolo 742853, nonché le risorse pari a € 80.776.000 (competenza 2010 + economie) dal capitolo 642852 al capitolo 742856;

Considerato di dover trasferire le risorse relative alle annualità 2011 pari a € 11.010.000 dal capitolo 642421 al capitolo 742853 ed € 20.194.000 dal capitolo 642852 al capitolo 742856;

Ritenuto di dover sopprimere i capitoli 642421 e 642852 di identica denominazione dei capitoli 742853 e 742856;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale attività produttive	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B.	2.2.2.6.9 - <i>Consorzi ASI</i>	- 11.010.000,00
	di cui al capitolo	
	642421 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013	- 11.010.000,00 (Soppresso)
U.P.B.	2.2.2.6.99 - <i>Altri investimenti</i>	+ 11.010.000,00
	di cui ai capitoli	
	642852 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.3 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013	- 20.194.000,00 (Soppresso)

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
742853 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013	+ 11.010.000,00
742856 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.3 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013	+ 20.194.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.24.1787)017

DECRETO 7 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare l'art. 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 agosto 2010, con cui è stata disposta la ripartizione dell'importo del finanziamento da trasferire alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di agricoltura e pesca, per l'anno 2010, pari a euro 25.242.169,53 inserito sotto la voce "Altre attività";

Visto l'art. 80, comma 20, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 che destina a decorrere dal 2010 e a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge n. 499/99, la somma di euro 30.000,00 al funzionamento degli ORIGA - capitolo 144131 del bilancio della Regione;

Visto il decreto n. 62 del 14 ottobre 2010, con il quale l'Assessore per le risorse agricole ed alimentari ripartisce i fondi assegnati ai sensi del D.L. n. 143/97 nella misura del 30% a favore del dipartimento pesca e suddividendo il 70% fra il dipartimento interventi strutturali ed il dipartimento interventi infrastrutturali nella misura rispettivamente del 40% e del 60%;

Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 456 del 14 marzo 2011;

Considerato che in data 21 dicembre 2010 e 21 marzo 2011 risultano rispettivamente accreditate sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata dalla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, le somme di euro 6.668.477,61 e di euro 5.171.115,19;

Vista la nota n. 29540 del 19 maggio 2011, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole comunica l'attualità del citato decreto n. 62 del 14 settembre 2010, fra l'altro antecedente alla delibera di Giunta n. 377 del 4 ottobre 2010 che disciplina i "Provvedimenti che impegnano l'azione generale del Governo regionale - Atto d'indirizzo", e che le somme di euro 6.668.477,61 ed euro 5.171.115,19 dovranno essere iscritte nel bilancio regionale in favore del dipartimento interventi strutturali, dipartimento interventi infrastrutturali e dipartimento pesca fra i capitoli 143307, 147311, 148103, 546057 e 746811 secondo gli importi indicati nella predetta nota;

Considerato di dovere accogliere la su menzionata richiesta, con riferimento al dipartimento interventi strutturali, al netto della somma di euro 30.000,00 già allocata nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 144131 in quanto le somme erogate dal Ministero dell'economia sono da riferire al riparto per l'anno 2010;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836/2011, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza;

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B.	10.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 1.619.237,35
	di cui al capitolo	
	3411 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione (ex cap. 3214 parte)	+ 1.619.237,35
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale per gli interventi della pesca	
TITOLO	2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B.	10.4.2.6.1 - <i>Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti</i>	+ 3.551.877,84
	di cui al capitolo	
	4921 Assegnazioni dello Stato per il settore della pesca ai sensi del decreto legislativo n. 143/97 ...	+ 3.551.877,84
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B.	4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>	- 6.338.477,61
	di cui al capitolo	
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente ecc.	- 6.338.477,61
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B.	4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i>	- 300.000,00
	di cui al capitolo	
	613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ecc... ..	- 300.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale interventi strutturali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	10.2.1.3.4 - <i>Servizi all'agricoltura</i>	+ 3.285.085,98
	di cui al capitolo	
	143307 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare	+ 3.285.085,98
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	10.3.1.3.99 - <i>Interventi diversi</i>	+ 4.672.628,98

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui ai capitoli		
147311	Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare	+ 2.300.000,00
148103	Spese per la realizzazione di interventi di parte corrente nel settore agricolo e agroalimentare	+ 2.372.628,98
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 10.3.2.6.99	- <i>Altri investimenti</i>	+ 300.000,00
di cui al capitolo		
546057	Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare	+ 300.000,00
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale pesca	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 10.4.2.6.1	- <i>Pesca</i>	+ 3.551.877,84
di cui al capitolo		
746811	Finanziamenti per il settore della pesca ai sensi del decreto legislativo n. 143/1997	+ 3.551.877,84

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.23.1779)017

DECRETO 7 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto l'art 61 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale viene stabilito che l'Assessore per l'agricoltura e le foreste predisponesse un apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato, a decorrere dal 1999, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondo per la montagna;

Considerato che la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale non ha avuto effetto sul citato art. 61 se non per la sostituzione delle parole "agricoltura e foreste" con le parole "risorse agricole ed alimentari";

Visto il decreto presidenziale 28 giugno 2010, n. 370 che assegna al dipartimento Azienda foreste demaniali la competenza per la "Predisposizione del piano di utilizzo del Fondo regionale della montagna ex art. 61 della legge regionale n. 2/2002 e s.m.i. nonché l'attuazione dello stesso" riservando al Corpo forestale, incardinato presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la pianificazione delle risorse regionali e statali destinate ai comuni montani e parzialmente montani ed attuazione degli interventi di sistemazione idraulica forestale ricadenti nei bacini montani;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 10273 del 5 aprile 2011 per il quale l'apparente sovrapposizione di competenze amministrative va risolto in favore dell'Azienda foreste demaniali che costituisce dipartimento dell'Assessorato delle risorse agricole, nella considerazione che il decreto presidenziale n. 370/2010, che ha regolamen-

tato l'organizzazione dei dipartimenti, costituisce fonte di diritto secondaria rispetto alla legge e non potendo modificarne le previsioni deve essere interpretato, ove possibile, in coerenza con la medesima;

Vista la nota prot. n. 2049 del 17 maggio 2011 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Ufficio di Gabinetto - e a firma congiunta anche dall'Assessore per le risorse agricole, con la quale viene richiesto lo spostamento del capitolo 550402 preposto all'attuazione del Piano regionale per la montagna dal Corpo forestale al dipartimento Azienda foreste demaniali;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato.

Decreta:

Art. 1

Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e la relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, viene così modificato:

DENOMINAZIONE	Variazioni
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 10.5.2.6.1 - Rinaturalizzazione del territorio ed economia montana
di cui al capitolo	
550402 Fondo per la montagna per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.23.1768)017

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relativo al finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1997 eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 43/CONT/V/2007 del 4 giugno 2007, con il quale è stato concesso alla Regione siciliana un contributo per la realizzazione, a carico dell'art. 26 della legge n. 845/78, del progetto speciale denominato "Le vie dei sapori" per euro 3.567.000,00;

Visto il decreto del ragioniere generale del dipartimento bilancio e tesoro n. 1204 del 27 settembre 2007, con il quale si è provveduto ad iscrivere sul capitolo 317717, fra l'altro, il 50%, pari al primo anticipo, del finanziamento di cui al citato decreto interministeriale n. 43/2007 per l'importo di euro 1.783.500,00;

Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 26 maggio 2011 la somma di euro 1.063.158,46 corrispondente al 2° anticipo del citato progetto "Le vie dei sapori";

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in entrata al capitolo 3563 la somma di euro 1.063.158,46 con la contemporanea iscrizione nella spesa, dello stesso importo, al capitolo 317717;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B.	4.2.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 1.063.158,46
	di cui al capitolo	
	3563 Assegnazioni dello Stato per il funzionamento di progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro	+ 1.063.158,46
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B.	9.2.1.3.6. - <i>Formazione ed addestramento professionale</i>	+ 1.063.158,46
	di cui al capitolo	
	317717 Contributi per il finanziamento dei progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro	+ 1.063.158,46

Art. 2

Dalla data del presente decreto per il capitolo di entrata 3563 e per il capitolo di spesa 317717, inclusi nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2011 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - entrata e spesa), è altresì consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 13 maggio 2011, n. 8 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale vengono attribuiti i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, concernente: "Rinnovi contrattuali";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed alla relativa ripartizione per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo sindacale siglato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato C.C.R.L., dall'A.R.A.N. e dalle rappresentanze sindacali in data 25 maggio 2007, concernente l'attuazione del comma 6 dell'articolo 88 del C.C.R.L. medesimo;

Vista la nota prot. n. 75070 del 9 maggio 2011, con cui l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, servizio 19°, chiede l'iscrizione in bilancio della somma di euro 48.500,00 in termini di competenza e di cassa, relativa alla retribuzione accessoria del personale del comparto di nuovo inquadramento presso l'ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

Vista la nota n. 31393 del 18 maggio 2011, con la quale la ragioneria centrale competente trasmette la suindicata nota, ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'iscrizione nel pertinente articolo 13 del capitolo 212016 della somma di euro 48.500,00, indicata dal dipartimento della funzione pubblica, relativamente alla retribuzione accessoria per l'anno 2011 dei sigg.ri Arcoraci, Foresta, Laudani e Petrilla, in servizio presso l'ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 citata in premessa;

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1. - Personale	-

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
di cui al capitolo	
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le Stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1, articolo 13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (F.A.M.P.)	-
<i>Articoli</i>	
13. Gabinetto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo	+ 48,500,00
14. Somme da ripartire	- 48,500,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.24.1795)017

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 3899 del 18 gennaio 2011, con la quale il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio 9 - Infrastrutture viarie e trasporti, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione sul capitolo 676413 del bilancio della Regione siciliana dell'importo complessivo di euro 2.892.253,00 occorrenti per il 3° programma annuale 2007 d'attuazione del P.N.S.S., risultante tra le economie al 31 dicembre 2010;

Vista la nota n. 4384 del 26 gennaio 2011 assunta al protocollo di questo servizio in data 26 maggio 2011 con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota e, esprime parere favorevole in termini di competenza, alla richiesta formulata dal dipartimento;

Ravvisata la necessità di incrementare la dotazione di competenza del capitolo 876413 per la somma di euro 2.892.253,00 con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni	Nomenclatore
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i>	-	2.892.253,00
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione ecc.	-	2.892.253,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	7 - Altre spese per interventi in conto capitale	
U.P.B. 8.2.2.7.99 - <i>Altri interventi in conto capitale</i>	+	2.892.253,00
di cui al capitolo		
(Nuova Istituzione)		
876413 Spese in favore degli enti locali territoriali per l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale	+	2.892.253,00
Codici: 220202 040501 V		
L. n. 144/99 art. 32 - L. n. 488/99 art. 56 - L. n. 296/06 art. 1		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.23.1757)017

DECRETO 8 giugno 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così come modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove, necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 15704 del 6 aprile 2011, con la quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - servizio VI - gestione integrata rifiuti - bonifiche, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione nel bilancio della Regione siciliana di somme risultanti tra le economie al 31 dicembre 2010 sui capitoli di seguito elencati:

capitolo 242547 euro 200.000,00

capitolo 243310 euro	3.650.789,25
capitolo 245703 euro	988.907,68
capitolo 612407 euro	1.268.274,04
capitolo 612408 euro	6.008.191,38
capitolo 612409 euro	3.364.000,00
capitolo 612410 euro	81.554,22
capitolo 612044 euro	70.501.660,90
capitolo 642046 euro	2.978.540,32
capitolo 642048 euro	4.954.770,05
capitolo 642049 euro	5.858.405,31
capitolo 642429 euro	29.601.504,88;

Vista la nota n. 26829 del 27 aprile 2011, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota ed esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento ad esclusione dei capitoli 242547 e 243310 in quanto capitoli non destinati alla spesa con vincolo di destinazione;

Ritenuto di condividere il parere della ragioneria centrale in quanto i suddetti capitoli non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;

Ritenuto, inoltre, di non potere attualmente procedere alla riproduzione delle economie dei capitoli 642044 e 642429 in quanto capitoli di risorse liberate del POR 2000-2006 che risultano essere oggetto ai sensi della delibera CIPE 1 dell'11 gennaio 2011 di riprogrammazione da parte del Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con la nota n. 31364 del 17 maggio 2011, si è proceduto a richiedere al dipartimento della programmazione e all'Ufficio speciale autorità di certificazione opportune autorizzazioni sulle riproduzioni di economie sui capitoli relativi alle delibere sopra citate;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decrèta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836/2011, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.5.1. - <i>Fondi di riserva</i>	- 988.907,68	
di cui al capitolo		
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	- 988.907,68	
AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale		
U.P.B. 4.2.2.8.1 - <i>Fondi di riserva</i>	- 24.513.735,32	
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione ecc. . .	- 24.513.735,32	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 5.2.1.6.99 - <i>Interventi diversi</i>	+ 988.907,68	

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
di cui al capitolo		
245703 Spese per interventi gestione integrata rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale	+ 988.907,68	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti		
U.P.B. 5.2.2.6.99 - <i>Interventi infrastrutturali</i>	+ 24.513.735,32	
di cui ai capitoli		
612407 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . .	+ 1.268.274,04	
612408 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.2 del programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . .	+ 6.008.191,38	
612409 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.3 del programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . .	+ 3.364.000,00	
612410 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.4.4 del programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . .	+ 81.554,22	
642046 Interventi per l'incremento della raccolta differenziata, adeguamento e ampliamento discariche esistenti e realizzazione nuove discariche	+ 2.978.540,32	
(Nuova istituzione)		
642048 Interventi per la realizzazione impianti raccolta differenziata e rifiuti inerti (progetto ambiente approvato con delibera CIPE n. 32 del 17 marzo 1998)	+ 4.954.770,05	L.r. n. 19/2008, art. 9
Codici: 210105 - 050100 - V		
(Nuova istituzione)		
642049 Interventi per la gestione integrata dei rifiuti con fondi provenienti dalla gestione commissariale	+ 5.858.405,31	L.r. n. 19/2008, art. 9
Codici: 210105 - 050100 - V		

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sui capitoli 245703 e 642049, inclusi nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2011 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - spesa), è altresì consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 giugno 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.24.1788)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 1 luglio 2011.

Destinazione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per motivi contingibili ed urgenti, dello stanziamento nel capitolo 183306 "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53) - anno 2011.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge n. 19/09;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visti il decreto n. 3 del 15 gennaio 1999, che, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/91, fissava i criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari

alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali, modificato dal decreto 5 giugno 2003 e dal successivo n. 517/S1 del 25 marzo 2009;

Vista la legge regionale n. 8 del 2011, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 2011;

Vista la disponibilità, per l'esercizio in corso, del capitolo di bilancio 183306 "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53);

Vista la situazione debitoria degli enti, in rapporto alla disponibilità finanziaria del capitolo, che non consente una razionale e proficua distribuzione di somme, perché qualora assegnate proporzionalmente sarebbero di poche migliaia di euro, del tutto irrisorie rispetto ai debiti di ognuno;

Ritenuto di garantire la riapertura di enti la cui attività è cessata o è stata sospesa, nonché gli enti attivi che sono a rischio di immediata chiusura;

Viste le richieste della protezione civile che chiede la disponibilità di posti letto per ospitare immigrati;

Considerato che alcune IPAB con interventi strutturali di piccole entità possono riaprire la propria attività o

ampliarla consentendo un utilizzo del personale che allo stato non presta alcuna attività lavorativa;

Accertato che nella graduatoria delle necessità può sempre individuarsi una priorità rispetto ad un'altra: motivi contingibili ed urgenti che possono comportare la chiusura dell'ente o interventi di somma urgenza e di piccole manutenzioni per evitare la chiusura o necessari per la riapertura;

Ritenuto di individuare nel servizio 7 il soggetto che valuterà le istanze pervenute o certificate d'ufficio per le finalità indicate;

Decreta:

Art. 1

In applicazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, per il corrente anno, lo stanziamento previsto nel capitolo 183306: "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53) viene destinato esclusivamente alle IPAB per motivi contingibili ed urgenti che possono comportare la chiusura dell'ente o ad interventi di somma urgenza o di piccola manutenzione finalizzati ad evitare la chiusura o necessari per la riapertura dell'ente.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet: www.regione.sicilia.it/famiglia.

Palermo, 1 luglio 2011.

PIRAINO

N.B. - Ai sensi delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 e della circolare esplicativa dell'Assessorato dell'economia n. 23 del 31 dicembre 1999, il decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale.

(2011.27.2122)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 30 giugno 2011.

Proroga del termine di cui all'art. 7 del decreto 3 agosto 2010, concernente disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

L'ASSESSORE

PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, che prevede la potestà del sindaco, entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali ed il successivo art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;

Visto il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto n. 176/GB del 9 agosto 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 20/gab del 3 agosto 2010, recante "disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati ai fini della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale", ed in particolare l'art. 7 con il quale, al comma 2, è stato disposto che "l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvederà ad emanare entro il 31 dicembre 2010 apposita circolare attuativa del presente decreto ed a costituire un tavolo permanente, con funzioni di consultazione istituzionale, con l'ANCI - Sicilia, i comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, l'ARPA Sicilia, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese e degli eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati";

Ritenuto che si rende necessario, relativamente all'art. 7 sopracitato, un approfondimento, considerata la complessità della materia e la necessità di coniugare le disposizioni attuative con le previsioni, tutt'ora in corso di elaborazione, del nuovo Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità aria ambiente;

Ritenuto, inoltre, necessario attivare un confronto preliminare con tutti i soggetti coinvolti ed indicati nel sopracitato decreto n. 20/gab del 3 agosto 2010;

Vista la nota n. 28402 del 25 marzo 2011, con la quale il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha chiesto ai comuni ed agli enti la designazione dei propri rappresentanti in seno al tavolo di cui all'art. 7 del decreto n. 20/gab del 3 agosto 2010;

Visto che alla data del 30 giugno 2011 non sono ancora pervenute da parte dei comuni e degli enti le designazioni per la costituzione del tavolo di consultazione, previsto dall'art. 7 del decreto n. 20/gab del 3 agosto 2010, e di conseguenza non è stato possibile avviare il confronto preliminare di cui sopra;

Ritenuto, altresì, allo scopo di non interrompere il normale esercizio delle attività inerenti al controllo delle emissioni degli autoveicoli ed il rilascio del bollino blu, con le modalità in atto utilizzate, differire il termine indicato al comma 2 del citato art. 7, già prorogato dall'art. 1 del decreto 29 dicembre 2010, n. 36;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 3 agosto 2010, n. 20/Gab. è prorogato all'1 gennaio 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 30 giugno 2011.

RUSSO

(2011.27.2091)110

**ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

DECRETO 14 aprile 2011.

Revoca dei decreti 14 aprile 2000 e 30 dicembre 2005, relativi all'azienda agro-venatoria Cannavera, sita in agro di Monreale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificato dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7";

Visto il decreto n. 833 del 14 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 del 9 giugno 2000, con il quale è stata istituita l'azienda agro-venatoria Cannavera ubicata in agro di Monreale, contrada omonima, estesa complessivamente Ha 63.75.80;

Visto il decreto n. 2364 del 30 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2006, con il quale è stata autorizzata la voltura del decreto di istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera a favore della società agricola La Cannavera s.n.c. di Alisenà Teresa e Sciortino Lucia;

Vista la nota, prot. n. 684 del 3 marzo 2011, trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale è stata chiesta la revoca del decreto n. 833 del 14 aprile 2000 e del decreto n. 2364 del 30 dicembre 2005, a seguito di istanza presentata dalla sig.ra Sciortino Lucia,

nata a Monreale il 24 febbraio 1967, in qualità di socio amministratore della società agricola La Cannavera s.n.c.;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di revoca dell'azienda agro-venatoria società agricola La Cannavera s.n.c., formulata dalla sig.ra Sciortino Lucia, nella qualità di socio amministratore della stessa società;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il decreto n. 833 del 14 aprile 2000, con il quale è stata costituita l'azienda agro-venatoria Cannavera ubicata in agro di Monreale, contrada omonima, estesa complessivamente Ha 63.75.80 ed il decreto n. 2364 del 30 dicembre 2005, con il quale è stata autorizzata la voltura del decreto di istituzione dell'azienda agro-venatoria Cannavera a favore della società agricola La Cannavera s.n.c. di Alisenà Teresa e Sciortino Lucia.

Art. 2

Il terreno interessato all'iniziativa, ove non sussistano divieti per motivi diversi, è restituito alla libera fruizione venatoria.

Art. 3

La U.O. n. 53 - Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 aprile 2011.

GENNA

(2011.24.1812)021

DECRETO 14 aprile 2011.

Revoca del decreto 28 luglio 2004, concernente istituzione dell'azienda agro-venatoria Cacchiamo, in agro di Calascibetta.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° Servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. b della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto il decreto n. 921 del 28 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004, con il quale è stata istituita l'azienda agro-venatoria Cacchiamo ubicata in agro di Calascibetta, contrade Manca di Conte, Destra di Conte, Cagno Selvaggio e Peraniera, estesa complessivamente Ha 78.80.55;

Vista la nota prot. n. 469 del 14 marzo 2011, trasmessa dalla Ripartizione faunistico venatoria di Enna, con la quale è stata trasmessa la richiesta di revoca del decreto n. 921 del 28 luglio 2004 presentata dal dott. Policarpo Giovan Battista, nato a Palermo il 3 maggio 1956, in qualità di titolare concessionario responsabile dell'azienda agro-venatoria Cacchiamo;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di revoca dell'azienda agro-venatoria Cacchiamo;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il decreto n. 921 del 28 luglio 2004 con il quale è stata istituita l'azienda agro-venatoria Cacchiamo ubicata in agro di Calascibetta, contrade Manca di Conte, Destra di Conte, Cagno Selvaggio e Peraniera, estesa complessivamente Ha 78.80.55.

Art. 2

Il terreno interessato all'iniziativa, ove non sussistano divieti per motivi diversi, è restituito alla libera fruizione venatoria.

Art. 3

La U.O. n. 51 - Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 aprile 2011.

GENNA

(2011.24.1811)021

DECRETO 27 maggio 2011.

Costituzione del comitato regionale faunistico-venatorio.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle fore-

ste, per le finalità previste dall'art. 13 della stessa legge, il Comitato regionale faunistico-venatorio;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 12 della citata legge regionale n. 33/97 che così dispone "Il comitato dura in carica per un triennio";

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale - Finanziaria";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Ritenuto di poter far fronte agli oneri finanziari discendenti dal presente provvedimento con le disponibilità del capitolo 142504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" della rubrica relativa al dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura che per l'esercizio finanziario 2011 presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che per l'anno 2011 vi è disponibilità finanziaria sul capitolo n. 142504 (Commissioni, comitati, consigli e collegi) del bilancio della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Considerato che il comitato regionale faunistico-venatorio, costituito con il decreto n. 3169 del 19 dicembre 2007 ed integrato con successivi provvedimenti, è scaduto il 18 dicembre 2010 e che pertanto occorre procedere alla ricostituzione di tale organo consultivo;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/97, alla costituzione del comitato regionale faunistico-venatorio anche in mancanza delle designazioni non ancora pervenute, con riserva di adottare eventuali provvedimenti integrativi;

Viste le designazioni degli enti e delle associazioni, pervenute fino ad oggi, per la ricostituzione dell'organo in questione;

Viste le designazioni dell'Assessore per gli esperti universitari e dei dirigenti tecnici dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

Considerato che la lettera l) del 3° comma dell'art. 12 della citata legge regionale n. 33/97 prevede la nomina di un rappresentante di allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse è costituito, presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, il comitato regionale faunistico-venatorio.

Detto comitato è composto da:

- Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari che lo presiede o, su delega, dal dirigente generale preposto al dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana;
- dirigente del servizio 7° del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- direttore dell'Istituto sperimentale zotecnico;
- direttore, o un suo delegato, dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
- dott. Vincenzo Collura, dirigente responsabile dell'unità operativa n. 1 - del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- dott. Vito Sinatra, dirigente del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, in qualità di segretario del comitato;
- sig. Francesco Mistretta in qualità di rappres. allevatori selvaggina;
- prof. Placido Rapisarda, ordinario di economia c/o il dipart. di economia e territorio dell'Università degli studi di Catania;
- prof. Carmelo Rapisarda, ordinario della facoltà di agraria, dipartimento scienze e tecnologie fitosanitarie dell'Università degli studi di Catania;
- prof. Mario Lo Valvo, docente per il raggruppamento BIO/05, Zoologia c/o la facoltà di scienze MM.FF.NN. dell'Università degli studi di Palermo;
- dott. La Barbera Antonino, in rappresentanza dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- sig. Salamone Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale cacciatori (A.N.C.A.);
- ing. Rampulla Sebastiano, in rappresentanza dell'Associazione federazione siciliana della caccia (F.S.d.C.);
- prof. D'Elia Francesco, in rappresentanza dell'Associazione Arci Caccia - comitato federativo siciliano;
- sig. Rizzo Alessandro, in rappresentanza dell'Associazione federazione caccia per le Regioni d'Europa;
- rag. Costanza Diego, in rappresentanza dell'Associazione Regno delle due Sicilie;
- sig. Barbagallo Paolo Concetto, in rappresentanza dell'Associazione Fondo siciliano per la natura;
- sig. Pizzuto Michele, in rappresentanza dell'Associazione Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport;
- dott. Fragale Fabio, in rappresentanza dell'Associazione Fare ambiente - coordinamento ecologista europeo;
- sig. Fici Saverio Piero, in rappresentanza dell'Associazione Natur Club Sicilia;
- prof. Bruno Massa, in rappresentanza della Società siciliana di scienze naturali;
- sig. Pace Girolamo, in rappresentanza dell'Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (A.N.U.U.);
- dott. Musumeci Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione Club amatori avifauna autoctona;
- dott. Leonardi Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione ente fauna siciliana;
- dott. Loforti Rosario, in rappresentanza dell'Associazione Club alpino italiano;
- dott. Salamone Francesco, in rappresentanza della Confederazione italiani agricoltori (C.I.A.) - Associazione regionale della Sicilia;
- geom. Capilli Rosario, in rappresentanza dell'Associazione Ekoclub International;
- sig.ra Salvaggio Giuseppa Maria Salvina, in rappresentanza dell'Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente (A.N.T.A.);
- sig. Rizzo Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione Artemide caccia & pesca;
- sig. Cudia Federico, in rappresentanza dell'Associazione caccia pesca ambiente;
- sig. La Russa Giuseppe, in rappresentanza dell'Associazione Federazione italiana della caccia;
- dott. Lo Cascio Francesco, in rappresentanza dell'Associazione siciliana caccia e natura;
- sig. Lastra Antonino, in rappresentanza dell'Ente produttori selvaggina (E.P.S.);
- geom. Tringali Antonio, in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.) e dell'Associazione siciliana difesa animali e natura;
- dott. Cammalleri Ignazio, in rappresentanza dell'Associazione amici della terra;
- avv. Evola Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro;
- dott. Guccione Antonino, in rappresentanza dell'Associazione nazionale libera caccia;
- sig. Ennio Bonfanti, in rappresentanza dell'Associazione WWF Italia;
- sig. Mannino Mauro Maria in rappresentanza dell'Associazione gruppi ricerca ecologica;
- geom. Tringali Antonio in rappresentanza della E.N.P.A. ed Ass. siciliana difesa animali e natura.

Art. 2

Il comitato dura in carica per un triennio dalla data del presente decreto.

Art. 3

Il comitato verrà integrato dai rappresentanti delle associazioni che, alla data odierna, non hanno provveduto ad effettuare alcuna designazione.

Art. 4

Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dall'U.O. n. 47 "Disciplina dell'attività e dell'esercizio venatorio" del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura.

Art. 5

La spesa relativa al funzionamento del comitato graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Rubrica dipartimento interventi strutturali in agricoltura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale risorse agricole per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari il 31 maggio 2011, al n. 1032.

(2011.23.1760)020

DECRETO 27 giugno 2011.

Impegno di spesa per la concessione di contributi ai proprietari di unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi siciliani per compensare il mancato esercizio nell'anno 2011 dell'attività di pesca del novellame di sardina e/o del rossetto.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa legge, ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;

Visto il D.M. 28 agosto 1996 relativo alla disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto ed, in particolare, l'art. 7 che prevede la competenza delle regioni a Statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il reg. CE n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione e sfruttamento delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il reg. CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il D.M. 23 febbraio 2011, concernente contributi a favore degli imprenditori ittici iscritti nel registro delle imprese di pesca ed armatori di unità dotate di licenza di pesca e dell'autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del citato D.M. 28 agosto 1996;

Considerato che il predetto D.M. 23 febbraio 2011 esclude di fatto dal regime nazionale straordinario di aiuti le unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a Statuto speciale, come la Sicilia;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8;

Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell'Assessorato regionale dell'economia, con il quale ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base, relative al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011, sono state ripartite in capitoli;

Considerato lo stanziamento esistente sul capitolo di spesa 746811 per l'esercizio finanziario 2011;

Considerato che le pesche speciali in discussione rappresentano una fonte di reddito significativa per gli opera-

tori del settore in Sicilia, non sostituibile con altre attività di pesca nello stesso periodo di esercizio;

Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessione di contributi finanziari straordinari a fondo perduto, nell'ambito degli aiuti in regime di de minimis previsti dall'Unione europea, per attenuare il disagio sociale derivante dalla sospensione nell'anno 2011 dell'attività di pesca speciale del novellame di sardina e/o del rossetto ai proprietari delle unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, con una specifica dotazione di risorse a valere sul predetto capitolo di spesa del bilancio regionale;

Decreta:

Art. 1

Al fine di compensare il mancato esercizio nell'anno 2011 dell'attività di pesca al novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e/o del rossetto (*Aphyia minuta*) da parte di unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, è disposta una dotazione complessiva di spesa di € 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2011 sul capitolo 746811 del bilancio della Regione siciliana per la concessione di contributi finanziari straordinari a fondo perduto a favore dei proprietari di tali unità, che possano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- l'unità produttiva, indicata nell'istanza di cui al successivo art. 2, risulta fino alla data del 31 marzo 2011 autorizzata come da licenza all'uso degli attrezzi denominati sciabica e/o circuizione;
- la stessa unità produttiva deve aver esercitato legittimamente ed ininterrottamente la pesca speciale del novellame di sardina e/o del rossetto nel trascorso quinquennio 2006-2010, quindi ottemperando a tutte le condizioni contenute nei relativi decreti assessoriali autorizzativi.

Art. 2

Le istanze per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, predisposte per ogni singola unità produttiva conformemente al modello in allegato, devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana al competente ufficio marittimo di iscrizione che procederà:

- alla relativa istruttoria per appurare la regolarità e la completezza della documentazione, nonché per verificare la veridicità della dichiarazione presentata per il possesso dei requisiti essenziali di cui all'art. 1;
- alla trasmissione delle istanze ritenute ammissibili al servizio 4 - Gestione interventi nazionali, regionali e comunitari del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, per la liquidazione delle spettanze in unica soluzione ai beneficiari.

Art. 3

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nell'ambito del regime de minimis nel settore della pesca, ai sensi del reg. CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007, e restano subordinati all'autorizzazione del competente Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in relazione all'imputazione della dotazione complessiva di spesa sul plafond assegnato alla Sicilia nell'ambito dell'importo cumulativo di cui al comma 4, art. 3, dello stesso regolamento.

Art. 4

L'importo del contributo per ogni singola unità produttiva sarà determinato suddividendo equamente la dotazione complessiva di cui all'art. 1 tra tutte le unità effettivamente ammesse ai benefici, comunque nel limite massimo di € 2.000,00 per singola unità produttiva e nel rispetto del massimale previsto dal reg. CE n. 875/2007.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Palermo, 27 giugno 2011.

D'ANTRASSI

Allegato

Al Dipartimento reg.le interventi per la pesca
Servizio 4 – Gestione interventi nazionali,
regionali e comunitari
Via degli Emiri, n. 45
90135 - PALERMO

Per il tramite della Capitaneria di Porto di
Ufficio..... di

Oggetto: Istanza per l'ottenimento del contributo di cui al decreto n./Pesca del/...../2011, relativo alle compensazioni economiche per il mancato esercizio nell'anno 2011 dell'attività di pesca speciale al novellame di sardina e/o del rossetto, in regime de minimis previsto dall'Unione europea di cui al reg. CE n. 875/2007.

Il sottoscritto
nato il a, residente
a nella via n.,
CF, Tel/FAX,
email, proprietario dell'unità produttiva M/P n°
iscritto n° UE di
Tsl. e con potenza motore di KW,
dotato di licenza abilitante all'uso dell'attrezzo denominato sciabica e/o circuizione (non sono consentiti altri attrezzi), non avendo esercitato attività di pesca al novellame da consumo per l'anno 2011,

C H I E D E

di accedere ai contributi regionali di cui al decreto in oggetto. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

D I C H I A R A,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti essenziali di cui all'art. 1 del citato decreto:

- l'unità produttiva indicata nella presente istanza risulta fino alla data del 31 marzo 2011 autorizzata come da licenza all'uso degli attrezzi denominati sciabica e/o circuizione;
- la stessa unità produttiva ha esercitato legittimamente ed ininterrottamente la pesca speciale del novellame di sardina e/o del rossetto nel trascorso quinquennio 2006-2010, quindi ottemperando a tutte le condizioni contenute nei relativi decreti assessoriali autorizzativi.

Dichiara inoltre che le coordinate IBAN del proprio c/c, sul quale far confluire le provvidenze in questione, nel caso di ammissibilità della presente istanza, sono le seguenti:

Allega alla presente la copia delle ricevute di versamento inerenti il pagamento degli oneri connessi all'esercizio della pesca speciale nel trascorso quinquennio 2006-2010.

Luogo e data:

Il Richiedente

VISTO DI VERIFICA REQUISITI
ED AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

Capitaneria di Porto di
Ufficio di
(Timbro e firma)

(2011.27.2081)100

DECRETO 1 luglio 2011.

Misure fitosanitarie contro il punterolo rosso ed approssimazione dell'elenco delle zone infestate, di contenimento, cuscinetto ed indenni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P.Reg. n. 309984 del 31 dicembre 2009 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali;

Visti il D.P. Reg. 28 giugno 2010 n. 370/Area 1 S.G. e i propri decreti n. 650 del 30 giugno 2010 e n. 3413 del 30 dicembre 2010, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative del dipartimento;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto 18 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo dipartimento il servizio Fitosanitario regionale previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/467/CE;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2011, contenente le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Considerato che l'art. 7 del suddetto decreto ministeriale prevede l'obbligo della delimitazione delle zone infestate e la prescrizione di misure fitosanitarie ufficiali, comprese quelle per le zone di contenimento, non contemplate dalla precedente normativa;

Visto il piano di azione nazionale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale in data 15-16 dicembre 2010;

Visto il decreto n. 2 del 7 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, che approva il piano di azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso in Sicilia nelle aree di prima infestazione ex indenni e cuscinetto;

Visti i piani zionali già notificati al servizio Fitosanitario centrale, relativi alle aree ex indenni dall'organismo nocivo;

Considerata l'opportunità di procedere alla delimitazione delle zone di contenimento e di stabilire le relative misure fitosanitarie ufficiali, nonché di aggiornare la classificazione delle zone delimitate nella Regione;

Considerato che da quanto accertato dal servizio Fitosanitario regionale, non sussistono, allo stato attuale, possibilità di eradicare il punteruolo rosso dalle zone in cui, per almeno tre anni consecutivi, si è riscontrata la presenza dello stesso;

Considerato che il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 prevede, all'art. 5, le condizioni per lo spostamento, all'interno del territorio nazionale, dei vegetali sensibili al punteruolo rosso;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'elenco delle zone infestate, di contenimento, cuscinetto e indenni, relativo alla presenza del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), riportato nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Nelle aree di nuova infestazione, ex indenni o cuscinetto, sono confermate le misure ufficiali previste dal piano di azione regionale, di cui al decreto 7 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011.

2. Con riferimento alle zone infestate e di contenimento, sono approvate le misure fitosanitarie riportate nel piano di azione di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente decreto, nel quale sono comprese anche le misure ufficiali di cui al comma precedente. Tutte le prescrizioni obbligatorie derivanti dall'applicazione del piano di azione, sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili, fatta salva l'applicazione di eventuale normativa, recante interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 3

Il servizio Fitosanitario regionale provvede a predisporre la delimitazione geografica delle aree interessate, entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, nonché ad aggiornare l'elenco delle zone di cui all'art. 1 e, se del caso, il piano di azione in allegato B.

Art. 4

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite con il presente decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 5

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011 e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 2011.

BARRESI

Allegato A

N. ELENCO ZONE

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
AG	AGRIGENTO	1,000000	84001,000000	Cuscinetto
AG	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	2,000000	84002,000000	Indenne
AG	ARAGONA	3,000000	84003,000000	Indenne
AG	BIVONA	4,000000	84004,000000	Cuscinetto
AG	BURGIO	5,000000	84005,000000	Cuscinetto
AG	CALAMONACI	6,000000	84006,000000	Infestata
AG	CALTABELLOTTA	7,000000	84007,000000	Infestata
AG	CAMASTRA	8,000000	84008,000000	Cuscinetto
AG	CAMMARATA	9,000000	84009,000000	Indenne
AG	CAMPOBELLO DI LICATA	10,000000	84010,000000	Cuscinetto
AG	CANICATTI	11,000000	84011,000000	Cuscinetto
AG	CASTELTERMINI	12,000000	84012,000000	Indenne
AG	CASTROFILIPPO	13,000000	84013,000000	Indenne
AG	CATTOLICA ERACLEA	14,000000	84014,000000	Cuscinetto

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
AG	CIANCIANA	15,000000	84015,000000	Cuscinetto
AG	COMITINI	16,000000	84016,000000	Indenne
AG	FAVARA	17,000000	84017,000000	Indenne
AG	GROTTE	18,000000	84018,000000	Indenne
AG	JOPPOLO GIANCAXIO	19,000000	84019,000000	Indenne
AG	LAMPEDUSA	20,000000	84020,000000	Infestata e di contenimento
AG	LICATA	21,000000	84021,000000	Cuscinetto
AG	LUCCA SICULA	22,000000	84022,000000	Cuscinetto
AG	MENFI	23,000000	84023,000000	Infestata e di contenimento
AG	MONTALLEGRO	24,000000	84024,000000	Cuscinetto
AG	MONTEVAGO	25,000000	84025,000000	Infestata e di contenimento
AG	NARO	26,000000	84026,000000	Cuscinetto
AG	PALMA DI MONTECHIARO	27,000000	84027,000000	Cuscinetto
AG	PORTO EMPEDOCLE	28,000000	84028,000000	Infestata
AG	RACALMUTO	29,000000	84029,000000	Indenne
AG	RAFFADALI	30,000000	84030,000000	Indenne
AG	RAVANUSA	31,000000	84031,000000	Cuscinetto
AG	REALMONTE	32,000000	84032,000000	Infestata
AG	RIBERA	33,000000	84033,000000	Infestata e di contenimento
AG	SAMBUCA DI SICILIA	34,000000	84034,000000	Infestata
AG	SAN BIAGIO PLATANI	35,000000	84035,000000	Indenne
AG	SAN GIOVANNI GEMINI	36,000000	84036,000000	Indenne
AG	SANT'ANGELO MUXARO	39,000000	84039,000000	Indenne
AG	SANTA ELISABETTA	37,000000	84037,000000	Indenne
AG	SANTA MARGHERITA DI BELICE	38,000000	84038,000000	Infestata
AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	40,000000	84040,000000	Indenne
AG	SCIACCA	41,000000	84041,000000	Infestata e di contenimento
AG	SICULIANA	42,000000	84042,000000	Infestata
AG	VILLAFRANCA SICULA	43,000000	84043,000000	Cuscinetto
CL	ACQUAVIVA PLATANI	1,000000	85001,000000	Indenne
CL	BOMPENSIERE	2,000000	85002,000000	Cuscinetto
CL	BUTERA	3,000000	85003,000000	Cuscinetto
CL	CALTANISSETTA	4,000000	85004,000000	Infestata ex cuscinetto
CL	CAMPOFRANCO	5,000000	85005,000000	Indenne
CL	DELIA	6,000000	85006,000000	Cuscinetto
CL	GELA	7,000000	85007,000000	Infestata ex cuscinetto
CL	MARIANOPOLI	8,000000	85008,000000	Cuscinetto
CL	MAZZARINO	9,000000	85009,000000	Cuscinetto
CL	MILENA	10,000000	85010,000000	Indenne
CL	MONTEORO	11,000000	85011,000000	Indenne
CL	MUSSOMELI	12,000000	85012,000000	Cuscinetto
CL	NISCEMI	13,000000	85013,000000	Cuscinetto
CL	RESUTTANO	14,000000	85014,000000	Cuscinetto
CL	RIESI	15,000000	85015,000000	Cuscinetto
CL	SAN CATALDO	16,000000	85016,000000	Cuscinetto
CL	SANTA CATERINA VILLARMOSSA	17,000000	85017,000000	Cuscinetto
CL	SERRADIFALCO	18,000000	85018,000000	Cuscinetto
CL	SOMMATINO	19,000000	85019,000000	Cuscinetto

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
CL	SUTERA	20,000000	85020,000000	Indenne
CL	VALLELUNGA PRATAMENO	21,000000	85021,000000	Cuscinetto
CL	VILLALBA	22,000000	85022,000000	Cuscinetto
CT	ACI BONACCORSI	1,000000	87001,000000	Infestata e di contenimento
CT	ACI CASTELLO	2,000000	87002,000000	Infestata e di contenimento
CT	ACI CATENA	3,000000	87003,000000	Infestata e di contenimento
CT	ACI SANT'ANTONIO	5,000000	87005,000000	Infestata e di contenimento
CT	ACIREALE	4,000000	87004,000000	Infestata e di contenimento
CT	ADRANO	6,000000	87006,000000	Infestata e di contenimento
CT	BELPASSO	7,000000	87007,000000	Infestata e di contenimento
CT	BIANCAVILLA	8,000000	87008,000000	Infestata e di contenimento
CT	BRONTE	9,000000	87009,000000	Cuscinetto
CT	CALATABIANO	10,000000	87010,000000	Infestata e di contenimento
CT	CALTAGIRONE	11,000000	87011,000000	Infestata e di contenimento
CT	CAMPOROTONDO ETNEO	12,000000	87012,000000	Infestata e di contenimento
CT	CASTEL DI IUDICA	13,000000	87013,000000	Infestata e di contenimento
CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	14,000000	87014,000000	Infestata e di contenimento
CT	CATANIA	15,000000	87015,000000	Infestata e di contenimento
CT	FIUMEFREDDO DI SICILIA	16,000000	87016,000000	Infestata e di contenimento
CT	GIARRE	17,000000	87017,000000	Infestata e di contenimento
CT	GRAMMICHELE	18,000000	87018,000000	Infestata e di contenimento
CT	GRAVINA DI CATANIA	19,000000	87019,000000	Infestata e di contenimento
CT	LICODIA EUBEA	20,000000	87020,000000	Cuscinetto
CT	LINGUAGLOSSA	21,000000	87021,000000	Infestata e di contenimento
CT	MALETTO	22,000000	87022,000000	Cuscinetto
CT	MANIACE	57,000000	87057,000000	Cuscinetto
CT	MASCALI	23,000000	87023,000000	Infestata e di contenimento
CT	MASCALUCIA	24,000000	87024,000000	Infestata e di contenimento
CT	MAZZARRONE	56,000000	87056,000000	Cuscinetto
CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	25,000000	87025,000000	Infestata e di contenimento
CT	MILO	26,000000	87026,000000	Infestata e di contenimento
CT	MINEO	27,000000	87027,000000	Infestata e di contenimento
CT	MIRABELLA IMBACCARI	28,000000	87028,000000	Cuscinetto
CT	MISTERBIANCO	29,000000	87029,000000	Infestata e di contenimento
CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	30,000000	87030,000000	Infestata e di contenimento
CT	NICOLOSI	31,000000	87031,000000	Infestata e di contenimento
CT	PALAGONIA	32,000000	87032,000000	Infestata e di contenimento
CT	PATERNÒ	33,000000	87033,000000	Infestata e di contenimento
CT	PEDARA	34,000000	87034,000000	Infestata e di contenimento
CT	PIEDIMONTE ETNEO	35,000000	87035,000000	Infestata e di contenimento
CT	RADDUSA	36,000000	87036,000000	Cuscinetto
CT	RAGALNA	58,000000	87058,000000	Cuscinetto
CT	RAMACCA	37,000000	87037,000000	Infestata e di contenimento
CT	RANDAZZO	38,000000	87038,000000	Cuscinetto
CT	RIPOSTO	39,000000	87039,000000	Infestata e di contenimento
CT	SAN CONO	40,000000	87040,000000	Cuscinetto
CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	41,000000	87041,000000	Infestata e di contenimento
CT	SAN GREGORIO DI CATANIA	42,000000	87042,000000	Infestata e di contenimento

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
CT	SAN MICHELE DI GANZARIA	43,000000	87043,000000	Cuscinetto
CT	SAN PIETRO CLARENZA	44,000000	87044,000000	Infestata e di contenimento
CT	SANT'AGATA LI BATTIATI	45,000000	87045,000000	Infestata e di contenimento
CT	SANT'ALFIO	46,000000	87046,000000	Infestata e di contenimento
CT	SANTA MARIA DI LICODIA	47,000000	87047,000000	Cuscinetto
CT	SANTA VENERINA	48,000000	87048,000000	Infestata e di contenimento
CT	SCORDIA	49,000000	87049,000000	Infestata e di contenimento
CT	TRECASTAGNI	50,000000	87050,000000	Infestata e di contenimento
CT	TREMESTIERI ETNEO	51,000000	87051,000000	Infestata e di contenimento
CT	VALVERDE	52,000000	87052,000000	Infestata e di contenimento
CT	VIAGRANDE	53,000000	87053,000000	Infestata e di contenimento
CT	VIZZINI	54,000000	87054,000000	Infestata
CT	ZAFFERANA ETNEA	55,000000	87055,000000	Infestata e di contenimento
EN	AGIRA	1,000000	86001,000000	Cuscinetto
EN	AIDONE	2,000000	86002,000000	Cuscinetto
EN	ASSORO	3,000000	86003,000000	Cuscinetto
EN	BARRAFRANCA	4,000000	86004,000000	Infestata e di contenimento
EN	CALASCIBETTA	5,000000	86005,000000	Cuscinetto
EN	CATENANUOVA	6,000000	86006,000000	Infestata
EN	CENTURIFE	7,000000	86007,000000	Infestata e di contenimento
EN	CERAMI	8,000000	86008,000000	Cuscinetto
EN	ENNA	9,000000	86009,000000	Cuscinetto
EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	10,000000	86010,000000	Cuscinetto
EN	LEONFORTE	11,000000	86011,000000	Cuscinetto
EN	NICOSIA	12,000000	86012,000000	Infestata
EN	NISSORIA	13,000000	86013,000000	Cuscinetto
EN	PIAZZA ARMERINA	14,000000	86014,000000	Infestata e di contenimento
EN	PIETRAPERZIA	15,000000	86015,000000	Cuscinetto
EN	REGALBUTO	16,000000	86016,000000	Infestata
EN	SPERLINGA	17,000000	86017,000000	Cuscinetto
EN	TROINA	18,000000	86018,000000	Cuscinetto
EN	VALGUARNERA CAROPEPE	19,000000	86019,000000	Cuscinetto
EN	VILLAROSA	20,000000	86020,000000	Cuscinetto
ME	ACQUEDOLCI	107,000000	83107,000000	Cuscinetto
ME	ALCARA LI FUSI	1,000000	83001,000000	Cuscinetto
ME	ALÌ	2,000000	83002,000000	Cuscinetto
ME	ALÌ TERME	3,000000	83003,000000	Cuscinetto
ME	ALICUDI	41,000000	83041,000000	Infestata e di contenimento
ME	ANTILLO	4,000000	83004,000000	Cuscinetto
ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	5,000000	83005,000000	Infestata e di contenimento
ME	BASICÒ	6,000000	83006,000000	Cuscinetto
ME	BROLO	7,000000	83007,000000	Cuscinetto
ME	CAPIZZI	8,000000	83008,000000	Cuscinetto
ME	CAPO D'ORLANDO	9,000000	83009,000000	Cuscinetto
ME	CAPRI LEONE	10,000000	83010,000000	Indenne
ME	CARONIA	11,000000	83011,000000	Infestata e di contenimento
ME	CASALVECCHIO SICULO	12,000000	83012,000000	Cuscinetto
ME	CASTEL DI LUCIO	13,000000	83013,000000	Cuscinetto

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
ME	CASTELL'UMBERTO	14,000000	83014,000000	Cuscinetto
ME	CASTELMOLA	15,000000	83015,000000	Cuscinetto
ME	CASTROREALE	16,000000	83016,000000	Cuscinetto
ME	CESARÒ	17,000000	83017,000000	Cuscinetto
ME	CONDRÒ	18,000000	83018,000000	Cuscinetto
ME	FALCONE	19,000000	83019,000000	Cuscinetto
ME	FICARRA	20,000000	83020,000000	Cuscinetto
ME	FIUMEDINISI	21,000000	83021,000000	Cuscinetto
ME	FLORESTA	22,000000	83022,000000	Cuscinetto
ME	FONDACHELLI-FANTINA	23,000000	83023,000000	Cuscinetto
ME	FORZA D'AGRÒ	24,000000	83024,000000	Infestata e di contenimento
ME	FRANCAVILLA DI SICILIA	25,000000	83025,000000	Infestata
ME	FRAZZANÒ	26,000000	83026,000000	Indenne
ME	FURCI SICULO	27,000000	83027,000000	Infestata
ME	FURNARI	28,000000	83028,000000	Infestata e di contenimento
ME	GAGGI	29,000000	83029,000000	Infestata ex cuscinetto
ME	GALATI MAMERTINO	30,000000	83030,000000	Cuscinetto
ME	GALLODORO	31,000000	83031,000000	Cuscinetto
ME	GIARDINI-NAXOS	32,000000	83032,000000	Infestata e di contenimento
ME	GIOIOSA MAREA	33,000000	83033,000000	Indenne
ME	GRANITI	34,000000	83034,000000	Infestata e di contenimento
ME	GUALTIERI SICAMINÒ	35,000000	83035,000000	Infestata
ME	ITALA	36,000000	83036,000000	Infestata ex cuscinetto
ME	LENI	37,000000	83037,000000	Cuscinetto
ME	LETOJANNI	38,000000	83038,000000	Infestata e di contenimento
ME	LIBRIZZI	39,000000	83039,000000	Cuscinetto
ME	LIMINA	40,000000	83040,000000	Cuscinetto
ME	LIPARI	41,000000	83041,000000	Infestata e di contenimento
ME	LONGI	42,000000	83042,000000	Cuscinetto
ME	MALFA	43,000000	83043,000000	Cuscinetto
ME	MALVAGNA	44,000000	83044,000000	Cuscinetto
ME	MANDANICI	45,000000	83045,000000	Cuscinetto
ME	MAZZARRÀ SANT'ANDREA	46,000000	83046,000000	Cuscinetto
ME	MERÌ	47,000000	83047,000000	Cuscinetto
ME	MESSINA	48,000000	83048,000000	Infestata ex cuscinetto
ME	MILAZZO	49,000000	83049,000000	Infestata e di contenimento
ME	MILITELLO ROSMARINO	50,000000	83050,000000	Cuscinetto
ME	MIRTO	51,000000	83051,000000	Cuscinetto
ME	MISTRETTA	52,000000	83052,000000	Cuscinetto
ME	MOIO ALCANTARA	53,000000	83053,000000	Infestata
ME	MONFORTE SAN GIORGIO	54,000000	83054,000000	Infestata ex cuscinetto
ME	MONGIUFFI MELIA	55,000000	83055,000000	Cuscinetto
ME	MONTAGNAREALE	56,000000	83056,000000	Indenne
ME	MONTALBANO ELICONA	57,000000	83057,000000	Cuscinetto
ME	MOTTA CAMASTRA	58,000000	83058,000000	Infestata
ME	MOTTA D'AFFERMO	59,000000	83059,000000	Cuscinetto
ME	NASO	60,000000	83060,000000	Cuscinetto
ME	NIZZA DI SICILIA	61,000000	83061,000000	Infestata

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
ME	NOVARA DI SICILIA	62,000000	8362,000000	Cuscinetto
ME	OLIVERI	63,000000	83063,000000	Cuscinetto
ME	PACE DEL MELA	64,000000	83064,000000	Cuscinetto
ME	PAGLIARA	65,000000	83065,000000	Cuscinetto
ME	PATTI	66,000000	83066,000000	Cuscinetto
ME	PETTINEO	67,000000	83067,000000	Cuscinetto
ME	PIRAINO	68,000000	83068,000000	Indenne
ME	RACCUJA	69,000000	83069,000000	Cuscinetto
ME	REITANO	70,000000	83070,000000	Cuscinetto
ME	ROCCAFIORITA	71,000000	83071,000000	Cuscinetto
ME	ROCCALUMERA	72,000000	83072,000000	Cuscinetto
ME	ROCCAVALDINA	73,000000	83073,000000	Cuscinetto
ME	ROCCELLA VALDEMONE	74,000000	83074,000000	Cuscinetto
ME	RODÌ MILICI	75,000000	83075,000000	Cuscinetto
ME	ROMETTA	76,000000	83076,000000	Cuscinetto
ME	SAN FILIPPO DEL MELA	77,000000	83077,000000	Cuscinetto
ME	SAN FRATELLO	78,000000	83078,000000	Cuscinetto
ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	79,000000	83079,000000	Cuscinetto
ME	SAN PIER NICETO	80,000000	83080,000000	Cuscinetto
ME	SAN PIERO PATTI	81,000000	83081,000000	Cuscinetto
ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	82,000000	83082,000000	Cuscinetto
ME	SAN TEODORO	90,000000	83090,000000	Cuscinetto
ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	84,000000	83084,000000	Cuscinetto
ME	SANT'ALESSIO SICULO	85,000000	83085,000000	Infestata e di contenimento
ME	SANT'ANGELO DI BROLO	88,000000	83088,000000	Indenne
ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	83,000000	83083,000000	Cuscinetto
ME	SANTA LUCIA DEL MELA	86,000000	83086,000000	Infestata
ME	SANTA MARINA SALINA	87,000000	83087,000000	Cuscinetto
ME	SANTA TERESA DI RIVA	89,000000	83089,000000	Cuscinetto
ME	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	91,000000	83091,000000	Cuscinetto
ME	SAPONARA	92,000000	83092,000000	Cuscinetto
ME	SAVOCA	93,000000	83093,000000	Cuscinetto
ME	SCALETTA ZANCLEA	94,000000	83094,000000	Cuscinetto
ME	SINAGRA	95,000000	83095,000000	Cuscinetto
ME	SPADAFORA	96,000000	83096,000000	Cuscinetto
ME	TAORMINA	97,000000	83097,000000	Infestata e di contenimento
ME	TERME VIGLIATORE	106,000000	83106,000000	Cuscinetto
ME	TORREGROTTA	98,000000	83098,000000	Cuscinetto
ME	TORRENOVA	108,000000	83108,000000	Infestata
ME	TORTORICI	99,000000	83099,000000	Cuscinetto
ME	TRIPÌ	100,000000	83100,000000	Infestata ex cuscinetto
ME	TUSA	101,000000	83101,000000	Cuscinetto
ME	UCRIA	102,000000	83102,000000	Cuscinetto
ME	VALDINA	103,000000	83103,000000	Cuscinetto
ME	VENETICO	104,000000	83104,000000	Cuscinetto
ME	VILLAFRANCA TIRRENA	105,000000	83105,000000	Infestata
PA	ALIA	1,000000	82001,000000	Cuscinetto
PA	ALIMENA	2,000000	82002,000000	Indenne

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
PA	ALIMINUSA	3,000000	82003,000000	Cuscinetto
PA	ALTAVILLA MILICIA	4,000000	82004,000000	Infestata e di contenimento
PA	ALTOFONTE	5,000000	82005,000000	Infestata e di contenimento
PA	BAGHERIA	6,000000	82006,000000	Infestata e di contenimento
PA	BALESTRATE	7,000000	82007,000000	Infestata ex cuscinetto
PA	BAUCINA	8,000000	82008,000000	Cuscinetto
PA	BELMONTE MEZZAGNO	9,000000	82009,000000	Cuscinetto
PA	BISACQUINO	10,000000	82010,000000	Cuscinetto
PA	BLUFI	82,000000	82082,000000	Cuscinetto
PA	BOLOGNETTA	11,000000	82011,000000	Infestata e di contenimento
PA	BOMPIETRO	12,000000	82012,000000	Indenne
PA	BORGETTO	13,000000	82013,000000	Infestata
PA	CACCAMO	14,000000	82014,000000	Cuscinetto
PA	CALTAVUTURO	15,000000	82015,000000	Indenne
PA	CAMPOFELICE DI FITALIA	16,000000	82016,000000	Cuscinetto
PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	17,000000	82017,000000	Infestata
PA	CAMPOFIORITO	18,000000	82018,000000	Cuscinetto
PA	CAMPOREALE	19,000000	82019,000000	Cuscinetto
PA	CAPACI	20,000000	82020,000000	Infestata e di contenimento
PA	CARINI	21,000000	82021,000000	Infestata e di contenimento
PA	CASTELBUONO	22,000000	82022,000000	Infestata
PA	CASTELDACCIA	23,000000	82023,000000	Infestata
PA	CASTELLANA SICULA	24,000000	82024,000000	Indenne
PA	CASTRONOVO DI SICILIA	25,000000	82025,000000	Indenne
PA	CEFALÀ DIANA	26,000000	82026,000000	Infestata
PA	CEFALÙ	27,000000	82027,000000	Infestata ex cuscinetto
PA	CERDA	28,000000	82028,000000	Cuscinetto
PA	CHIUSA SCLAFANI	29,000000	82029,000000	Cuscinetto
PA	CIMINNA	30,000000	82030,000000	Infestata
PA	CINISI	31,000000	82031,000000	Infestata e di contenimento
PA	COLLESANO	32,000000	82032,000000	Cuscinetto
PA	CONTESSA ENTELLINA	33,000000	82033,000000	Cuscinetto
PA	CORLEONE	34,000000	82034,000000	Infestata
PA	FICARAZZI	35,000000	82035,000000	Infestata e di contenimento
PA	GANGI	36,000000	82036,000000	Cuscinetto
PA	GERACI SICULO	37,000000	82037,000000	Cuscinetto
PA	GIARDINELLO	38,000000	82038,000000	Infestata
PA	GIULIANA	39,000000	82039,000000	Cuscinetto
PA	GODRANO	40,000000	82040,000000	Cuscinetto
PA	GRATTERI	41,000000	82041,000000	Infestata
PA	ISNELLO	42,000000	82042,000000	Cuscinetto
PA	ISOLA DELLE FEMMINE	43,000000	82043,000000	Infestata
PA	LASCARI	44,000000	82044,000000	Infestata
PA	LERCARA FRIDDI	45,000000	82045,000000	Cuscinetto
PA	MARINEO	46,000000	82046,000000	Infestata
PA	MEZZOJUSO	47,000000	82047,000000	Cuscinetto
PA	MISILMERI	48,000000	82048,000000	Infestata e di contenimento
PA	MONREALE	49,000000	82049,000000	Infestata e di contenimento

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
PA	MONTELEPRE	50,000000	82050,000000	Infestata
PA	MONTEMAGGIORE BELSITO	51,000000	82051,000000	Infestata
PA	PALAZZO ADRIANO	52,000000	82052,000000	Cuscinetto
PA	PALERMO	53,000000	82053,000000	Infestata e di contenimento
PA	PARTINICO	54,000000	82054,000000	Infestata e di contenimento
PA	PETRALIA SOPRANA	55,000000	82055,000000	Indenne
PA	PETRALIA SOTTANA	56,000000	82056,000000	Cuscinetto
PA	PIANA DEGLI ALBANESI	57,000000	82057,000000	Infestata
PA	POLIZZI GENEROSA	58,000000	82058,000000	Cuscinetto
PA	POLLINA	59,000000	82059,000000	Infestata
PA	PRIZZI	60,000000	82060,000000	Cuscinetto
PA	ROCCAMENA	61,000000	82061,000000	Cuscinetto
PA	ROCCAPALUMBA	62,000000	82062,000000	Infestata
PA	SAN CIPIRELLO	63,000000	82063,000000	Infestata
PA	SAN GIUSEPPE JATO	64,000000	82064,000000	Infestata
PA	SAN MAURO CASTELVERDE	65,000000	82065,000000	Cuscinetto
PA	SANTA CRISTINA GELA	66,000000	82066,000000	Infestata
PA	SANTA FLAVIA	67,000000	82067,000000	Infestata
PA	SCALFANI BAGNI	69,000000	82069,000000	Cuscinetto
PA	SCIARA	68,000000	82068,000000	Cuscinetto
PA	SCILLATO	81,000000	82081,000000	Indenne
PA	TERMINI IMERESE	70,000000	82070,000000	Infestata
PA	TERRASINI	71,000000	82071,000000	Infestata e di contenimento
PA	TORRETTA	72,000000	82072,000000	Infestata
PA	TRABIA	73,000000	82073,000000	Infestata e di contenimento
PA	TRAPPETO	74,000000	82074,000000	Infestata
PA	USTICA	75,000000	82075,000000	Indenne
PA	VALLEDOLMO	76,000000	82076,000000	Indenne
PA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	77,000000	82077,000000	Infestata
PA	VICARI	78,000000	82078,000000	Cuscinetto
PA	VILLABATE	79,000000	82079,000000	Infestata e di contenimento
PA	VILLAFRATI	80,000000	82080,000000	Cuscinetto
RG	ACATE	1,000000	88001,000000	Infestata
RG	CHIARAMONTE GULFI	2,000000	88002,000000	Infestata e di contenimento
RG	COMISO	3,000000	88003,000000	Infestata e di contenimento
RG	GIARRATANA	4,000000	88004,000000	Cuscinetto
RG	ISPICA	5,000000	88005,000000	Infestata e di contenimento
RG	MODICA	6,000000	88006,000000	Infestata e di contenimento
RG	MONTEROSSO ALMO	7,000000	88007,000000	Cuscinetto
RG	POZZALLO	8,000000	88008,000000	Infestata e di contenimento
RG	RAGUSA	9,000000	88009,000000	Infestata e di contenimento
RG	SANTA CROCE CAMERINA	10,000000	88010,000000	Infestata e di contenimento
RG	SCICLI	11,000000	88011,000000	Infestata e di contenimento
RG	VITTORIA	12,000000	88012,000000	Infestata e di contenimento
SR	AUGUSTA	1,000000	89001,000000	Infestata e di contenimento
SR	AVOLA	2,000000	89002,000000	Infestata
SR	BUCCHERI	3,000000	89003,000000	Cuscinetto
SR	BUSCEMI	4,000000	89004,000000	Cuscinetto

PROV.	NOME_COMUNE	COD_COMUNE	COD_ISTAT	TIPO_AREA
SR	CANICATTINI BAGNI	5,000000	89005,000000	Cuscinetto
SR	CARLENTINI	6,000000	89006,000000	Infestata e di contenimento
SR	CASSARO	7,000000	89007,000000	Cuscinetto
SR	FERLA	8,000000	89008,000000	Cuscinetto
SR	FLORIDIA	9,000000	89009,000000	Cuscinetto
SR	FRANCOFONTE	10,000000	89010,000000	Infestata
SR	LENTINI	11,000000	89011,000000	Infestata e di contenimento
SR	MELILLI	12,000000	89012,000000	Infestata e di contenimento
SR	NOTO	13,000000	89013,000000	Infestata e di contenimento
SR	PACHINO	14,000000	89014,000000	Infestata e di contenimento
SR	PALAZZOLO ACREIDE	15,000000	89015,000000	Infestata
SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	20,000000	89020,000000	Infestata
SR	PRIOLO GARGALLO	21,000000	89021,000000	Cuscinetto
SR	ROSOLINI	16,000000	89016,000000	Infestata e di contenimento
SR	SIRACUSA	17,000000	89017,000000	Infestata
SR	SOLARINO	18,000000	89018,000000	Infestata
SR	SORTINO	19,000000	89019,000000	Infestata
TP	ALCAMO	1,000000	81001,000000	Infestata
TP	BUSETO PALIZZOLO	2,000000	81002,000000	Infestata e di contenimento
TP	CALATAFIMI	3,000000	81003,000000	Infestata ex cuscinetto
TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	4,000000	81004,000000	Infestata e di contenimento
TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	5,000000	81005,000000	Infestata
TP	CASTELVETRANO	6,000000	81006,000000	Infestata e di contenimento
TP	CUSTOMACI	7,000000	81007,000000	Infestata e di contenimento
TP	ERICE	8,000000	81008,000000	Infestata e di contenimento
TP	FAVIGNANA	9,000000	81009,000000	Infestata e di contenimento
TP	GIBELLINA	10,000000	81010,000000	Infestata e di contenimento
TP	MARSALA	11,000000	81011,000000	Infestata e di contenimento
TP	MAZARA DEL VALLO	12,000000	81012,000000	Infestata e di contenimento
TP	PACECO	13,000000	81013,000000	Infestata e di contenimento
TP	PANTELLERIA	14,000000	81014,000000	Infestata e di contenimento
TP	PARTANNA	15,000000	81015,000000	Infestata ex cuscinetto
TP	PETROSINO	24,000000	81024,000000	Infestata e di contenimento
TP	POGGIOREALE	16,000000	81016,000000	Infestata ex cuscinetto
TP	SALAPARUTA	17,000000	81017,000000	Infestata ex cuscinetto
TP	SALEMI	18,000000	81018,000000	Infestata e di contenimento
TP	SAN VITO LO CAPO	20,000000	81020,000000	Infestata e di contenimento
TP	SANTA NINEA	19,000000	81019,000000	Infestata
TP	TRAPANI	21,000000	81021,000000	Infestata e di contenimento
TP	VALDERICE	22,000000	81022,000000	Infestata e di contenimento
TP	VITA	23,000000	81023,000000	Infestata ex cuscinetto

Allegato B

**PIANO DI AZIONE REGIONALE
DI ATTUAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI
CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO,
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5,
DEL DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2011**

1 Ambito di applicazione

Il presente piano di azione deve essere applicato su tutte le aree delimitate, in cui sono state rinvenute piante sensibili colpite dal punteruolo (*Rhynchophorus ferrugineus*), secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 7 febbraio 2011 (in appresso denominato D.M.) e dalla decisione della Commissione n. 2010/467/CE (vedasi elenco di cui all'allegato A).

Nelle aree oggetto di nuove infestazioni, riscontrate per la prima volta a partire dall'anno 2010, si continuano ad applicare le misure ufficiali previste dal piano di azione regionale approvato con decreto n. 2 del 7 gennaio 2011, che, per completezza e organicità, si riportano integralmente.

Tutte le azioni previste sono attuate per la protezione delle seguenti piante riconosciute sensibili, il cui fusto ha un diametro basale superiore a 5 cm.: *Areca catechu*, *Arecastrom romanzoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.

Nel caso in cui il servizio Fitosanitario regionale accerti attacchi di punteruolo su specie vegetali non comprese nel suesposto elenco, il presente piano verrà applicato anche per esse.

Si ritiene opportuno sottolineare che, a livello regionale, i risultati dei controlli annuali evidenziano la continua e inarrestabile espansione dell'infestazione, in quanto le metodiche di contenimento finora attuate non si sono mostrate risolutive.

A riguardo, si possono così individuare le principali criticità riscontrate:

- assenza di adeguati strumenti di lotta, soprattutto nei primi anni della presenza dell'insetto;
- difficoltà di adottare misure fitosanitarie comprensoriali;
- comportamento molto più aggressivo su *P. canariensis* rispetto alle altre specie sensibili tipiche degli areali di origine, dove l'insetto è endemico;
- vasto bacino di soggetti titolari di specie sensibili, costituiti da numerose ed a volte eterogenee tipologie di utenti, non sempre facilmente raggiungibili e/o disponibili a recepire le indicazioni del servizio Fitosanitario.

Le amministrazioni comunali, per effetto dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. e del combinato disposto dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", concorreranno utilmente alla salvaguardia delle palme, attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie del piano di azione, curando l'emanazione di atti/ordinanze per la loro attuazione, anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano.

1. Importazioni e spostamenti

L'importazione dei vegetali sensibili importati da Paesi terzi, è consentita solo se la merce è accompagnata da un certificato riportante, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali, sono stati coltivati, per un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione, in un luogo di produzione:

- i) registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e
- ii) in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito a protezione fisica totale, per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;
- iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali, effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

L'importatore o l'agente doganale che intende importare vegetali sensibili nella Regione, secondo i requisiti sopra indicati, effettua la specifica richiesta all'ufficio provinciale del servizio Fitosanitario, competente per il luogo di destino (punto di entrata). L'istanza deve essere redatta sul modello previsto dal servizio Fitosanitario, per i controlli alle importazioni.

A seguito della richiesta, verranno operati i controlli documentali, d'identità e fitosanitari, al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I vegetali così importati, possono essere successivamente movimentati, previo rilascio dell'autorizzazione all'uso dello specifico passaporto delle piante, solo se, dal momento dell'introduzione nel territorio italiano, sono stati coltivati per almeno un anno in un sito a protezione fisica totale con reti di metalliche e, nei controlli trimestrali disposti dal servizio Fitosanitario, non sono state riscontrate manifestazioni di *R. ferrugineus*.

Per quanto riguarda i vegetali sensibili originari della Repubblica Italiana o da altri paesi comunitari, gli stessi possono essere spostati, anche in ambito regionale, soltanto se accompagnati da un passaporto delle piante comunitario. Inoltre le piante, prima dello spostamento, devono essere coltivate e tenute in un sito a protezione fisica totale, per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, o essere sottoposte a trattamenti preventivi adeguati. In ogni caso, non devono essere state rilevate manifestazioni dell'insetto, nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

MISURE UFFICIALI NELLE AREE INFESTATE A PARTIRE DALL'ANNO 2010**2 Monitoraggio**

Nelle aree di nuova o recente infestazione, ex zone indenni o "cuscinetto", allo scopo di conoscere l'evoluzione della diffusione del punteruolo rosso ed intervenire tempestivamente per il suo contenimento, il servizio Fitosanitario regionale attua un monitoraggio intensivo.

Gli ispettori fitosanitari e il personale tecnico di supporto, ove disponibile, eseguono annualmente, con la collaborazione delle amministrazioni comunali, per quanto di loro competenza, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni visive.

Le operazioni di monitoraggio sono tese alla ricerca dei primi sintomi dell'infestazione, ponendo particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra, quali:

- rachidi fogliari spezzati;
- foglie (pinne) più o meno seghettate;
- presenza di rosone o bozzoli sui rachidi fogliari;
- torsione delle foglie e asimmetria della chioma.

Occasionalmente, l'attacco può essere localizzato alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente, emettendo un odore di tessuti marcescenti e in fermentazione.

3 Obbligo di comunicazioni

Avendo riguardo alla notifica annuale di cui all'art.6 del D.M., i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili, che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni, comprese le zone cuscinetto, sono obbligati a darne immediata comunicazione al servizio Fitosanitario regionale competente per territorio (vedasi modello ed elenco in allegato al decreto n. 2 del 7 gennaio 2011), che dispone specifici accertamenti fitosanitari, per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e valutare le misure fitosanitarie più opportune.

In tutti i casi in cui è accertata la presenza dell'insetto, o suoi sintomi d'infestazione negli areali sopra descritti, il servizio Fitosanitario regionale ne dà comunicazione alla competente amministrazione comunale e al servizio Fitosanitario centrale, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art.6 del D.M..

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate, comunicano al servizio Fitosanitario regionale la data d'inizio degli interventi previsti dal presente piano, utilizzando il modello di cui all'allegato al decreto n. 2 del 7 gennaio 2011. Nel caso in cui venga scelto l'intervento curativo, lo stesso è soggetto a nulla osta preventivo del servizio Fitosanitario.

4 Interventi preventivi sulle palme sensibili non infestate

La strategia di difesa di tipo preventivo dal *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), si basa sull'utilizzo di accorgimenti tecnici, che evitino o limitino la possibilità d'insediamento dell'organismo nocivo sulle palme, consistenti in:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del parassita;
- idonea potatura di foglie e infiorescenze secche da effettuarsi nel periodo invernale, quando gli adulti riducono sensibilmente i voli, con eliminazione dei residui ottenuti;

- evitare i tagli delle foglie verdi durante il periodo primaverile-estivo o, se proprio indispensabili, coprire e disinfettare le ferite con mastici eventualmente associati a insetticidi autorizzati per l'uso, in quanto la superficie di taglio è attrattiva nei confronti dell'insetto. Se i tagli sono effettuati in inverno, quando l'attività di volo dell'insetto è minore, bisogna tenere in considerazione che le ferite possono essere suscettibili di attacchi fungini, in quanto cicatrizzano più lentamente;
- trattamenti con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati (in generale nei giardini domestici si possono usare solo prodotti per piante ornamentali "PPO"; nelle aree pubbliche solo prodotti registrati su alberature stradali, parchi pubblici, etc.). In ogni caso, tenuto conto della possibilità di autorizzazioni concesse dal Ministero della salute solo temporaneamente, è opportuno contattare preventivamente il servizio Fitosanitario regionale, per acquisire informazioni aggiornate sui prodotti autorizzati, o formulazioni contenenti nematodi entomoparassiti (vedasi allegati n. 1 e 2) idoneamente formulati. I volumi di soluzione da utilizzare devono essere adeguati alla dimensione della palma ed assicurare la copertura, con cadenza mensile, dalla primavera all'autunno.

5 Misure di eradicazione e contenimento dell'organismo nocivo

Si ritiene d'individuare preferenzialmente nell'abbattimento e distruzione delle piante attaccate, la misura ufficiale di elezione da applicare nelle zone di nuova infestazione, al fine di tentare la salvaguardia delle aree ancora indenni.

L'abbattimento della pianta e la distruzione della porzione infestata, con le modalità indicate di seguito, sono obbligatori ai fini dell'eradicazione dell'infestazione. Nel caso di esemplari con particolare valenza storico/paesaggistica e/o soggetti ad attacchi iniziali, il servizio Fitosanitario può autorizzare, in alternativa all'abbattimento, l'intervento curativo con prodotti fitosanitari e/o con il risanamento meccanico.

5.1 Abbattimento e distruzione di piante infestate dal punteruolo rosso

L'abbattimento di una pianta infestata da punteruolo rosso è finalizzato alla distruzione dell'organismo nocivo, che è presente al suo interno, nei suoi diversi stadi evolutivi di larva, pupa (in pupari) ed adulto.

Nella quasi totalità dei casi, la colonia infestante s'insedia nella porzione apicale della palma, prediligendo come nutrimento i giovani tessuti contigui dell'unica gemma apicale. Le gallerie larvali sono pure presenti nei tessuti vegetali circostanti la gemma ed i pupari sono, di norma, posizionati negli strati più superficiali dello stipite e, spesso, emergono dai grossi e carnosi piccioli fogliari. Pertanto, la parte di fusto, che non presenta gallerie e/o cavità e/o marciumi, può ritenersi non infestata.

A riguardo, si ritiene opportuno che sia abbattuta contemporaneamente alla parte infestata, anche la parte in cui non sono presenti gallerie e/o cavità e/o marciumi, in quanto se lasciata in "piedi", tale porzione di vegetale perde di stabilità e rappresenta quindi un rischio per persone, animali e cose ad essa circostanti.

La parte non infestata della palma costituisce un residuo vegetale, che non richiede particolari misure per l'abbattimento e lo smaltimento, se non quelle previste per qualsiasi altro residuo di natura vegetale. Gli interventi sulla porzione non infestata possono, quindi, essere effettuati in modo differenziato e differito nel tempo, rispetto alla parte infestata, purché la porzione di fusto, eventualmente lasciata in piedi, sia trattata con paste protettive per impedire reinfezioni. Nel caso in cui l'infestazione riguardi la parte basale del fusto, è obbligatorio eseguire gli interventi di abbattimento e distruzione dell'intera pianta.

Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo della/e pianta/e infestata/e, comunica all'ufficio competente del servizio Fitosanitario, a mezzo fax o mail, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, la data di avvio delle operazioni di abbattimento e smaltimento della parte infestata del vegetale. La suddetta comunicazione, da effettuare utilizzando il modello di cui all'allegato 1 punto A del decreto n. 2 del 7 gennaio 2011, è finalizzata a consentire i controlli e le azioni di supporto di competenza del servizio Fitosanitario. Si precisa che tutti gli oneri sono a carico del titolare, fermo restando quanto eventualmente previsto a livello comunale o provinciale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di smaltimento e distruzione.

Di seguito si prescrivono le misure fitosanitarie da attuare per l'abbattimento e lo smaltimento delle piante o parti di piante, infestate dal punteruolo rosso:

- operare evitando giorni con forte piovosità, che possono rallentare l'esecuzione degli interventi, e giornate con ventosità eccessiva, che possono favorire il volo degli adulti;

- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta del materiale infestato sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza);
- procedere con il taglio della palma a sezioni successive, osservando con cura la sezione di taglio, considerando che la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi;
- raccogliere e confinare in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica;
- procedere alla soppressione tempestiva di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto, che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo quali: la raccolta manuale con confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica, la bruciatura con bruciatori a gas;
- procedere alla distruzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm;
- qualora non sia possibile effettuare la distruzione in loco e si debba trasportare il materiale infestato in un sito diverso da quello di abbattimento, è necessario confinare lo stesso in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/ o utilizzare per il trasporto camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- trasmettere all'ufficio competente del servizio Fitosanitario a mezzo fax o mail, entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori.
- Qualora invece lo smaltimento venga realizzato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal proprietario o conduttore della pianta, comprovante l'venuto corretto smaltimento del materiale infestato.

5.2 Interventi curativi per le palme ai primi stadi di infestazione

Qualora le palme infestate dal punteruolo rosso non siano compromesse per devalizzazione dell'apice vegetativo, i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di piante con particolare valore paesaggistico storico-ambientale, possono scegliere di eseguire interventi curativi, previo nulla osta dell'ufficio competente del servizio Fitosanitario. Gli oneri per il risanamento sono a carico dei proprietari e/o conduttori, così come la responsabilità connessa alle operazioni eseguite.

Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo della/e pianta/e infestata/e, comunica all'ufficio competente, a mezzo fax o mail, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, la data di avvio degli interventi curativi del vegetale, chiedendo contestualmente il nulla osta. Il servizio Fitosanitario si riserva di prescrivere la misura obbligatoria dell'abbattimento, di cui al punto 5.1, qualora dagli accertamenti effettuati risultasse che il livello di compromissione della pianta, non consente il suo risanamento. La suddetta comunicazione, da effettuare utilizzando il modello di cui all'allegato 1 punto B del decreto n. 2 del 7 gennaio 2011, è finalizzata a consentire i controlli e le azioni di supporto di competenza del servizio Fitosanitario.

Il risanamento delle palme infestate può essere effettuato con le seguenti misure fitosanitarie:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati (in generale nei giardini domestici si possono usare solo prodotti per piante ornamentali "PPO"; nelle aree pubbliche solo prodotti registrati su alberature stradali, parchi pubblici, etc.). In ogni caso, tenuto conto della scarsa disponibilità di prodotti efficaci e della possibilità di autorizzazioni concesse dal Ministero della salute solo temporaneamente, è opportuno contattare preventivamente il servizio Fitosanitario regionale, per acquisire informazioni aggiornate sui prodotti autorizzati, o formulazioni contenenti nematodi entomoparassiti (vedasi allegati n. 1 e 2) idoneamente formulati. I volumi di soluzione da utilizzare devono essere adeguati

ti alla dimensione della palma ed assicurare la copertura, con cadenza mensile, dalla primavera all'autunno;

- interventi di risanamento meccanico, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. (vedasi allegato n. 3)

Tutto il materiale vegetale infestato rimosso deve essere distrutto mediante idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm o per soppressione meccanica degli stadi vitali.

Entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione dei lavori di smaltimento, il titolare è altresì tenuto a trasmettere al servizio Fitosanitario apposita documentazione, comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori operati da terzi, la corretta esecuzione va attestata dalla ditta che li ha effettuati. Qualora invece lo smaltimento venga effettuato autonomamente da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma, comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato. Le palme sottoposte a questi interventi, anche se risanate, sono comunque suscettibili di successive infestazioni da parte del punteruolo rosso, per cui è necessario attuare in aggiunta gli interventi di cui al punto 4 (interventi preventivi).

Qualora tali interventi non abbiano realizzato il risanamento della palma, la stessa deve essere abbattuta e smaltita, con gli obblighi e le modalità descritte al punto 5.1, con tutti gli oneri a carico del titolare.

6 Sostituzione dei vegetali sensibili

Come previsto dal D.M., un'altra possibile attuazione delle misure fitosanitarie consiste nella sostituzione delle piante sensibili, con particolare riferimento a Phoenix canariensis, già individuate nel precedente paragrafo 1, con specie non sensibili.

Tale intervento potrà essere attuato anche in via preventiva, dando la preferenza all'utilizzo di essenze vegetali autoctone tipiche dell'areale mediterraneo, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti adottati dagli enti locali, in materia di verde urbano.

L'intervento di sostituzione dovrà essere attentamente valutato, nei casi di palme con particolare valenza storico-paesaggistica-ambientale.

7 Formazione e informazione

I servizi Fitosanitari regionali promuovono, con la collaborazione degli enti territoriali, azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale;
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche, per evitare l'introduzione e la diffusione del R ferrugineus, con particolare riferimento alla individuazione dei sintomi iniziali, alle operazioni di pulizia, prevenzione e cura;
- promozione d'iniziative di collaborazione tra comuni, ditte di manutenzione del verde e altri soggetti, per la corretta applicazione delle misure di profilassi;
- promozione d'iniziative per stimolare la diffusione di servizi di triturazione, compostaggio, trattamento termico e smaltimento di materiale vegetale.

8 Misure ufficiali nelle zone infestate di contenimento

L'art. 2 del D.M. classifica come "zone di contenimento", le aree infestate in cui i risultati dei controlli annuali degli ultimi tre anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione del punteruolo rosso, nonché dell'eradicazione entro un periodo supplementare di un anno. Pertanto, sono state delimitate le zone di contenimento, sulla base delle verifiche effettuate dal servizio Fitosanitario (vedasi elenco di cui all'allegato A), in cui per almeno tre anni consecutivi i risultati del monitoraggio hanno confermato le condizioni suddette.

In tali aree non vige l'obbligo della comunicazione immediata al servizio Fitosanitario del rinvenimento del punteruolo o di constatazione di sintomi sospetti, tuttavia sono obbligatorie le misure fitosanitarie di seguito descritte.

8.1 Comunicazioni

Nelle aree di contenimento chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo, può darne comunicazione all'ufficio

provinciale del servizio Fitosanitario regionale, competente per territorio, che può disporre accertamenti specifici.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate, sono tenuti a comunicare all'ufficio suddetto la data d'inizio dell'eventuali operazioni di abbattimento degli esemplari colpiti, secondo le modalità conformi al presente piano di azione.

8.2 Monitoraggio

Considerata l'impossibilità di eradicazione, le azioni di monitoraggio nelle aree di contenimento potranno essere mirate alla individuazione delle attività di volo dell'organismo nocivo, con l'utilizzo di trappole al feromone, al fine di trarre utili indicazioni per gli interventi fitosanitari.

Verranno privilegiate, a riguardo, le zone di confine con le aree cuscinetto. Altresì, attraverso controlli visuali, potrà essere valutata l'intensità di diffusione delle infestazioni nelle specie di palme sensibili, diverse da P.canariensis, ed in altri vegetali.

8.3 Misure nelle zone di contenimento

Nei casi d'infestazione avanzata, non suscettibile d'interventi curativi, sono obbligatori l'abbattimento della pianta e la distruzione della porzione infestata, nel rispetto dei criteri di cui al par. 5.1. Negli altri casi, gli interventi curativi adottabili per le palme ai primi stadi d'infestazione, sono identici a quelli evidenziati nel par. 5.2, senza obbligo di nulla osta preventivo e di comunicazioni al servizio Fitosanitario.

Per gli interventi preventivi valgono le stesse indicazioni tecniche di cui al par. 4 del presente piano.

I prodotti fitosanitari registrati sono quelli per piante ornamentali, indicati dal piano d'azione nazionale (vedasi allegato 2). Altri formulati oggetto di autorizzazioni temporanee del Ministero della salute, sono riportati in apposita scheda consultabile alla finestra "Punteruolo rosso" nel sito www.regione.sicilia.it dell'Assessorato risorse agricole ed alimentari, costantemente aggiornata dal servizio Fitosanitario. L'eventuali nuove autorizzazioni definitive saranno riportate nel suddetto sito.

Considerata la diffusione generalizzata dell'insetto nelle aree interessate, non è previsto l'impiego di tecniche di cattura massale, con l'utilizzo di trappole a feromone.

Come strategia di lungo termine è, invece, raccomandata la misura di sostituzione dei vegetali sensibili, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al par. 6.

9 Informazione e divulgazione

Il servizio Fitosanitario regionale cura le azioni d'informazione e divulgazione, in armonia con quanto previsto dal piano di azione nazionale, e vigila in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione.

Allegato 1

Estratto dal "Piano d'azione nazionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Rhynchophorus ferrugineus s- Punteruolo rosso della palma".

Le regole per una corretta applicazione dei nematodi:

- 1) circoscrivere l'impiego alla primavera e all'autunno;
- 2) al momento del trattamento la pianta deve essere umida per consentire la mobilità dei nematodi, ma non saturo di acqua;
- 3) versare il contenuto della confezione in un contenitore con almeno 3-4 litri di acqua a temperatura ambiente (15-20°C) e mescolare sino a disperderlo completamente;
- 4) travasare la miscela in un normale annaffiatore per un'applicazione diretta o pompa a spalla o altro applicatore con il volume d'acqua necessario per l'applicazione, sempre senza usare acqua fredda;
- 5) rimuovere eventuali filtri più sottili ed utilizzare ugelli di almeno 0,5 mm di diametro (meglio 0,8 - 1mm);
- 6) distribuire la sospensione o direttamente con l'annaffiatore o a mezzo di attrezzature a bassa pressione, max 2-3-bar;
- 7) agitare la sospensione anche durante l'applicazione per evitare il deposito dei nematodi sul fondo e garantire una distribuzione omogenea del prodotto;
- 8) assicurare una buona umidità della pianta anche nelle settimane successive all'applicazione, con irrigazioni frequenti ma senza dilavare;
- 9) lavare le attrezzature prima dell'impiego al fine di evitare la presenza di residui di fitofarmaci;
- 10) trattare con temperature comprese tra i 13-15°C e i 22°C;
- 11) trattare durante le ore o nelle giornate meno luminose.

Allegato 2

Estratto dal "Piano d'azione nazionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus*- Punteruolo rosso della palma".

PPO - Prodotto per Piante Ornamentali (*)

Sostanza attiva	Formulato commerciale	Formulato
Cipermetrina	Cip	Liquido pronto all'uso
Cipermetrina	Ciperbloc	Liquido pronto all'uso
Dimetoato	Floralia	Polvere bagnabile
Fluvalinate	Mavrik Casa Giardino	Polvere bagnabile
Fluvalinate	Mavrik Pronto Uso	Liquido pronto all'uso
Fluvalinate	Tau Al	Liquido pronto all'uso

(*) In questa tabella sono riportati a titolo puramente indicativo i formulati che possono essere applicati come PPO sulle palme contro il punteruolo rosso. Sono stati esclusi i formulati aerosol e quei prodotti che non hanno efficacia per il brevissimo tempo di persistenza.

Allegato 3**ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA DENDROCHIRURGIA**

L'intervento di dendrochirurgia deve essere associato a tutte le precauzioni per impedire la diffusione dell'insetto:

- evitare di operare in giornate molto ventose;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma con teli o film plastici al fine di agevolare la raccolta del materiale infestato tagliato;
- cippatura del materiale asportato preferibilmente in loco;
- trasporto del materiale di risulta con mezzi chiusi, telonati e adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione accidentale degli adulti che hanno la capacità di volare.

Quando l'attacco è limitato e circoscritto a poche foglie si può intervenire con l'asportazione delle sole foglie interessate dall'attacco e di quelle contigue che sono ancora sane.

L'intervento di dendrochirurgia inizia con l'asportazione della parte centrale della chioma cercando di preservare le foglie basali, spesse e ricche di sostanze di riserva, capaci di attività fotosintetica per agevolare il germogliamento dell'apice.

A differenza della potatura che procede dal basso verso l'alto, il taglio dovrebbe iniziare dall'apice, dall'esterno verso l'interno, per discendere gradualmente fino ad arrivare ai tessuti sani. Praticamente però, essendo l'operatore costretto a lavorare in modo disagiato, per asportare le parti più alte si è costretti ad eliminare in molti casi anche quelle più basse le quali per essere mantenute devono risultare comunque vitali e prive di ogni traccia di infestazione.

In entrambi i casi, una volta accertata l'assenza di gallerie, larve, bozzoli e fori si modella la superficie per dare una forma sferica alla parte superiore dello stipite tale da evitare il ristagno delle acque meteoriche sulla parte apicale della chioma, quindi si procede ad irrorazioni di soluzione insetticida associata a prodotti ad azione fungicida, al fine di garantire un'adeguata protezione della porzione oggetto dell'intervento in quanto l'apertura di ferite attrae l'insetto.

(2011.26.2059)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2011.

Integrazione e modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1130 del 12 giugno 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1676 del 20 agosto 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale" come modificato a seguito di ordinanze del TAR di Palermo limitatamente all'art. 1, comma 1, del decreto del 17 dicembre 2009 "Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico all'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale";

Considerato che per mero errore materiale le tariffe per le prestazioni di dialisi continua e automatizzata riportate nel predetto decreto non sono quelle corrette di cui invece al decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004;

Rilevato inoltre che l'articolazione della rete nefrologica regionale è caratterizzata da una elevata presenza di strutture dialitiche private e che, conseguentemente, è necessario assicurare un raccordo funzionale per garantire ai pazienti una maggiore tutela assistenziale;

Ravvisata la necessità di ricondurre a criteri di maggiore efficacia ed uniformità il sistema di assistenza dialitica in Sicilia, al fine di perseguire un tendenziale allineamento alle medie nazionali ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale con particolare riferimento al contenimento degli ambiti di inappropriatazza, assicurando contestualmente un sistema assistenziale che garantisca elevati standard e livelli di qualità delle prestazioni erogate;

Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;

Ritenuto necessario provvedere a introdurre un sistema di qualità sulla scia del Quality improvement per l'end stage renal disease al quale fare corrispondere un sistema premiante di tipo economico;

Considerato che a tale scopo si rende necessario istituire una apposita commissione regionale paritetica che, utilizzando quali parametri di misura di qualità l'adeguatezza dialitica, i livelli di Hb, il consumo di ESA, i livelli di prodotto calcio fosforo, il consumo di calcio mimetici, chelanti del fosforo e di vitamina D, ha il compito di identificare i criteri e le modalità di riconoscimento della premialità per i centri privati e pubblici che avranno conseguito gli standard qualitativi fissati e verificati nel corso di appositi audit periodici;

Ritenuto, in considerazione anche dell'esito dell'incontro del 4 maggio 2011 con le associazioni ADIP e ASCEA rappresentative dei centri di dialisi e degli interessi dei pazienti, di dover procedere alla integrazione e modifica del decreto n. 1676 del 20 agosto 2009 e sim. delle parti relative alle tariffe di cui all'art. 3, mentre restano vigenti le disposizioni di cui agli artt. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 -

8, nonché di integrare l'art. 1 del decreto 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

L'ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo della funzione renale, presso centri di dialisi privati accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base di una certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo ad essa dipendente o convenzionato, che attesti l'insufficienza renale cronica terminale e la necessità del trattamento sostitutivo. In casi particolari di urgenza in cui il paziente accede direttamente al centro di dialisi privata, al fine di garantire la continuità assistenziale, tale certificazione dovrà essere acquisita entro 15 giorni dall'inizio del trattamento stesso, e trasmessa in copia all'azienda sanitaria provinciale di appartenenza del paziente, unitamente al modulo di consenso informato per l'inizio del trattamento dialitico.

Art. 2

I valori tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trattamento individuate dai rispettivi codici sono i seguenti:

1. trattamenti standard eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in acetato o bicarbonato standard con codice 39.95.1 tariffa pari ad euro 154,94;
2. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane sintetiche a basso flusso con codice 39.95.4 tariffa pari ad euro 192,00;
3. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane biocompatibili ad alto flusso con coefficiente UF superiore a 40 mm HG con un tetto massimo del 20% con codice 39.95.5 tariffa pari ad euro 200,00;
4. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane sintetiche ad alta permeabilità e molto biocompatibili (trattamenti convettivi e/o diffusivo-convettivi) con un tetto massimo del 20% con codice 39.95.7 tariffa pari ad euro 220,00.

La specificazione delle varie tipologie di trattamenti ai fini della classificazione tariffaria di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo sarà definita in apposita successiva circolare.

Art. 3

Per ogni paziente in trattamento dialitico viene mantenuta, quale prestazione aggiuntiva, da erogarsi con cadenza mensile, la voce 89.03.0 (anamnesi e valutazione complessa) pari ad euro 20,66.

Art. 4

Con ulteriore provvedimento verrà introdotto, dall'1 luglio 2011, un sistema di valutazione della qualità delle prestazioni erogate al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità per l'end stage renal disease. A tale scopo viene istituita un'apposita commissione regionale paritetica che, utilizzando quali parametri di misura di qualità l'adeguatezza dialitica, i livelli di HB, il consu-

mo di ESA, i livelli di prodotto calcio fosforo, il consumo di calcio mimetici, chelanti del fosforo e di vitamina D, ha il compito di identificare i criteri e le modalità di riconoscimento della premialità per i centri privati e pubblici che avranno conseguito gli standard qualitativi fissati e verificati nel corso di appositi audit periodici.

Art. 5

Con il medesimo provvedimento di cui al precedente art. 4 verrà definita l'indennità da riconoscere dall'1 luglio 2011 ai centri di dialisi privati e pubblici che operano in aree disagiate o a prevalente vocazione turistica sulla base di criteri che verranno definiti dalla commissione regionale.

Art. 6

Per le finalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è destinata ai centri privati la somma di euro 2 milioni per il 2011 e di euro 4 milioni per il 2012, mentre per il settore pubblico dei criteri suddetti si terrà conto in sede di finanziamento delle aziende sanitarie.

Art. 7

La decorrenza delle tariffe determinate con il decreto n. 1676 del 20 agosto 2009, per i motivi di cui in premessa, viene fissata dall'1 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La decorrenza del presente decreto è fissata dall'1 gennaio 2011 con validità fino al 31 dicembre 2012.

Art. 8

Le tariffe per le prestazioni di dialisi continua e automatizzata sono quelle di cui al decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004.

Art. 9

Restano confermate le disposizioni di cui agli artt. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 di cui al decreto n. 1676 del 20 agosto 2009.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 12 maggio 2011.

RUSSO

(2011.26.2004)102

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impegno transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni (rep. atti n. 159/CSR del 23 settembre 2010);

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività

sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Considerato che il contenuto della intesa anzidetta è stato già portato a conoscenza dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca applicazione della stessa intesa nel territorio regionale al fine di dare concreta applicazione a quanto convenuto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto sulla base della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 1 dell'Intesa in parola di non dovere in atto stabilire limiti più restrittivi rispetto a quelli indicati;

Ritenuto, altresì, di dovere stabilire ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'Intesa e al fine di ottemperare alle attività di monitoraggio, un apposito flusso informativo prevedendo che i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione trasmettano al servizio IV del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico entro la fine del mese di febbraio del 2012 e del 2013 i dati concernenti gli operatori che si avvalgono del presente provvedimento relativamente alle annualità precedenti ed entro la fine del mese di agosto del 2013 i dati aggiornati al 30 giugno dello stesso anno;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è adottata ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'allegato A accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.

Art. 2

Per gli effetti di cui all'articolo 1 le aziende sanitarie provinciali della Regione e gli operatori del settore alimentare interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.

Entro la fine del mese di febbraio del 2012 e del 2013 ed entro la fine del mese di agosto del 2013 i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione sono tenuti a trasmettere al servizio IV del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute i dati concernenti gli operatori che si avvalgono della deroga con riferimento, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2011, del 31 dicembre 2012 e del 30 giugno 2013.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 giugno 2011.

BORSELLINO

Allegato A

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni (rep. atti n. 159/CSR del 23 settembre 2010).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 8, lettera a) del citato regolamento CE n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista l'intesa in materia di deroga transitoria per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ai sensi dei regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004, sancita da questa Conferenza nella seduta del 25 gennaio 2007 (rep. atti n. 6/CSR), che, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità, al termine del periodo transitorio di tre anni a partire dall'1 gennaio 2006, di rivalutare la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data;

Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa in oggetto, diramato alle regioni e province autonome con lettera in data 11 gennaio 2010;

Vista la nota del 25 gennaio 2010 con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole e ha chiesto di non procedere all'incontro tecnico convocato al riguardo per il 10 febbraio 2010;

Vista la nota in data 1 febbraio 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di intesa in parola;

Vista la lettera in data 4 febbraio 2010 con la quale la citata versione è stata diramata alle regioni e province autonome;

Vista la nota in data 8 febbraio 2010 con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità ha espresso in ordine a detta nuova versione dello schema di intesa in parola l'avviso tecnico favorevole;

Viste le lettere in data 10 febbraio 2010 e in data 19 febbraio 2010 con le quali è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere le proprie eventuali osservazioni al riguardo;

Vista la nota in data 15 settembre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Vista la nota in data 20 settembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di intesa di cui trattasi;

Vista la lettera in data 21 settembre 2010 con la quale la definitiva versione dello schema di intesa in parola è stata diramata alle regioni e province autonome;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa:

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati;

Premesso che:

— dall'analisi dei dati derivanti dai piani di controllo sul latte crudo bovino, effettuati nel periodo 2007-2008, trasmessi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia, rispettivamente, con note n. prot. 408 del 9 aprile 2009 e n. prot. H1.2009.0012609 del 6 aprile 2009, è scaturita l'indicazione di mantenere in atto la possibilità di utilizzo del latte «non conforme» ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del reg. CE n. 853/2004, con destinazione vincolata alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e con la fissazione di limiti progressivamente decrescenti;

— è opportuno, comunque, definire, per il latte in deroga, tenori massimi per i germi e per le cellule somatiche;

— le misure previste dalla presente intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del regolamento CE n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso regolamento;

Il Governo, le Regioni e le Province autonome convengono che:

Art. 1

1. È consentito, fino al 30 giugno 2013, l'impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche, per la produzione di formaggi con un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai sessanta giorni e per i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme, alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.

2. Gli operatori del settore alimentare e le aziende bovine da latte che non sono in grado di rettificare la situazione di non conformità ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche sono autorizzati ad avvalersi della possibilità di cui al comma 1 a condizione che il latte sia rispondente ai seguenti requisiti:

— dall'1 gennaio 2011 il latte crudo bovino deve avere un tenore in germi inferiore a 200.000/ml. ed un tenore in cellule somatiche inferiore a 700.000/ml. calcolati sulla media geometrica mobile conformemente al regolamento CE n. 853/2004;

— dal 30 giugno 2011 il tenore in germi a 30° C deve essere conforme al regolamento n. 853 ed il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a 600.000/ml. calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al regolamento CE 853/2004;

— dal 30 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a 500.000/ml. calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al regolamento CE n. 853/2004.

3. Le creme, il siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte di cui al comma 1 devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione, ad un trattamento termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione.

4. Il latte che non risponde ai requisiti di cui al comma 2 non può essere destinato al consumo umano.

Art. 2

1. Nel periodo di impiego del latte di cui all'articolo 1, l'operatore di cui al comma 2 dell'articolo 1 è tenuto a dimostrare di avere adottato misure finalizzate a rettificare la situazione.

2. Sono fatti salvi gli obblighi dei controlli igienico-sanitari previsti dall'allegato III, sezione IX, capo I, parte III, del regolamento CE n. 853/2004 e dall'allegato IV del regolamento CE n. 854/2004.

3. L'operatore di cui al comma 2 dell'articolo 1 che, a seguito di analisi in autocontrollo, dimostra di rispettare nuovamente i criteri di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche è autorizzato a riprendere la consegna del latte per il consumo umano anche per la produzione di prodotti diversi da formaggi con maturazione superiore di sessanta giorni.

4. Entro la fine del mese di febbraio del 2012 e del 2013 ed entro la fine del mese di agosto del 2013 i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione sono tenuti a trasmettere al servizio 4° del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute i dati concernenti gli operatori che si avvalgono del presente provvedimento con riferimento, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2011, del 31 dicembre 2012 e del 30 giugno 2013.

Art. 3

1. Dal 30 giugno 2013 il Ministero della salute, su proposta delle regioni e province autonome, potrà rivalutare il presente provvedimento per particolari tipologie di prodotti per i quali, tenendo conto

delle informazioni trasmesse dalle regioni e province autonome, la tipologia di allevamento e di produzione non consente il raggiungimento dei parametri per cellule somatiche e tenori in germi di cui al regolamento CE n. 853/2004.

Il segretario:
Siniscalchi

Il presidente:
Fitto

(2011.25.1948)102

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, concernente la "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", rep. atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3637/C, prot. n. 105485 del 10 agosto 2010 con oggetto "Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Considerato che il contenuto dell'accordo anzidetto è stato già portato a conoscenza dei servizi veterinari e medici delle aziende unità sanitarie provinciali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca applicazione dello stesso Accordo;

Rilevato che il regolamento CE n. 852 del 2004 non prevede, ai fini della registrazione delle imprese alimentari, l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'Azienda sanitaria provinciale competente e che quindi, a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'operatore del settore alimentare può intraprendere l'esercizio della attività stessa;

Considerato che il servizio entrate erariali e proprie del dipartimento regionale finanze e credito ha chiarito, alla stregua di ampie ed articolate premesse, che la dichiarazione di inizio attività semplice non è da sottoporre a tassazione regionale;

Rilevato che il sopra citato decreto legislativo n. 194 del 2008 prevede, al comma 3 dell'articolo 2, che "Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento CE n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio" e che, nel caso della dichiarazione di inizio attività semplice, gli adempimenti a carico dell'autorità competente sono ridotti al minimo (semplice annotazione dei dati dell'operatore) e tali da non richiedere il pagamento di una tariffa;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto di dovere dare attuazione all'Accordo in questione e di dovere rinviare ad un successivo provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto la definizione delle attribuzioni dell'auto-

rità competente, la definizione delle modalità di registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004 e la definizione dei nuovi criteri per la formazione degli operatori del settore alimentare;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è adottato ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'allegato A accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Art. 2

Con successivo decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento si provvederà a definire le attribuzioni dell'autorità competente, le modalità di registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004 e i nuovi criteri per la formazione degli operatori del settore alimentare.

La registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004 dovrà avvenire con il meccanismo della dichiarazione di inizio attività semplificata mediante comunicazione al servizio unico per le attività produttive o al corrispondente ufficio del comune ove ha sede l'impresa alimentare che provvederà a fornire comunicazione all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

L'avvio dell'attività dell'impresa alimentare assoggettata all'obbligo della registrazione può avvenire, nei casi espressamente previsti, con le modalità disciplinate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3637/C, prot. n. 105485 del 10 agosto 2010 citate in premessa.

Nessun onere è dovuto dall'impresa alimentare che effettua la registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 giugno 2011.

BORSELLINO

Allegato A

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Rep. atti n. n. 59/CSR del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare

l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme di igiene generale ai fini della sicurezza alimentare propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di cui ai regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004;

Visto l'Accordo sancito con proprio atto rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

Considerato che, a seguito di talune criticità osservate nel primo periodo di applicazione del predetto Accordo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lettera in data 30 aprile 2009, hanno inviato uno schema di nuovo Accordo nella materia di cui trattasi, sostitutivo del più volte richiamato Accordo del 9 febbraio 2006 (rep. atti n. 2470);

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 maggio 2009, i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno assunto l'impegno di predisporre una nuova versione dello schema di Accordo in parola alla luce degli approfondimenti condotti nel corso della riunione medesima;

Vista la lettera in data 23 giugno 2009 con la quale l'anzidetto Ministero ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo che interessa, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome in data 30 giugno 2009;

Vista la nota in data 24 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di Accordo in oggetto che tiene conto anche delle osservazioni successivamente acquisite dalle Associazioni di categoria;

Vista la lettera in data 4 agosto 2009 con la quale tale nuovo schema dell'Accordo in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la lettera del 23 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni formulate dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato sullo schema di Accordo di cui trattasi;

Vista la lettera in data 7 gennaio 2010 con la quale tali osservazioni sono state portate a conoscenza del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome;

Considerato che, nel corso di una nuova riunione tecnica svoltasi il 21 gennaio 2010, è stata concordata una versione definitiva dello schema di Accordo, la quale recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Regioni e Province autonome;

Vista la nota in data 27 gennaio 2010 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto che recepisce quanto concordato nel corso del predetto incontro tecnico del 21 gennaio 2010;

Vista la lettera in data 1 febbraio 2010 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Vista la nota in data 11 febbraio 2010 con la quale la Regione Toscana, coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sulla predetta definitiva versione dello schema di Accordo relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", nei termini di cui all'allegato sub 1;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Il segretario:
Siniscalchi

Il presidente:
Fitto

Allegato sub 1

LINEA GUIDA APPLICATIVA
DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La presente linea-guida, predisposta in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, ha l'obiettivo di fornire agli opera-

tori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché precisare talune parti del sopra citato regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.

Le disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" si rivolgono a tutti gli operatori del settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004.

Spetta alle ASL attraverso i servizi medici e veterinari, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dell'applicazione del regolamento sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linea guida o specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome, secondo i principi generali previsti dal regolamento n. 882/2004.

1. Ambito di applicazione ed esclusioni

Produzione primaria

Il regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

- produzione primaria: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (reg. n. 178/2002, art. 3, punto 17);

- prodotto primario: "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca" (reg. n. 178/2002, art. 2, comma 2, lettera b).

È necessario definire, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E. nel documento guida relativo al regolamento n. 852, l'ambito di applicazione del regolamento nel contesto della produzione primaria tanto per i prodotti vegetali che per quelli di origine animale:

- produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;

- produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;

- produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;

- produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;

- produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento e l'imballaggio;

- pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;

- produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;

- produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;

- tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;

- raccolta di funghi, tartufi, bacche, lumache ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Le tipologie sopramenzionate, necessitano di registrazione/denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi del regolamento n. 852/2004.

Ambito locale

Al fine di definire l'ambito di applicazione del regolamento n. 852/2004, fermo restando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale", si ritiene utile riportare quanto già definito in merito nelle linee guida applicative del regolamento n. 853/2004, che analogamente all'art. 1, paragrafo 3, lett. C, esclude dal campo di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale".

Pertanto, è necessario definire cosa si intenda per:

- fornitura diretta;
- commercio al dettaglio;
- livello locale;
- piccolo quantitativo.

Per quanto riguarda la fornitura diretta, nel testo italiano dei regolamenti n. 852 e n. 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel regolamento n. 852 si parla di "... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale" (art. 1, comma 2, lettera c). Il regolamento n. 853 invece, riporta: "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale" (art. 1, comma 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione "esercizi commerciali al dettaglio".

Per quanto sopra, in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non riassume i prodotti stessi.

Per quanto riguarda la definizione di "commercio al dettaglio" si rimanda a quanto previsto dal reg. CE n. 178/2002, art. 3, punto 7: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso".

In conformità ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale.

Il concetto di "livello locale" deve essere definito, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine e il consumatore (11° considerando del regolamento).

È opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come "ambito nazionale".

Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Si sottolinea come l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, anche per il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro.

Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.

In ogni caso il dettagliante, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del regolamento CE n. 178/2002 relative alla rintracciabilità, che è oggetto di verifica da parte delle autorità competenti (così come individuate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193/2007), insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal regolamento n. 882/2004 e dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni "linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del regolamento n. 852 ha l'obbligo della rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che

acquista e ha quindi l'obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta.

2. Registrazione/DIA

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione/DIA, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dei regolamenti n. 852 e n. 853/2004.

Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all'autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità di un'«impresa alimentare» a sua volta definita come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» (art. 3 del reg. n. 178/2002). Sono registrati e quindi sottoposti a controllo ufficiale ai sensi del regolamento n. 852/2004 anche tutti gli stabilimenti di produzione primaria che non sono soggetti a riconoscimento ai sensi dei regolamenti n. 852 e n. 853/2004, con l'esclusione di quelli finalizzati alla produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.

Il regolamento n. 852/2004 non prevede ai fini della registrazione delle imprese alimentari, l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'ASL competente.

Le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione/DIA ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione/DIA prevista dal reg. n. 852/2004.

Salvo diversa specifica determinazione della Regione o Provincia autonoma l'anagrafe delle registrazioni è di competenza delle ASL.

Il titolare dell'industria alimentare effettua presso l'ASL in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi, o la vendita su aree pubbliche in assenza di laboratorio o deposito correlati), la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione/DIA. L'ASL (i servizi del dipartimento di prevenzione) effettua la registrazione secondo un tracciato record contenente almeno le informazioni di cui all'allegato A, punti da 1 a 5.

Ogni Regione provvederà, con specifico provvedimento, ad approvare apposita modulistica al fine di disporre di una dichiarazione circostanziata, non equivocabile e omogenea sul proprio territorio.

Per motivi organizzativi locali, è fatta salva la possibilità che le Regioni si avvalgano, con apposita regolamentazione, dei comuni per il ricevimento delle notifiche presentate dagli operatori del settore alimentare.

Modalità applicative della notifica per l'inizio di nuove attività o per le modifiche sostanziali (strutturali o di tipologia) di attività esistenti

La registrazione viene effettuata a seguito di una semplice notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province autonome.

L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Presupposto della notifica è che al momento della presentazione il titolare dichiara che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta (scarichi, ecc.).

L'operatore del settore alimentare deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attività.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso di false dichiarazioni, possono procedere alla denuncia ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti soggette all'obbligo di notifica ai sensi del reg. CE n. 852/2004.

La registrazione si deve basare su di un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale. Poiché i dati riferiti alle singole industrie devono essere raccolti in modo omogeneo sul territorio nazionale, nell'allegato A vengono elencati i dati minimi da registrare.

Ai fini della registrazione/DIA è facoltà delle Regioni e delle Province autonome di avvalersi di sistemi informativi, purché accessibili e consultabili da parte delle autorità competenti e che consentano alle medesime la conoscenza delle informazioni minime necessarie alla programmazione delle attività di controllo ufficiale.

Comunicazione relativa ai mezzi di trasporto di prodotti alimentari

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono gli ambiti e le modalità ai fini delle notifiche o delle comunicazioni dei mezzi di trasporto dei prodotti alimentari, a condizione che si raggiungano comunque gli obiettivi del presente Accordo.

3. Riconoscimento

Le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi sono soggette a riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 852/2004.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), di tale regolamento è infatti nella facoltà degli Stati membri di prescrivere, a norma della legislazione nazionale, il riconoscimento degli stabilimenti.

Considerato il ruolo strategico degli additivi e degli aromi nella produzione di tutti i prodotti alimentari e gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai regolamenti CE n. 1331/2008, n. 1332/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008 (CD. pacchetto F.I.A.P.: Food improvement agents package), che coinvolgono tra l'altro le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi, già disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997 n. 514, è da intendersi pertanto quale riconoscimento.

In tal senso i requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e degli aromi, già disciplinati dal D.M. 5 febbraio 1999, devono intendersi quelli previsti dall'allegato II del regolamento CE n. 852/2004.

Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione, continuano a valere le disposizioni di cui al D.P.R. n. 514/1997, nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria, ed in particolare gli articoli 1 e 2 del D.P.R. sopra citato.

Tenuto conto che nell'ambito delle disposizioni comunitarie sui Food improvement agents package (F.I.A.P.) unitamente agli additivi ed agli aromi sono stati disciplinati gli enzimi alimentari, anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi di cui al regolamento CE n. 1332/2008 devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto prescritto in materia di additivi ed aromi.

4. Deroghe

Con l'entrata in applicazione del «pacchetto igiene» e cioè dall'1 gennaio 2006 ed a seguito dell'applicazione della direttiva n. 2004/41/CE, sono decadute le deroghe concesse in base alla normativa comunitaria preesistente.

Da un punto di vista generale, è da notare che le misure nazionali da adottare eventualmente in conformità all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento n. 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato II dello stesso regolamento n. 852.

È opportuno sottolineare che i soggetti che intendono fare richiesta di deroga esaminino attentamente i regolamenti e ne facciano richiesta solo nei casi in cui sia effettivamente necessario. Alla luce di quanto detto, il numero e la qualità delle deroghe che verranno concesse per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali nelle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti sicuramente rispecchierà la «nuova filosofia» dei regolamenti.

A tale proposito, si rappresenta che con l'articolo 7 del regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni in merito alle deroghe in esame.

Innanzitutto, viene chiarito che con «alimenti con caratteristiche tradizionali» vengono identificati quei prodotti alimentari che in ciascun Stato membro vengono «prodotti tradizionalmente» per:

- 1) ragioni storiche che lo rendono «tradizionale»;
- 2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato; oppure
- 3) oggetto di salvaguardia come «alimento tradizionale» in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.

Possono quindi essere concesse deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti di cui al:

a) capitolo II, paragrafo 1 dell'allegato II, relativo ai requisiti ambientali dei locali necessari a conferire loro caratteristiche specifiche. In particolare i locali possono presentare pareti, soffitti e porte non costituite da materiale liscio, impermeabile, non assorbenti o costruiti con materiale non resistente alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;

b) capitolo II, paragrafo 1, lettera f e capitolo V, paragrafo 1 dell'allegato II, relativo al tipo di materiale che costituisce gli stru-

menti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio di tali prodotti.

La pulizia e la disinfezione di detti ambienti, nonché la frequenza di dette operazioni deve essere adeguata al mantenimento dei requisiti dell'habitat idoneo alla flora microbica specifica.

Gli utensili devono essere mantenuti sempre in condizioni igieniche appropriate e devono essere regolarmente puliti e disinfettati.

Gli operatori del settore alimentare che intendono chiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare, per il tramite delle Regioni e Province autonome che esprimeranno il loro parere, una domanda corredata da:

- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati; e
- qualsiasi altra informazione utile.

5. Ambiti particolari di semplificazione

Le tabaccherie, oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita istanza da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei regolamenti CE n. 178/2002 e n. 852/2004, il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie:

— obbligo di registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione e P.A. in base alle indicazioni delle presenti linee guida;

— conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;

— mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato ("linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" volto a favorire l'attuazione del regolamento n. 178/2002).

Le farmacie, essendo in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, dell'autorizzazione sanitaria di cui al punto 2) delle presenti linee guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione/DIA.

Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal servizio farmaceutico ai competenti servizi del dipartimento di prevenzione.

Distributori automatici

Premesso che:

— per "stabilimento si intende ogni unità di un'impresa alimentare, a sua volta definita come ogni soggetto pubblico o privato ... che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3, regolamento CE n. 178/2002);

— il distributore automatico non è che semplicemente un bene strumentale (cospite) in capo all'unico soggetto privato che è l'impresa che svolge il servizio di ristoro;

è necessario,

— prevedere la sola registrazione a mezzo comunicazione inizio attività (DIA) effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati;

— nei casi di installazioni dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che seguono specifica normativa) in comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, nonché nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.

6. Manuali di corretta prassi operativa

Il regolamento CE n. 852/2004 promuove l'elaborazione di manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP ed incoraggia la divulgazione e l'uso degli stessi.

Nonostante la predisposizione e l'adozione di tali manuali abbiano carattere volontario, va evidenziata l'importanza del loro uso da parte degli operatori del settore alimentare e della loro divulgazione da parte dei settori dell'industria alimentare. Ciò al fine di facilitare l'attuazione da parte degli operatori alimentari delle norme generali di igiene e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

I manuali sono redatti dalle associazioni di categoria o da altri enti che siano interessati alla loro utilizzazione. Nella loro elaborazione può essere prevista anche la collaborazione di settori della pubblica amministrazione deputati al controllo ufficiale.

Allo stesso tempo il regolamento CE n. 852/2004 prevede la valutazione dei manuali di corretta prassi operativa al fine di verificarne la conformità alle disposizioni ivi previste. La richiesta di valutazione va inviata al Ministero della salute che trasmette il manuale all'Istituto superiore di sanità, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Contestualmente il Ministero della salute trasmette il manuale alle associazioni di categoria ed alle associazioni di consumatori, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, interessate alla materia oggetto dello stesso che hanno chiesto di partecipare al processo di valutazione dei manuali.

A tal fine le associazioni sopra citate, che desiderano partecipare al processo di valutazione dei manuali, sono tenute a informare il Ministero della salute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le stesse associazioni che successivamente a tale data intendano partecipare al processo di valutazione dei manuali sono tenute ad informarne il Ministero della salute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di cui sopra possono far pervenire al Ministero della salute eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei manuali.

Il Ministero della salute comunica le eventuali modifiche da apportare al manuale al proponente, che provvederà a modificarlo ed inviarlo allo stesso Ministero.

I manuali conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 vengono trasmessi alla Commissione europea da parte del Ministero della salute, il quale nel contempo ne informa l'associazione di categoria proponente.

Il Ministero della salute provvede alla pubblicazione di apposito avviso della conformità del manuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il manuale può quindi essere pubblicato dall'associazione di categoria che lo ha elaborato con il proprio logo e con l'aggiunta della dicitura "redatto in conformità del regolamento CE n. 852/2004".

Una copia del manuale è depositata presso il Ministero della salute dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare, che pubblicherà sul proprio sito un elenco dei manuali conformi.

Tale elenco può contenere manuali consultabili previa espressa autorizzazione dell'associazione proponente.

I manuali di corretta prassi conformi in base alla normativa preigente devono essere nuovamente validati.

7. Formazione

È opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa:

— l'igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico-sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;

— l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;

il personale deve, inoltre, essere informato sui:

— rischi identificati;

— punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, sulle:

— misure correttive;

— misure di prevenzione;

— documentazione relativa alle procedure.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare manuali di buona prassi igienica e per l'applicazione dei principi HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

L'Autorità competente nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

A tale proposito, questo deve necessariamente comprendere un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria, la quale ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie.

La formazione del personale non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento per il personale che opera nei diversi impianti e settori.

Allegato A

- 1) Identificazione dello stabilimento
 - Denominazione
 - Ragione sociale
 - Codice fiscale/Partita IVA
 - Sede operativa e sede legale
- 2) Numero di registrazione (comune-attività-numero)*
- 3) Tipo di attività (come riferimento, possono essere utilizzati i Codici ATECO)
- 4) Inizio attività
- 5) Fine attività
- 6) Ispezioni
 - Data effettuazione
 - Esito

* Facoltativo.

(2011.25.1948)102

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008";

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento relativo alle modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori (rep. atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010);

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto di dovere dare attuazione all'accordo in questione e di dovere rinviare ad un successivo provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto la definizione delle procedure relative all'istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività analitiche nell'ambito dell'autocontrollo alimentare e delle modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei laboratori nel medesimo elenco;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è adottato ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'allegato A

accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori.

Art. 2

Con successivo decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento si provvederà a definire le procedure relative all'istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività analitiche nell'ambito dell'autocontrollo alimentare e le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei laboratori nel medesimo elenco.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 giugno 2011.

BORSELLINO

Allegato A

Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori".

Rep. atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all'articolo 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del predetto regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di verificare che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscono che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo

soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n. 339/1993;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 che designa "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 giugno 2004 (rep. atti n. 2028) recante: "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo";

Vista la nota in data 2 febbraio 2010 con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per dare attuazione alle suddette disposizioni della legge comunitaria 2008, hanno trasmesso, ai fini del perfezionamento del previsto Accordo in Conferenza Stato-Regioni, il documento indicato in oggetto sostitutivo di quello in precedenza approvato con il richiamato Accordo del 17 giugno 2004;

Vista la lettera in data 4 febbraio 2010 con la quale la proposta di accordo in parola è stata portata a conoscenza ai Ministeri competenti;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 17 marzo 2010, sono state concordate dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e da quelli delle Regioni e Province autonome alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

Vista la nota in data 23 marzo 2010, diramata con nota del 29 marzo 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in parola che recepisce quanto concordato nel corso del predetto incontro tecnico del 17 marzo 2010;

Considerato che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 maggio 2010 e che la stessa non ha avuto luogo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini sotto indicati:

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai:

- laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
- laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

Art. 2

Requisiti

1. I laboratori di cui all'art. 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo.

I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.

Art. 3

Elenchi regionali dei laboratori

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, laboratori presenti sul proprio territorio:

- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
- non ancora accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accREDITAMENTO dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione o alla Provincia autonoma dell'istanza.

2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 consente l'esercizio dell'attività inerente il presente accordo su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3. Le Regioni e Province autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli elenchi di cui al presente articolo, aggiornati, trasmettendone copia al Ministero della salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale nel sito del medesimo Ministero.

Art. 4

Iscrizione negli elenchi regionali

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, il titolare o il legale rappresentante della società o ente che gestisce il laboratorio presenta istanza alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente per la sede operativa del laboratorio, secondo le modalità previste dai provvedimenti di recepimento del presente Accordo.

2. Deve essere presentata istanza di iscrizione per ogni sede operativa di laboratorio.

3. A tal fine le Regioni e le Province autonome richiedono almeno la seguente documentazione:

- a) elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) copia del relativo certificato di accreditamento;
- c) attestazione di avvenuto pagamento della somma prevista dai provvedimenti attuativi di recepimento del presente Accordo.

Le Regioni e le Province autonome possono richiedere ulteriore specifica documentazione.

4. I laboratori di cui all'articolo 3, comma 1, che non risultano accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, possono essere iscritti presentando copia della documentazione rilasciata dall'organismo di accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento. In ogni caso l'accREDITAMENTO dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione o alla Provincia autonoma, dell'istanza.

5. Nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una nuova istanza di iscrizione.

6. Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal precedente comma 4, comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio o delle specifiche prove dagli elenchi regionali.

Art. 5

Aggiornamento

1. Il titolare o il legale rappresentante della società o ente che gestisce il laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione o Provincia autonoma competente:

- a) l'aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
- b) l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
- c) variazioni della ragione sociale della società o ente. Le Regioni e le Province autonome possono richiedere ulteriori specifiche di aggiornamento.

Art. 6

Verifiche

1. Le autorità competenti, come individuate dal decreto legislativo n. 193/2007, effettuano verifiche presso i laboratori inseriti negli elenchi regionali in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dal presente Accordo e dai provvedimenti di recepimento.

Qualora si evidenziassero inadempimenti e/o non conformità si adatteranno i provvedimenti conseguenti che possono comprendere anche la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale.

2. Con successivo Accordo saranno definite le modalità di verifica.

Art. 7

Disposizioni transitorie finali

1. Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo del 17 giugno 2004.

2. Sono fatti salvi gli elenchi regionali già predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, antecedenti al recepimento del presente Accordo.

Il segretario:
Siniscalchi

Il presidente:
Fitto

(2011.25.1948)102

DECRETO 14 giugno 2011.

Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 854/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 854/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (rep. atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010);

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Considerato che il contenuto della intesa anzidetta è stato già portato a conoscenza dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca applicazione della stessa intesa nel territorio regionale al fine di dare concreta applicazione a quanto convenuto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dovere stabilire che la classificazione delle aree da destinare alla produzione o alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi deve avvenire con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute sulla base dell'espletamento delle attività propedeutiche svolte dal servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale competente;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è adottata ai fini di una armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, la intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'allegato A accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 854/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.

Art. 2

Per gli effetti di cui all'articolo 1 le aziende sanitarie provinciali della regione e gli operatori del settore alimentare interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.

La classificazione delle aree da destinare alla produzione o alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi è stabilita con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute sulla base dell'espletamento delle attività propedeutiche svolte dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale competente

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 giugno 2011.

BORSELLINO

Allegati

Rep. atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede Conferenza Stato-Regioni, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il proprio atto rep. n. 7/CSR del 25 gennaio 2007 con il quale sono state adottate, ai sensi dei predetti regolamenti comunitari nn. 853 e 854 del 2004, linee guida in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi;

Vista la lettera in data 22 dicembre 2009 con la quale il Ministero della salute, in considerazione della necessità di rivedere le predette linee guida, ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'Intesa in questa Conferenza, un nuovo documento concernente "Linee guida sui molluschi bivalvi e la nuova regolamentazione comunitaria" sostitutivo di quello in precedenza approvato con la richiamata Intesa del 25 gennaio 2007;

Vista la lettera in data 11 gennaio 2010 con la quale tale documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

Vista la nota del 25 gennaio 2010 con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha espresso avviso tecnico favorevole;

Vista la lettera in data 29 gennaio 2010 con la quale il Ministero della salute ha fatto presente che, in coerenza con la normativa comunitaria, il titolo del predetto documento deve rettificarsi come segue: "Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 854/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

Viste le lettere in data 4 e 19 febbraio 2010 con le quali è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere le proprie eventuali osservazioni sulla proposta di intesa di cui trattasi;

Vista la nota in data 28 aprile 2010 con la quale il predetto Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

Considerato che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 27 maggio 2010 e che la stessa non ha avuto luogo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub A;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Il segretario:
Siniscalchi

Il presidente:
Fitto

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 854/2004 E DEL REGOLAMENTO CE N. 853/2004 NEL SETTORE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Introduzione

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria, in particolare dall'allegato II, sezione VII del regolamento CE

n. 853/2004 e dall'allegato II del regolamento CE n. 854/2004, la presente linea guida si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, come riportato nel capo I del suddetto allegato, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

La precedente Intesa relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria, adottata con provvedimento del 25 gennaio 2007, è sostituita dalla presente.

I regolamenti comunitari n. 852/04 e n. 853/04 applicano quelle innovazioni sancite con il regolamento n. 178/02, quali il trasferimento della responsabilità primaria in materia di sicurezza alimentare al produttore che dovrà esercitarla, per il raggiungimento degli obiettivi della legislazione, a tutela della salute del consumatore.

La presente linea guida ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi. Pertanto, per quanto concerne gli aspetti di sanità animale relativi a questo specifico settore si dovrà fare riferimento a quanto definito nel decreto legislativo n. 148/2008 ed eventuali documenti applicativi.

La presente linea guida è suddivisa in due parti di cui la prima è rivolta ai compiti ed alle funzioni svolte dall'autorità competente, mentre la seconda è specificamente rivolta all'operatore del settore alimentare.

Infatti, in particolare, nella realizzazione ed esecuzione dei singoli piani regionali di controllo ufficiale, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei molluschi bivalvi vivi, si ritiene opportuno adottare un approccio metodologico condiviso ed armonizzato.

La presente linea guida riporta 3 allegati tecnici:

— allegato I - Procedura di prelievo dei campioni e loro trasporto al laboratorio per le analisi ufficiali;

— allegato II - Proposta di modello di Documento di registrazione (D.d.R.);

— allegato III - Proposta di modello di trasporto novellame (D.t.N.).

Nel presente documento vengono appositamente utilizzati due differenti caratteri di scrittura:

— il "Times New Roman" è utilizzato per riportare i vari passi della norma di riferimento;

— il "Tahoma" è utilizzato per la parte di guida concernente le indicazioni applicative ed esplicative.

Documenti di riferimento

Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Regolamento CE n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento n. 853/04 e dei regolamenti n. 854/04 e n. 882/04, deroga al regolamento n. 852/04 e modifica dei regolamenti n. 853/04 e n. 854/04.

Regolamento CE n. 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti n. 853/04, n. 854/04 e n. 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e n. 854/04.

Regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.

Regolamento CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Guidance document on official controls, under reg. CE n. 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs.

Bivalve depuration: fundamental and practical aspects. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008.

Codex Alimentarius - Code of practice for fish and fish products CAC/RCP 52-2003.

Abbreviazioni

Nel testo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

A.C.	Autorità competente
C.D.M.	Centro depurazione molluschi
C.S.M.	Centro spedizione molluschi
D.d.R.	Documento di registrazione
D.t.N.	Documento di trasporto novellame
E. coli	Escherichia coli
M.B.V.	Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi
O.S.A.	Operatore/i del settore alimentare
R.d.C.S.	Registro di carico-scarico

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Per quanto concerne le specifiche definizioni fare riferimento a quanto specificamente riportato nei documenti di riferimento.

Autorità competente (decreto legislativo n. 193/2007)

Ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le autorità competenti sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Produzione primaria (linea guida applicativa del regolamento CE n. 852/2004)

Tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Guida

La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione dell'area di produzione di provenienza.

Monitoraggio (regolamento CE n. 882/2004)

La realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali.

Guida

La definizione di monitoraggio contenuta nel reg. n. 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni contenute nell'allegato II, capo II, lettera B del regolamento CE n. 854/2004, "monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate" ("attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall'A.C., sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l'area considerata").

In pratica nel settore dei M.B.V. per "monitoraggio" si intendono tutte le attività di norma espletate dall'A.C. per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V. destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc.).

Sorveglianza (regolamento CE n. 882/2004)

L'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.

Guida

La definizione di sorveglianza contenuta nel regolamento CE n. 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di cui all'allegato II, capo II, lettera D del regolamento CE n. 854/2004 ("l'osservazione approfondita da parte dell'autorità competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana").

Alcuni esempi pratici di sorveglianza: aumento delle frequenze di campionamento in caso di non conformità dei limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in riferimento alla classe sanitaria

della zona di produzione, o aumento del numero di cellule del fitoplancton potenzialmente tossico.

Legale rappresentante: operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare.

Guida

Con tale termine si intende la persona indicata nell'atto di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio.

Consorzi di Gestione

Costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/95 e n. 515/98 sono riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai quali è delegata la gestione della risorsa.

Strategia di campionamento

Guida

Nell'ambito della produzione primaria si intendono i criteri e modalità con le quali l'A.C. individua i punti di campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei potenziali rischi identificati.

Nel contesto della produzione post primaria criteri con cui vengono effettuate la scelta della tipologia di molluschi, tipologia di attività presso cui prelevare il campione e tipologia di analisi. La strategia di campionamento si concretizza nella definizione, da parte dell'A.C., di un programma e di un piano di campionamento.

Procedura di campionamento

Guida

Nell'ambito della produzione primaria e post primaria si intendono le modalità con cui l'A.C. effettua il prelievo ed il trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla consegna al laboratorio designato.

Molluschi bivalvi vivi

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare.

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare.

PARTE PRIMA

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI

SVOLTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 854/2004 (REV. 0)

Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004

Allegato II

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

Guida

Le presenti linee guida sono applicabili ai M.B.V., agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi.

Capo II

CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

A. Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione

1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazione da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

Guida

Per l'espletamento delle attività necessarie alla classificazione di un'area destinata alla produzione o alla stabulazione di M.B.V., l'A.C. individuata nel servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, dovrà reperire una serie di informazioni/documenti relativi all'area stessa in modo di valutare tutte le componenti necessarie alla programmazione dell'attività da svolgere.

È anche importante che l'A.C. sia a conoscenza delle attività che svolgerà l'O.S.A., in modo da avere una visione complessiva del sistema.

La classificazione di uno specchio acqueo è generalmente riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione;

2) nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa;

3) riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione, già precedentemente classificata. (Si rimanda alla parte specifica "Decisioni successive al monitoraggio").

Oltre alle informazioni relative alla destinazione d'uso dell'area da classificare (produzione-stabulazione), specie per le quali si chiede la classificazione e ulteriori informazioni/documentazione così come indicato nella parte seconda "norme specifiche per l'operatore del settore" Capitolo II, lettera A, punto 1, è necessario che l'A.C. acquisisca ulteriori elementi tali da permettere di espletare, in modo esaustivo, quanto richiesto dalla regolamentazione comunitaria.

In particolare l'A.C. dopo aver accertato la conformità e completezza delle informazioni fornite dall'operatore del settore, nella richiesta di classificazione, relativamente a:

NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE

A) autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali);

B) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato;

C) copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente;

D) certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio aggiornato;

E) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;

F) relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:

localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;

tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);

modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;

modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitaria). Non prevista per banchi naturali;

attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione;

ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle politiche agricole e forestali).

punti di sbarco previsti

manuale di corretta prassi igienica (se adottato);

G) firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Dovrà valutare se le informazioni ricevute, anche per i punti sotto elencati, sono esaustive o devono essere implementate al fine di espletare le attività necessarie alla classificazione.

1) apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;

2) foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;

3) descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito riportato;

4) descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a protezione speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.);

5) descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;

6) descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;

7) altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza.

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA

In tale caso si è già a conoscenza di una serie di informazioni fornite dall'impresa ai fini della classificazione precedentemente attuata; per tale motivo nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'A.C. dovrà verificare eventuali variazioni rispetto a quanto già precedentemente acquisito.

A) Planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.

B) Relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:

localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;

tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;

modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;

modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;

ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);

imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);

indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;

adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.

L'A.C. dovrà inoltre tenere conto delle nuove informazioni di cui è venuto a conoscenza dopo la prima classificazione, per la successiva valutazione e programmazione ai fini della classificazione per la nuova specie.

L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

2. L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

3. L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento CE n. 853/2004

4. L'autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3.

Guida

L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale (E. coli) di seguito indicate nella tabella che segue. Le classi B e C derivano da quanto previsto nell'allegato II, capo II, lettera A punti 4 e 5 del regolamento n. 854/2004; i limiti di riferimento per E. coli per la classe A, sono definiti in considerazione di quanto riportato nel punto 3 e pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare riportati nel regolamento n. 2073/2005.

Classificazione	Standard microbiologico per 100 g. di carne e liquido intervalvare di m.b.v.	Trattamento richiesto
A	≤ 230 E. coli (1)	Nessuno
B	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel regolamento n. 853/2004, allegato III, capitolo II sezione VII
C	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 46.000 E. coli	Lunga depurazione (≥ 2 mesi) Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con le indicazioni del regolamento n. 853/2004, allegato III, capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli	Divieto di raccolta

(1) Zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano: pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare indicati nel regolamento n. 1441/2007, allegato 1, punto 1.25 (metodo ISO TS 16649-3).

(2) I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4.600 E. coli per 100 g. di polpa e di liquido intervalvare. Nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46.000 E. coli per 100 g. di polpa e di liquido intervalvare come indicato nel regolamento n. 1021/2008.

Il metodo di riferimento per la determinazione di Escherichia coli è il test del numero più probabile (Most Probable Number - MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, come specificato nella norma ISO 16649-3, paragrafo 9, punto 9.2.1.

Il divieto di raccolta è applicabile anche alle aree non classificate o inadatte per ragioni sanitarie.

L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classifica-

zione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

6. Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente deve:

a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione.

Guida

L'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica fornita dall'impresa e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute. L'A.C. deve tenere conto anche delle distanze che vi sono tra la zona di produzione/stabulazione e la fonte di inquinamento accertata.

Al fine di facilitare l'A.C., nell'identificazione delle potenziali fonti di contaminazione, è necessario inizialmente prendere in considerazione le caratteristiche geografiche della zona e successivamente, con l'ausilio di quanto riportato in tabella 1, fare un inventario delle potenziali fonti di inquinamento.

Le diverse fonti possono apportare un inquinamento "potenziale" che è in relazione con l'idrogeologia dell'area, l'apporto potenzia-

le dato da ogni singola fonte, le misure preventive attuate (efficacia dei processi di trattamento delle acque reflue, scarichi derivanti da acque di superficie e reflue, canali di scolo, fiumi, fossati, attività agricole, ecc.) e la distanza delle suddette dalla zona da classificare.

Le informazioni relative alle potenziali fonti di inquinamento, qualora non disponibili, dovranno essere acquisite da altri enti competenti (es. ARPA, Capitaneria di porto, Corpo forestale dello Stato, Polizia provinciale, sezione Navale, comuni, ecc.) e, se del caso, delle associazioni di categoria.

Al fine di facilitare l'individuazione delle potenziali fonti di contaminazione viene fatto a quanto riportato nel documento: "Microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting areas. Guide to good practice: technical application" EU working group on the microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting area edizione 2007 del European Community Reference Laboratory for Monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs (CEFAS). Le tabelle 1 e 2 di riportano, a titolo indicativo, le potenziali fonti di inquinamento da prendere in considerazione.

Tabella 1 - Fonti di inquinamento identificabili

Rif.	Fonte	Livello di rischio alla salute pubblica
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali	Rischio più significativo per variabilità della popolazione e capacità depurativa; dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento e rendimento dell'impianto
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc.)	Rischio significativo se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate.
III	Scarichi di piena di fogne congiunte	Rischio significativo per contributo di rifiuti biologici non trattati
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione	Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell'impianto
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti	Potenziale rischio derivato da inadeguato trattamento delle acque, da agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in seguito ad eventi meteorologici sfavorevoli.
VI	Aree industriali diverse da II	Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque superficiali che si riversano in prossimità delle suddette zone. Verificare anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che limitano lo sfruttamento all'uso delle zone circostanti.

Tabella 2 - Fonti di inquinamento di difficile individuazione e quantificazione

Rif.	Fonte	Livello di rischio alla salute pubblica
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni	Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami non trattati ed idrocarburi incombusti.
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche	Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con liquami umani; rischio molto minore con condotte/fogne combinate/congiunte
IX	Terreno rurale con animali domestici	Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da fonti umane dirette
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc. (presenza di animali e volatili selvatici)	Rischio significativamente inferiore rispetto a quelli derivanti da fonti umane

Oltre alle fonti di contaminazione di origine umana o animale è opportuno effettuare un inventario delle fonti di contaminazione di origine diversa, in modo da valutare complessivamente i potenziali rischi nella zona da classificare.

In tal modo l'A.C., dopo il sopralluogo della zona, potrà avere un quadro completo ed esaustivo in merito ai potenziali rischi e potrà predisporre un opportuno programma di campionamento.

Propedeuticamente alla classificazione di un'area, va svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i

contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere previamente se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti, di cui al regolamento CE n. 1881/2006, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell'area considerata.

Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: Piombo, Cadmio, Mercurio, diossine e PCB benzopirene (idrocarburo policiclico aromatico)

METALLI

I metalli pesanti, originati dalle attività operate dall'uomo (Cd, Pb, Cr, Zn, Fe, Cu, ecc.), possono essere riscontrati nell'ambiente marino e, se presenti in concentrazioni elevate, possono originare un inquinamento di determinate aree. La concentrazione di queste sostanze dipende da molteplici fattori quali: specie e fisiologia, capacità naturale di assorbire e trattenere le sostanze, livello di esposizione, distanza dai siti industriali. Per alcuni metalli i limiti nei molluschi bivalvi sono previsti dalle norme comunitarie.

Gli altri metalli i cui limiti sui molluschi (es. argento, arsenico, cromo, rame, nichelio, zinco) non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati dall'A.C. per la definizione dei valori di fondo (riferimento iniziale); in tal modo, proprio per nello spirito di valutazione del rischio, potranno essere poi valutate eventuali oscillazioni nel tempo.

DIOSSINE

La Commissione europea per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, ha definito i livelli d'azione relativi alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Individuando le potenziali fonti di contaminazione l'A.C. potrà definire i livelli fondo delle aree in modo tale da poter prendere opportuni provvedimenti ai fini di una riduzione o eliminazione nel tempo.

RADIONUCLIDI

Come nel caso dei metalli non regolamentati, l'A.C. potrà stabilire i valori di fondo dell'area per valutare eventuali oscillazioni nel tempo.

Presso l'A.C. deve essere disponibile uno schema nel quale, per area classificata sul proprio territorio, siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione, nonché una mappa nella quale siano identificate le fonti di contaminazione individuate;

- b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.

Guida

La profondità dell'acqua (batimetria) e le correnti in una determinata zona hanno influenza sia sulla circolazione delle sostanze inquinanti in una zona sia sul bioaccumulo nei molluschi a seguito del processo di filtrazione; l'eventuale fattore di diluizione, anche in relazione alla distanza tra l'origine della contaminazione e l'area oggetto di classificazione, ha un ruolo importante nella valutazione da parte dell'A.C. Per quanto concerne il livello di contaminazione microbiologica l'influenza è dettata dalla stagionalità, correnti, maree, venti predominanti ecc.

L'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica dell'impresa (apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali, ecc., e relativi meccanismi di regolazione) e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute, localizzazione delle potenziali fonti di inquinamento.

Una ulteriore variabile, di cui l'A.C. dovrà tenere conto, è quella legata all'aumento della densità di popolazione, in ambito costiero, durante il periodo estivo/festivo, variazioni stagionali delle condizioni meteo marine e pluviometria.

Per quanto concerne il trattamento delle acque di scarico gli impianti di trattamento potrebbero non essere sufficientemente dimensionati e correttamente funzionanti; pertanto il carico inquinante nelle acque reflue potrebbe aumentare influenzando lo stato sanitario della zona di produzione/stabulazione. Per quanto concerne le aree ad uso agricolo è da tenere in considerazione la presenza di zone ad intenso sfruttamento agrario o in abbandono che possono rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonti di contaminazione delle zone da classificare;

- c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione.

Guida

L'entità dell'inquinamento, derivante da una qualsiasi delle fonti precedentemente citate, può variare anche in relazione alle maree, correnti ed altri fattori ambientali che possono contribuire alla salubrità del prodotto (stagione, vento temperature, salinità, ossigeno disciolto, ecc.). Le forze che mettono in movimento le correnti, tendono a muovere la massa d'acqua in una ben determinata direzione; anche altri fattori come natura e vicinanza della costa, presenza di golfi o stretti, maggiore o minore distanza tra la superficie del mare ed il fondo influiscono sulle correnti.

Con l'acquisizione delle informazioni locali relative a ai flussi di marea, correnti e venti predominanti, l'A.C. potrà valutare oggettivamente la circolazione dei potenziali inquinanti nella zona da classificare;

- d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida

Ai fini della classificazione, considerati anche l'arco temporale previsto da altri stati membri (es. 1 anno Inghilterra e Irlanda) e le precedenti linee guida (CSR/7 maggio 2007), si ritiene congrua la durata minima di 6 mesi del programma di campionamento. La classe sanitaria dell'area da classificare dovrà essere attribuita sulla base dei risultati ottenuti per il parametro E. coli.

La strategia con cui viene concretizzato il campionamento scaturisce dall'implementazione dei rischi valutati, per ogni specifica zona, in sede preliminare; essa conduce alla definizione di un programma di campionamento e del periodo considerato (stagionalità), delle frequenze dei prelievi, della distribuzione spaziale dei punti di campionamento e della procedura di campionamento. Il programma di campionamento ha pertanto l'obiettivo di fornire un quadro dinamico esauriente e rappresentativo dello stato sanitario della zona considerata. Il programma dovrà riportare un piano di campionamento per ogni singolo punto di campionamento fissato dall'A.C. sulla base delle informazioni previamente raccolte. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa l'A.C. dovrà dare evidenza delle modifiche apportate.

Proprio in virtù dei potenziali rischi ed al fine di ottimizzare sia le risorse che l'aggravio economico è importante che l'A.C. definisca su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle analisi e la relativa frequenza di campionamento.

Qualora il campionamento preveda il coinvolgimento di più enti, secondo quanto regolamentato in ambito regionale, è necessario un flusso informativo in merito alle attività programmate.

Resta comunque obbligo per l'A.C. effettuare un campionamento con frequenza quindicinale, per la ricerca del parametro E. coli, nei punti ritenuti più sfavorevoli. Per punto di campionamento sfavorevole si intende quello che, in base alle informazioni raccolte, ha maggiore probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato (es. Escherichia coli). In fase di classificazione, proprio perché non vi sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un punto ad elevato rischio per un parametro (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello a quello sfavorevole per E. coli.

Nel caso di prodotto allevato, le analisi dovranno essere effettuate su campioni di molluschi della specie oggetto di classificazione; al fine di evitare risultati inattesi è utile considerare un periodo di acclimatazione nel caso di trasferimento di prodotto da un'altra zona di produzione. I molluschi oggetto di campionamento devono essere di taglia commerciale e forniti dal richiedente la classificazione, ma devono essere prelevati, dall'A.C.

La classificazione deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, la specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come "indicatore", rendendo possibile la classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado di dare esiti microbiologici sfavorevoli.

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Solo a fini esemplificativi si riportano di seguito due tabelle relative ad un possibile programma ed al relativo piano di campionamento di una zona di produzione/stabulazione da classificare.

Programma di campionamento della zona YYY

Id punto	Lat. Nord	Lat. Est	Rischio per parametro				
			E. coli	Salmonella	Metalli	Fitoplancton	Diossina
Punto 1			Si	Medio	Nessuno	No*	
Punto 2			Si	Basso	Rame	Alexandrium*	
Punto 3			Nessuno	Nessuno	Mercurio	Nessuno	Si
Punto XXX			Si	Basso	Cadmio	Si	

* In prossimità di area già monitorata da altro ente (es. ARPA).

Il programma avrà inizio a partire dal mese di (omissis) e continuerà per sei mesi (omissis); sono previste campionamenti con frequenza quindicinale per valutare i valori di E. coli; i campioni saranno prelevati da (omissis) con l'ausilio della motobarca xxx messa a disposizione dell'interessato e (omissis). Qualora si manifestino condizioni meteo marine sfavorevoli quali mareggiate,

piogge (omissis).

Nel presente programma di campionamento viene stabilito che al termine del terzo campionamento, valutate anche le condizioni ambientali, il punto 2 non sarà più oggetto di campionamento se i valori di E. coli saranno comparabili o qualora se i valori del punto 2 saranno inferiori a quelli del punto 1.

Piano di campionamento della zona YYY

Id punto	Rischio per parametro considerato				
	quindicinale	Salmonella	Metalli	Fitoplancton	Diossina
Punto 1	quindicinale	primo campionamento ed in caso di eventi meteo marini sfavorevoli (es. piogge)	Nessuno	No*	
Punto 2	Nessuno	Nella stagione estiva (es. quando aumenta il flusso turistico)	Primo campionamento	Alexandrium*	
Punto 3	Quindicinale	Nessuno	Primo campionamento	Nessuno	Primo campionamento
Punto XXX	Quindicinale	Basso	Primo campionamento	Mensile per valutare le specie presenti e possibili biotossine correlate	

* Dati disponibili in quanto trattasi di area già monitorata da altro ente (es. ARPA).

Nel caso in cui l'A.C. si trovi di fronte a:

- 1) risultati contrastanti tra informazioni reperite attraverso diverse fonti (enti, impresa del settore, bibliografia, ecc.) rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di produzione/stabulazione);
- 2) risultati con valori inattesi ottenuti durante l'attuazione del programma di campionamento;
- 3) sospetto di inquinamento: dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato, definendo, contestualmente e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel programma di campionamento.

Interpretazione dei dati

Al termine del periodo stabilito per la classificazione (6 mesi) delle aree destinate alla produzione/raccolta/stabulazione di molluschi bivalvi, l'autorità competente, alla luce di quanto riscontrato dagli esiti analitici e valutata la documentazione a supporto (documenti, cartografie, ecc.) e delle informazioni acquisite nel corso della classificazione (discrepanze tra dato atteso e riscontrato, dati chimico fisici delle acque, direzione delle correnti e venti rilevati, ecc.) esprime un parere per la classificazione della zona oggetto della classificazione in una delle tre tipologie sanitarie:

1) qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi ai parametri di E. coli previsti dal regolamento CE n. 2073/2005 e sue successive modifiche l'area verrà classificata come "A"; qualora anche

solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata come "A" per la specie XXXX. Pertanto, qualora anche un solo campione non dovesse rispettare i parametri di E. coli previsti dal regolamento CE n. 2073/2004 come criterio di sicurezza alimentare e non sia garantito il rispetto del criterio di sicurezza alimentare previsto per Salmonella, la zona non può essere classificata come "A";

2) qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 230 MPN/100 g. ma inferiori a 4.600 MPN/100 g. la zona sarà classificata come zona "B". La presenza del 10% di campioni non conformi per il parametro E. coli (valori superiori a 4.600 MPN/100 g. ma inferiori a 46.000 MPN/100 g.) per singolo punto di campionamento, rispetto a quelli previsti nel semestre, non incide sulla classificazione dell'area stessa. Infatti, con il reg. CE n. 1021/2008 del 17 ottobre 2008 è stato previsto che i M.B.V. provenienti da zona classificata come B non devono superare, nel 90% dei campioni i 4.600 E. coli per 100 gr. di polpa e di liquido intervalvare e che nel restante 10% dei campioni non devono essere superati i 46.000 E. coli per 100 gr. di polpa e di liquido intervalvare;

3) qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 4.600 MPN/100 g. ma inferiori a 46.000 MPN/100 g. la zona sarà classificata come zona "C". Nel caso in cui anche un solo campione fornisca un risultato di E. coli superiore a 46.000 la zona non potrà essere classificata.

Classificazione	Standard microbiologico per 100 g. di carne e liquido intravalvare di m.b.v.	Trattamento richiesto
A	≤ 230 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	Nessuno
B	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare nel 90% dei campioni i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti

Classificazione	Standard microbiologico per 100 g. di carne e liquido intravalvare di m.b.v.	Trattamento richiesto
		dopo trattamento termico in accordo con i metodi indicati nel regolamento n. 853/2004, allegato III, capitolo II sezione VII
C	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Lunga depurazione (≥ 2 mesi); l'A.C. può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi sulla base dell'analisi del rischio effettuata dall'operatore del settore • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel regolamento n. 853/2004, allegato III, capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	Divieto di raccolta

Dalle aree che non sono state oggetto di classificazione e valutazione da parte dell'autorità competente non potranno essere prelevati molluschi da destinarsi al consumo umano.

B. Monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate

1. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare:

- a) che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi.

Guida

Al termine del periodo di classificazione l'A.C. redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base di quanto emerso dalle attività di classificazione stabilisce le frequenze di prelievo per ogni singolo punto di campionamento e le analisi da effettuarsi sui molluschi. Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel regolamento CE n. 854, allegato II, capo II, lettera B punto 1 e punto dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per valutare la qualità microbiologica, presenza di plancton tossico, biotossine algali e contaminanti chimici.

Il campionamento deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di monitoraggio a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona e la capacità fisiologica di accumulo delle biotossine marine e dei metalli, le specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come indicatore. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare i microrganismi (E. coli, Salmonella), biotossine algali, metalli e pertanto in grado di dare esiti sfavorevoli.

Quando i livelli di contaminazione della specie indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, la raccolta delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti.

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Zone di stabulazione

Nelle zone di stabulazione potranno essere immessi, per la depurazione naturale, M.B.V. provenienti da zone di classe B e C per il periodo necessario al raggiungimento dei valori indicati dai criteri di sicurezza alimentare (regolamento CE n. 2073/2005). I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalate con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.

Particolare attenzione va posta al monitoraggio nelle zone di stabulazione in cui la scelta dei punti di campionamento dovrà tenere in considerazione alcuni fattori tra cui circolazione delle correnti, modalità di gestione dei prodotti nelle zone e valutazione in merito al rilascio, nel mezzo acquoso, di contaminanti microbiologici in seguito alla depurazione naturale dei molluschi.

Nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori in modo sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema - tutto dentro tutto fuori - in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.

Per una valutazione da parte dell'A.C. deve essere disponibile una planimetria della zona di stabulazione in cui siano evidenziati i diversi settori destinati all'introduzione di lotti/specie.

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. che gestisce zone di stabulazione annoti regolarmente sui registri di carico e scarico la provenienza dei M.B.V., i periodi di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Inoltre, deve verificare che l'O.S.A. sia in grado di identificare ciascun lotto in fase di stabulazione mantenendolo in correlazione con le relative registrazioni.

Valutazioni del piano di monitoraggio

Per le zone di produzione e per quelle di stabulazione il piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato.

L'attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l'origine, la destinazione e la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

Novellame (stadio giovanile)

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. dimostri oggettivamente, nell'ambito della zona di produzione classificata, di poter identificare, il prodotto allevato in base all'origine ed alla provenienza del seme o del novellame (stadio giovanile), nonché in base alla data d'introduzione.

Allo stato attuale per poter definire la dimensione minima dei molluschi bivalvi, che possono essere considerati allo stadio giovanile, viene fatto riferimento al titolo III, capo I del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 "Relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante la modifica del regolamento CE n. 2847/93 e che abroga il regolamento CE n. 1626/94".

Raccolta da zone non classificate

Qualora il novellame provenga da zone vietate alla raccolta su base di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti enti ed Amministrazioni particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Eventuali analisi per valutare la presenza di contaminanti o di agenti patogeni effettuate in relazione alla zona di raccolta;
- nulla osta da parte dell'A.C. coinvolte dalla movimentazione (raccolta e semina);
- compilazione del documento di trasporto novellame D.t.N, riportato in allegato, prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta pre-

viste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. per la zona di raccolta ed l'A.C. ricevente devono essere informati in tempi utili (almeno 48 ore prima delle operazioni) per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;

- regolare tenuta del Registro di carico scarico;
- che gli animali siano tenuti nell'allevamento per un periodo non inferiore a 2 mesi; qualora necessario, in particolare in considerazione della provenienza e/o delle eventuali analisi svolte, l'autorità competente può prescrivere un periodo di mantenimento più lungo. L'A.C. può stabilire un tempo inferiore ai 2 mesi sulla base di un'analisi del rischio (es. dati ottenuti dallo stesso sito in periodi precedenti).

Raccolta da zone classificate

Qualora il novellame provenga da banchi naturali classificati e venga destinato a zone di allevamento, particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Autorizzazione degli enti competenti alla raccolta del novellame;
- compilazione del documento di trasporto novellame D.t.N. (modello proposto riportato in allegato III), prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. deve essere informata in tempi utili per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;
- regolare tenuta del registro di carico scarico.

Movimentazione dei M.B.V. tra aree di produzione classificate

L'operatore può commercializzare prodotto raccolto in zone classificate al fine della reimmersione in altre zone di allevamento classificate per la medesima classe sanitaria. Tale pratica è consentita previa comunicazione (es. via fax, posta elettronica, ecc.) almeno 48 ore prima della spedizione, da parte dell'operatore all'A.C. territorialmente competente per la zona di spedizione ed all'A.C. ricevente per l'eventuale attività di controllo ufficiale. Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- compilazione del documento di registrazione D.d.R. prima che il prodotto lasci la zona di produzione da cui è stato raccolto;
- in caso di commercializzazione tra allevamenti gli operatori interessati sono tenuti a detenere il registro di carico/scarico;
- i lotti di molluschi reimmersi in allevamento devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto.

Nel caso di movimentazione di M.B.V. proveniente da zone classificate e sottoposte a divieto di raccolta per presenza di biotossine algali, è consentito lo spostamento del prodotto al fine della reimmersione in zone di allevamento classificate. Tale possibilità è attuabile solo in seguito a richiesta del produttore e previo nulla osta delle A.C. interessate (zona di prelievo e zona di reimmersione).

È consentita la movimentazione di M.B.V. che presentano livelli di biotossine superiori ai limiti previsti dal Capitolo V ai fini della detossificazione; in questo caso, trattandosi di zone di produzione ove è vietata la raccolta il trasferimento dei M.B.V. dovrà essere effettuato in vincolo sanitario. Le Regioni potranno disciplinare nel proprio ambito territoriale le modalità di trasferimento dei M.B.V. con limiti di biotossine superiori a quelli previsti dal capitolo V.

Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- il produttore comunica (es. fax, posta elettronica, ecc) almeno 48 ore prima dello spostamento la richiesta all'A.C. territorialmente competente per la zona di produzione ed a quello ricevente; tale comunicazione deve includere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale del destinatario; b) luogo di destinazione e riferimenti geografici dell'allevamento; c) specie oggetto della movimentazione (reimmersione); d) tipo di prodotto spedito ("novellame, pezzatura commerciale, etc.); d) quantitativo e modalità di invio (reste, calze, etc.);

- documento di registrazione D.d.R.;
- programma di movimentazione.

La movimentazione è possibile solo in seguito a nulla osta da parte dell'A.C. per il luogo di destinazione e deve essere effettuata in vincolo sanitario.

I lotti di molluschi reimmersi devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto e per la valutazione della detossificazione nel tempo;

b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione.

Guida

Il monitoraggio relativo alla qualità microbiologica dei M.B.V. viene espletato mediante un'attività pianificata di campionamento

che tiene conto della classificazione della zona e di tutte le informazioni già acquisite ai fini della classificazione stessa (fonti di inquinamento e relative possibili variazioni stagionali, batimetria, circolazione delle acque ecc.) nonché, in maniera dinamica, vanno considerati anche gli eventuali dati relativi ad eventi meteo eccezionali (corsi d'acqua in piena che sversano in prossimità dell'area classificata), informazioni del produttore, eventuali informazioni di ritorno dalla filiera post primaria da prodotti della stessa provenienza ecc.

L'attività di monitoraggio microbiologico ha lo scopo di verificare che lo stato assegnato in fase di classificazione (A, B, C) rimanga invariato; a tal fine pertanto viene valutata la contaminazione dei M.B.V. da E. coli, nonché, in particolare per le aree classificate A e per le zone di stabulazione, anche alla verifica dell'assenza di Salmonella;

c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi.

Guida

Per quanto concerne le modalità di campionamento fare riferimento all'allegato tecnico "prelievo e trasporto del campione";

d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

Guida

Sulla base delle indagini preliminari effettuate durante la fase di classificazione, l'A.C. può effettuare una valutazione dei potenziali contaminanti che possono accumularsi nei molluschi; i contaminanti dovranno essere relazionati alla potenziale fonte di contaminazione sulla base di quanto riportato nella tabella già proposta nella parte di guida relativa alla classificazione e di seguito nuovamente proposta in forma sintetica.

Fonti di inquinamento identificabili

Rif.	Fonte
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc.)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali diverse da II

Fonti di inquinamento di difficile individuazione e quantificazione

Rif.	Fonte
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc. (presenza di animali e volatili selvatici)

È utile valutare periodicamente l'eventuale presenza di nuove fonti di contaminazione o le eventuali variazioni di quelle già identificate; la scelta del tipo di contaminante, in relazione alla potenziale contaminazione, dovrà essere effettuata sulla base di una strategia fornita di fondamento (es. per aree portuali turistiche gli idrocarburi dovrebbero essere ricercati preferenzialmente nel periodo estivo).

2. Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida

Sulla base di quanto emerso dalle attività che hanno portato alla classificazione, le informazioni raccolte, il programma ed il piano di campionamento, la strategia di campionamento adottata, i risultati delle analisi e l'interpretazione dei dati effettuata dall'A.C., e le analisi dei dati può essere definito un piano di campionamento, la cui attuazione permette una sufficiente garanzia della rappresentatività della zona in base ai risultati ottenuti dalle analisi.

Il piano dovrà essere redatto e dovrà essere specifico per la zona di produzione/stabulazione considerata evidenziando le eventuali peculiarità della medesima e le criticità prevedibili; in tal modo potranno essere anche definite le eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui siano riscontrati risultati delle analisi non conformi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Le frequenze di campionamento dovranno essere definite in relazione alla specie oggetto di campionamento, parametro da ricercare e punto di campionamento.

3. I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi devono in particolar modo tenere conto:

a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale.

Guida

Sulla base dei dati acquisiti nella fase preliminare alla classificazione e durante tale periodo potranno essere identificate le criticità, intese come stagioni o fenomeni meteorologici, in seguito ai quali possono esservi delle situazioni sfavorevoli al mantenimento della classe sanitaria (A, B, C) della zona di produzione/stabulazione. Qualora siano disponibili informazioni approfondite su impianti di trattamento delle acque reflue, potranno essere fatte ulteriori valutazioni in merito alle possibili variazioni della contaminazione fecale;

b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A.

Guida

È auspicabile che ogni qualvolta l'A.C. riceva informazioni da altre amministrazioni/enti, o da parte dell'O.S.A., relativamente ad aspetti che potrebbero influire sulla classe sanitaria della zona di produzione/stabulazione classificata proceda ad una rivalutazione dei rischi considerati. Qualora vi siano cambiamenti l'A.C. dovrà rivedere il piano di monitoraggio per la specifica zona di produzione/stabulazione.

Ciò fa riferimento a:

- fonti di inquinamento di origine umana o animale inventariate che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
- quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;
- variazioni delle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione

Qualora vi siano variazioni che possano influenzare l'efficacia del programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione/stabulazione, è necessario provvedere ad una integrazione e/o revisione del medesimo.

4. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve comprendere quanto segue:

a) campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo;

b) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.

5. Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi deve essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione.

6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con il tasso

più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.

8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento CE n. 466/2001 (1).

C. Decisioni successive al monitoraggio

1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella parte A e non presenta altri rischi per la salute umana.

Guida

Le possibili non conformità di M.B.V., relative alla presente linea guida, possono riguardare:

Parametri microbiologici

Tale situazione, può interessare solamente le produzioni di molluschi bivalvi vivi classificati all'interno di una zona appartenente alla classe di tipo "A", "B" o "C".

Non conformità parametri microbiologici per la zona di produzione classificata tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:

a) immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante la zona di produzione interessata. In alternativa il provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente può prevedere l'obbligo di sottoporre i M.B.V. dell'area interessata a trattamento di depurazione e/o stabulazione; questa possibilità è prevista solo nel caso in cui la difformità sia relativa a valori di *Escherichia coli* inferiori o uguali a 4.600 MPN/100 g. o per presenza di *Salmonella* spp. In caso di presenza di *Salmonella* l'O.S.A. ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R. in modo da permettere al C.D.M. ricevente le opportune valutazioni;

b) notifica del provvedimento a tutte le ditte operanti all'interno della zona classificata che raccolgono molluschi bivalvi vivi per gli adempimenti di competenza;

c) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

d) avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti anche gli altri gruppi di specie di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla stessa zona classificata e, qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, anche alle aree classificate contermini;

e) la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità parametri microbiologici per la zona di stabulazione riconosciuta di tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:

a) immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi non conformi alla classe di tipo "A" o declassificazione temporanea in caso di:

- valori di E. coli rispondenti alla classe B e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. raccolti a trattamento di depurazione presso C.D.M. o stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione;

- valori di E. coli rispondenti alla classe C e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. a trattamento di stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione;

- b) notifica del provvedimento a tutte le ditte operanti all'interno della zona di stabulazione per gli adempimenti di competenza;

- c) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

- d) avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti la specie non conforme ed in altri gruppi di molluschi bivalvi vivi situati all'interno della zona di stabulazione. In relazione al fatto che non sussiste una distanza minima "definita" tra zona di stabulazione e zona di produzione, l'autorità competente valuterà se effettuare o meno accertamenti nelle zone di produzione attigue;

- e) le revocche delle misure restrittive potranno essere proposte/adottate dall'A.C. territorialmente competente, potrà avvenire solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità parametri microbiologici per la zona di produzione classificata di tipo "B"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di tipo "B" comporta da parte dell'A.C.:

- a) immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e l'eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i M.B.V. possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;

- b) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

- c) avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento riguardanti la specie ritrovata non conforme ed altre specie di M.B.V. presenti nella stessa zona; qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, ove sussistono zone di produzione di classe A, dovranno essere effettuati accertamenti anche presso le aree contermini;

- d) la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità per valori di biotossine algali superiori ai limiti

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell'A.C.:

- a) immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata.

- b) notifica del provvedimento alla ditta/ditte interessate per i provvedimenti di competenza;

- c) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

- d) avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;

- e) adozione del provvedimento di revoca solo dopo accertamento del ripristino dei requisiti sanitari dei M.B.V. interessati alla non conformità; tale provvedimento di revoca potrà essere effettuato solo nel caso in cui vi siano almeno due risultati conformi consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore.

Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzate le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertamento della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto accertare eventuali positività in specie diverse da quella non conforme. Qualora le prove di laboratorio diano esito negativo, l'A.C. adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.

Superamento dei limiti previsti per i metalli pesanti

La non conformità comporta da parte dell'A.C.:

- a) immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata;

- b) notifica del provvedimento alla ditta/ditte interessate per i provvedimenti di competenza;

- c) notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

- d) avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;

La non conformità comporta da parte dell'A.C. l'adozione di un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo riguardante tutte le specie presenti nella zona di produzione interessata dal superamento dei valori di riferimento. Contestualmente, in regime di sorveglianza, l'A.C. intensificherà i controlli su più punti della stessa zona di produzione/stabulazione e/o aree contermini, al fine di localizzare e circoscrivere la fonte di contaminazione. La revoca del provvedimento sarà possibile nel momento in cui i valori rientrano nei limiti stabiliti dalla norma di riferimento.

Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertato della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto verificare eventuali non conformità in specie diverse da quella non conforme. Qualora non fossero riscontrate positività l'A.C., adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.

Riclassificazione delle zone di produzione/stabulazione

Con frequenza minima triennale l'autorità competente, con provvedimento formale, riclassifica le aree di produzione/stabulazione; qualora i dati e le relative valutazioni da parte dell'A.C. siano tali da non evidenziare cambiamenti della classe sanitaria (A, B, C), il provvedimento confermerà le informazioni contenute nel precedente atto (specie, l'ubicazione, ecc.).

Qualora le analisi condotte nel piano di monitoraggio annuale, evidenzino il superamento ripetuto dei limiti microbiologici per la classe di appartenenza senza che vi sia un giustificativo tale da definire la non conformità come "isolata" (es. sversamento di reflui dovuti a rotture di impianti, lavori di manutenzione di condotte a mare) è necessario procedere ad una riclassificazione. In taluni casi, se la situazione dovesse essere in rapida evoluzione peggiorativa può essere necessario procedere ad una riclassificazione senza attendere i tre anni.

Nelle valutazioni effettuate da parte dell'A.C. devono essere considerati attentamente tutti quei fattori che sono stati esplicitati nella parte relativa alla classificazione e soprattutto in termini di:

- variazioni delle fonti di contaminazione in prossimità dell'area;

- flusso delle correnti e delle maree;
- valutazione dei risultati analitici sui molluschi e dati a supporto del piano di monitoraggio relativi al triennio precedente.

Tali considerazioni devono essere effettuate sia nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contesto di declassamento (A → B → C → proibita), che di proposta di miglioramento della classe sanitaria (C → B → A). Nella riclassificazione di una zona di produzione/stabulazione dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti elencati nel regolamento n. 854/2004, allegato II, capo II, lettera A e B, ed esplicitati nella presente linea guida.

Zona di produzione/stabulazione di classe A riconfermata nel caso in cui:

- 1) non vi siano variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe A;

- 2) sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza delle nuove fonti di contaminazione è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;

- 3) né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe A. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe A possono essere accettati solo nel caso in cui

siano attribuibili a situazioni giustificabili, ma non continuative e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.

Qualora non vi sia una delle 3 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.

Zona di produzione di classe B riconfermata nel caso in cui:

1) non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe B;

2) sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;

3) né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe B. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe B possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.;

4) il monitoraggio nei tre anni ha evidenziato un tenore di *Escherichia coli* superiore ai limiti previsti per la classe B, ma non ha mai rilevato, in più del 10% dei campioni di M.B.V. valori superiori a 46.000 MPN/100 g. L'eventuale superamento dei valori di 46.000 MPN/100 g. può essere accettata solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C. Qualora la zona non evidenzia una stabilità nei limiti massimi di 4.600 è obbligo dell'O.S.A. riportare tale informazione sul D.d.R. in modo che i titolari dei C.D.M possano valutare correttamente i tempi di depurazione.

Qualora non vi sia una delle 4 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.

Zona di produzione di classe C riconfermata nel caso in cui:

1) non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe C;

2) sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio.

Qualora non vi sia una delle 2 condizioni sopra elencate la zona di produzione non potrà più essere classificata fino ad un evidente miglioramento delle condizioni microbiologiche.

2. L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.

D. Altri requisiti di monitoraggio

1. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

Guida

Un provvedimento a carattere cautelativo, come ad esempio il divieto di raccolta di M.B.V., dovrà essere notificato alle parti interessate ed all'A.C. collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto ed aventi anche funzioni di controllo sulla pesca marittima. In seguito a tale provvedimento l'A.C. sanitaria, dovrà espletare le necessarie attività affinché siano

rispettati i vincoli di cui alla lettera C punto 1 "Decisioni successive al monitoraggio".

2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 7, dev'essere istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.

E. Registrazione e scambio di informazioni

L'autorità competente:

a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.

Guida

I servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali trasmettono al dipartimento A.S.O.E dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, su base annuale, e comunque entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i seguenti dati di attività relativi alla molluschicoltura:

1) Zone di produzione classificate al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Relativamente alle zone di produzione classificate indicare:

- a) stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A, B, C);
- b) superficie della zona di produzione;
- c) coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione.

Qualora non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente viene data solo conferma della corrispondenza dei dati rispetto all'anno precedente.

2) Controlli ufficiali, attività svolta al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

a) non conformità rilevate associate alla zona di produzione/stabulazione per:

- E. coli;
- Salmonella spp.;
- Biotossine algali;
- Altro (es. metalli pesanti);

b) numero di provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze sospensione), indicando la durata temporale degli stessi e la natura della non conformità, presso:

- Zone di produzione in laguna/acque interne;
- Zone di produzione a mare.

Il format per la trasmissione dei dati è quello individuato dal Ministero della salute;

b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima.

Guida

Per gli aspetti relativi a questa parte di guida fare riferimento alla lettera C, punto 1, "Decisioni successive al monitoraggio" e Riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione;

c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona di produzione deve essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F. Controlli dell'operatore del settore alimentare

Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessata.

Capo III

CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE
AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento CE n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.

Guida

Unicamente per i pectinidi è previsto che questi possano essere raccolti da banchi naturali non classificati. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione, ove obbligatoriamente devono transitare non essendo prevista l'applicazione di alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto.

**Guida per i controlli ufficiali
svolti nell'ambito dell'attività di verifica
per stabilire se siano soddisfatti i requisiti specifici
previsti dal regolamento CE n. 853/2004 (Rev. 0)**

L'A.C., secondo quanto definito dal regolamento CE n. 853/2004 ha l'obbligo di verificare che l'O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. regolamento CE n. 853/2004, regolamento CE n. 852/2004, etc.).

Si è ritenuto pertanto opportuno inserire nella parte di linea guida rivolta all'A.C. talune specifiche indicazioni che possono risultare utili ed a supporto nell'attuazione dei controlli volti alla verifica della conformità delle attività sotto il controllo degli O.S.A. ai requisiti specifici di cui alla sezione VII, allegato II, del regolamento CE n. 853/2004.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale, l'A.C. fa riferimento alla sezione rivolta all'O.S.A. dove, nella parte di guida vengono date indicazioni in merito alle specifiche prescrizioni del regolamento. È obbligo dell'O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento dell'A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Regolamento CE n. 853/2004 - allegato III - Sezione VII: Molluschi bivalvi vivi

Per la verifica in ambito di controllo ufficiale in merito al rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX l'A.C. può fare riferimento alle esplicitazioni indicate nella sezione dedicata all'operatore del settore.

Capitolo IV:

REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE
E DI SPEDIZIONE

A. Requisiti per i centri di depurazione

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

• Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari al ciclo di depurazione potenziale giornaliero, alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. È vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza opportuna protezione il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

Guida

Flusso di acqua [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

• Un livello di acqua sopra ai contenitori di carico dei molluschi sufficiente è stimato in circa 8 cm per i mitili cm e circa 3 cm per gli altri molluschi.

• Valutare se durante un ciclo di depurazione i M.B.V., all'interno di un bacino, sono rimossi e reimmessi; in tal caso il ciclo di depurazione deve essere ripetuto interamente.

• Per i sistemi a ciclo chiuso e a ciclo aperto si consiglia, generalmente, almeno un cambio completo di acqua nella vasca per ora. La percentuale di acqua che deve essere cambiata dipende dal tipo di impianto e dalla specie di molluschi depurata.

• Tutte le unità che compongono l'impianto di depurazione dovrebbero essere dotate di un flussometro in modo da misurare il flusso ad ogni ciclo di depurazione ed eventualmente aggiustato ai livelli ottimali in caso di spostamenti del suo valore oltre al limite riportato nel piano di autocontrollo dell'impresa alimentare.

• Il flusso dell'acqua dovrebbe essere misurato almeno tre volte per ogni ciclo di depurazione, (inizio, metà e fine del ciclo di depurazione). Valutare i limiti proposti e le azioni correttive in caso di superamento descritti nel Piano di autocontrollo. In caso di superamento dei limiti il ciclo di depurazione deve essere ripetuto in condizioni di flusso ottimali.

• Le tubazioni dell'impianto di depurazione dovrebbero essere lavate ogni tre-quattro cicli di depurazione con detersivi e disinfettanti che devono essere accuratamente lavati al termine dell'utilizzo.

Aerazione [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

• L'aerazione dell'acqua può essere ottenuta attraverso la tubazione di immissione dell'acqua, oppure attraverso degli idonei sistemi a cascata. Nelle vasche statiche l'aerazione può essere invece garantita, se non sono presenti dei sistemi di aerazione specifici, svuotando le vasche almeno una volta nel corso del ciclo di depurazione e riempiendole nuovamente.

Il valore critico di ossigeno disciolto è di norma 5 mg/l.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che presenta i valori di ossigeno disciolto assoluto (mg/l.) comparata con la % di ossigeno disciolto in acqua di mare con salinità pari a 35ppt e range di temperatura tra i 5 e 25 °C:

Temperatura ° C	% Ossigeno disciolto					
	100	90	80	70	60	50
5	10,0 mg/l.	9,0 mg/l.	8,0 mg/l.	7,0 mg/l.	6,0 mg/l.	5,0 mg/l.
10	9,0 mg/l.	8,1 mg/l.	7,2 mg/l.	6,3 mg/l.	5,4 mg/l.	4,5 mg/l.
15	8,1 mg/l.	7,3 mg/l.	6,5 mg/l.	5,7 mg/l.	4,9 mg/l.	4,0 mg/l.
20	7,4 mg/l.	6,6 mg/l.	5,9 mg/l.	5,2 mg/l.	4,4 mg/l.	3,7 mg/l.
25	6,8 mg/l.	6,1 mg/l.	5,8 mg/l.	4,2 mg/l.	4,0 mg/l.	3,4 mg/l.

L'ossigeno disciolto viene misurato in tre punti della vasca (punto immissione acqua, centro del sistema, punto di svuotamento acqua).

Temperatura acqua [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Salinità [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Il limite di salinità dovrebbe variare al massimo del 20% rispetto a quello della zona dalla quale sono stati raccolti i molluschi. Se nel corso del ciclo di depurazione la salinità o la temperatura dell'acqua oltrepassano i limiti fissati dal piano HACCP gli stessi valori devono essere riportati nei limiti previsti ed il tempo del ciclo di depurazione riparte dal tempo 0.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che riporta i livelli di temperatura e salinità minima che consentirebbero una depurazione efficace:

	Minimo salinità (‰)	Minimo Temperatura (°C)
Ostrica concava (<i>Crassostrea gigas</i>)	20,5	8
Ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)	25,0	5
Mitili (<i>Mytilus</i> spp.)	19,0	5
Cuori (<i>Cardium</i> spp.)	20,0	7
Cannolicchi (<i>Ensis</i> spp.)	30,0	10
Vongole veraci (<i>Tapes decussatus</i>)	20,5	12
Vongole veraci (<i>Tapes semidecussatus</i>)	20,5	5

Torbidità dell'acqua [C.D.M.- C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

• Nel caso di utilizzo da parte dell'impianto di depurazione di un impianto di trattamento dell'acqua a raggi UV, il limite massimo di torbidità dell'acqua accettabile è 20 NTU. Si tenga ad ogni modo presente che già al di sopra dei 5 NTU l'attività di disinfezione dell'acqua da parte dei raggi UV subisce una diminuzione di efficacia.

pH dell'acqua [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

• Un livello ottimale di pH dell'acqua di depurazione è compreso tra 7.0 e 8.4.

Illuminazione [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Sistemi di trattamento dell'acqua [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo del sistema di depurazione, si ribadisce l'importanza di una fornitura sufficiente di acqua pulita con caratteristiche microbiologiche e fisico chimiche omogenee.

I principali sistemi di trattamento dell'acqua sono i seguenti.

• **Impianto di pretrattamento dell'acqua.** Gli impianti di pretrattamento dell'acqua, sono posti a monte dell'impianto di disinfezione dell'acqua, ed hanno l'obiettivo di ridurre la torbidità dell'acqua in entrata allo stabilimento prima della disinfezione della stessa. Gli impianti di pretrattamento operano attraverso due metodi:

a) **Impianto di sedimentazione:** Gli impianti di sedimentazione sono normalmente utilizzati per gli impianti a ciclo chiuso e depositano un grande volume di acqua correlato con le dimensioni dell'impianto di depurazione. All'interno degli impianti di sedimentazione l'acqua non deve rimanere ferma nella vasca per più di 24 ore; in tal caso è opportuno prevedere un piccolo circuito di movimentazione dell'acqua che potrebbe essere attrezzato con un impianto di trattamento a raggi UV.

b) **Impianto di filtrazione:** Gli impianti di filtrazione vengono utilizzati sia nei circuiti a ciclo chiuso che nei circuiti a ciclo aperto. I filtri di tali impianti possono essere costituiti da: a) sabbia, b) materiali di sintesi lavabili che non portano a crescita dei microrganismi e che possono, in alcuni casi, ridurre la presenza di microrganismi.

Impianto di trattamento a raggi UV

Gli impianti di trattamento a raggi UV operano generalmente nella gamma della radiazione UVC tra i 200 ed i 280 nm (picco battericida alla lunghezza d'onda di 254 nm).

Il raggiungimento del trattamento UV viene garantito attraverso:

• il numero di W emessi dalla/e lampada/e (si consideri la potenza minima garantita dalla lampada prima della sostituzione della stessa, abitualmente l'80% della sua potenza massima);

• la dose minima di riferimento alla quale deve essere sottoposta l'acqua da trattare (pari a 10 mW/cm²/sec). La misura della dose di raggi UV alla quale è stata sottoposta l'acqua può essere misurata per via teorica sulla base della dose fornita, del flusso e degli eventuali fattori limitanti l'azione di raggi UV, oppure per via strumentale sulla base della reale dose di radiazione somministrata;

• il flusso di acqua in corrispondenza dell'impianto di trattamento dell'acqua;

• verifica della corretta accensione della lampada UV (es. luce esterna che testimonia il funzionamento della lampada, pulsante su on, etc.).

Costituiscono fattori limitanti al trattamento UV dell'acqua:

• torbidità dell'acqua - limite massimo tollerato per tale impianto è generalmente di 20 NTU;

• presenza di materiale organico ed inorganico disciolto nell'acqua;

• stato di pulizia dell'impianto - può filtrare parte della radiazione;

• flussometro installato in prossimità dell'impianto può fare ristagnare dell'acqua al suo interno che non passerà attraverso il sistema di trattamento a raggi UV;

• diminuzione della potenza della lampada - si consideri che la lampada ha una durata massima entro la quale garantisce la potenza minima necessaria alla disinfezione dell'acqua. La durata della lampada dichiarata dal produttore si riferisce normalmente ad un utilizzo della lampada continuo e quindi nelle condizioni normali la sua durata è in realtà inferiore (la continua accensione e spegnimento della lampada riduce la "vita" della lampada). Per stabilire le frequenze di intervento/ricambio l'O.S.A. dovrebbe possedere un sistema di registrazione del numero di ore di utilizzo della lampada.

Impianto di ozonizzazione

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Porre attenzione al dosaggio dell'ozono: quantitativi di ozono superiori ai 0,5 mg/l. possono comportare la formazione eccessiva di bromati. L'ozono residuo nell'acqua può ridurre l'attività fisiologica di filtrazione dei molluschi. L'ozono viene utilizzato ad una concentrazione non superiore ai 0,5 mg/l. per trattamenti dell'acqua per periodi di tempo superiori ai 10 minuti.

Impianto di clorazione

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

La clorazione viene generalmente effettuata prima dell'introduzione nella vasca di depurazione introducendo 2-3 mg/l. di cloro libero per un tempo di contatto con l'acqua superiore ad un'ora. Al fine di garantire l'efficienza della depurazione il cloro libero dovrebbe essere contenuto ad un livello inferiore a 0,1 mg/l.

Iodofori

Vedi sezione O.S.A.

Frequenza delle registrazioni [C.D.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:

1) temperatura almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);

2) salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);

3) flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);

4) impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento CE n. 854/2004.

Guida

Densità di carico [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la tabella di riferimento di seguito proposta, per valutare l'efficacia del processo di depurazione sulla base dei fattori che influenzano il processo depurativo.

	Densità di carico
Ostriche (<i>Crassostrea gigas</i> , <i>Ostrea edulis</i>)	530 animali/m ²
Mitili (<i>Mytilus</i> spp.)	50 Kg/m ²
Vongole veraci (<i>Ruditapes</i> spp.)	50 Kg/m ²
Cuori (<i>Cardium</i> spp.)	50 Kg/m ²
Cannolicchi (<i>Ensis</i> spp.)	60 Kg/m ²

Requisiti microbiologici [C.D.M.-C.S.M.]

Molluschi

Vedi sezione O.S.A.

Acqua di mare pulita

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Per valutare l'acqua di mare pulita vengono di norma effettuate analisi in ingresso all'impianto per il parametro coliformi fecali o *E. coli* su base almeno settimanale. Il campionamento viene effettuato in maniera asettica ed il metodo di riferimento per l'analisi è quello indicato nella norma UNI EN ISO 9308.

La frequenza dell'analisi può essere ridotta in considerazione di:

- ricorso ad acqua potabile;
- captazione di acqua di mare da zone di produzione classificate.

Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale;

• dati storici di analisi e/o dei dati dell'acqua del punto di captazione che consentono una riduzione in considerazione del rischio.

Nel caso di non conformità microbiologiche rilevate in autocontrollo o nel corso del controllo ufficiale (incluse notifiche RASFF), l'O.S.A. avvia uno specifico piano di campionamento microbiologico per valutare l'efficienza dell'intero impianto o, se del caso, della parte di impianto coinvolta. Un piano correttamente avviato dovrebbe prevedere un controllo sui medesimi 5 lotti in entrata ed in uscita.

[C.D.M.]

I lotti in entrata dovrebbero provenire da zone classificate ad alta probabilità di contaminazione.

Al fine di effettuare le opportune valutazioni si considerano come similari ai fini della depurazione i bacini la cui differenza tra la dimensione fisica e la velocità del flusso del prodotto è inferiore al 10%. La depurazione in bacini non similari deve essere verificata separatamente per ognuno di essi.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [C.D.M.]

Vedi sezione O.S.A.

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [C.D.M.]

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

I contenitori, utilizzati per riporre i M.B.V. all'interno dei bacini, devono essere mantenuti sopraelevati dal fondo della vasca o da altri supporti di almeno 2,5 cm al fine di consentire il corretto flusso di acqua e la sedimentazione dei detriti o prodotti del metabolismo (es. pseudofeci).

Le attrezzature o i supporti devono essere posizionati parallelamente allo stesso. I contenitori devono essere collocati nel bacino in modo che il flusso d'acqua passi attraverso i contenitori e non attorno agli stessi.

Lo spazio minimo necessario alla corretta funzionalità dei M.B.V. (apertura valve) in caso di sovrapposizione di più contenitori è orientativamente in 3 cm, ad eccezione dei mitili per i quali è attorno agli 8 cm.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Vedi sezione O.S.A.

B. Requisiti per i centri di spedizione

Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Frequenza delle registrazioni

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:

- temperatura - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a:

a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.

Guida

Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifere e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. È vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:

- una zona di produzione di classe A;
- una zona di stabulazione;
- un centro di depurazione;

o

- un altro centro di spedizione.

4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Particolarità

Ai fini della verifica in merito alla destinazione dei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere presi in esame e messi in correlazione il lotto di produzione, i registri di carico e scarico, l'identificazione del prodotto correlata con gli obblighi di rintracciabilità di cui all'art. 18 del regolamento n. 178/2002, i documenti fiscali e i documenti di trasporto.

Capitolo V:

NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.

1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.

2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:

- a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;
- b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;
- c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;
- d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;
- e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.

Capitolo VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.

2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Capitolo VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:

- a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
- b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

In deroga alla direttiva n. 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Capitolo VIII: ALTRI REQUISITI

1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

Guida

Vedi sezione O.S.A.

Capitolo IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:

a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;

o

b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (Rev. 0)

Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Allegato III

Sezione VII MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.

Guida

In considerazione delle caratteristiche peculiari dei molluschi bivalvi e dei rischi ad essi connessi, nonché ai sensi del punto 1, capitolo I, sezione VII del regolamento CE n. 853/2004, non è applicabile alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti o esercizi di somministrazione locali per la fornitura diretta al consumatore finale. Pertanto, l'O.S.A. che alleva/raccoglie M.B.V., echinodermi, tunicati o gasteropodi marini, pur figurando come imprenditore agricolo, non può effettuare alcuna attività di vendita diretta, poiché obbligatoriamente deve conferire tutta la produzione ad un C.S.M., C.D.M. o stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione delle acque di produzione.

Le presenti linee guida non sono applicabili ai pettinidi raccolti in zone non classificate in quanto considerati analoghi ai prodotti della pesca. Fatti salvi i requisiti generici definiti dal regolamento n. 852/2004 e dalle parti altre applicabili del regolamento n. 853/2004, di seguito viene fornita guida per le norme specifiche in materia di igiene previste per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati ed i gasteropodi marini vivi, contenute nell'allegato III, sezione VII al regolamento CE n. 853/2004.

Fino a quando non vi sarà un provvedimento in merito ad esclusioni o deroghe dal campo di applicazione la presente linea guida si applica anche a tunicati, echinodermi e tunicati.

2. I capitoli da I a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione che l'autorità competente ha classificato ai sensi del regolamento CE n. 854/2004. Il capitolo IX si applica ai pettinidi raccolti fuori da queste zone.

3. I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al dettaglio.

4. I requisiti della presente sezione integrano quelli fissati nel regolamento CE n. 852/2004:

a) nel caso di operazioni che hanno luogo prima che i molluschi bivalvi vivi arrivino a un centro di spedizione o a un centro di depurazione, integrano i requisiti fissati nell'allegato I del presente regolamento;

b) nel caso di altre operazioni, integrano i requisiti fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Capitolo I:
REQUISITI GENERALI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO
DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Guida

I molluschi confezionati da un centro spedizione o centro di depurazione possono essere commercializzati in stabilimenti riconosciuti per l'attività di trasformazione e/o lavorazione di prodotti della pesca ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 purché siano garantiti i criteri di sicurezza alimentare ed i limiti stabiliti dal capitolo V.

Depositi frigorifero riconosciuti e stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 per l'attività di deposito all'ingrosso di prodotti della pesca in confezione, possono commercializzare esclusivamente M.B.V. confezionati da un centro spedizione.

1. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione a norma del capitolo VII.

2. Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di molluschi bivalvi vivi solo se sono soddisfatti i requisiti documentali di cui ai punti da 3 a 7.

3. In caso di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell'invio fino a quello dell'arrivo al centro di spedizione o di trasformazione.

4. Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento ricevente e deve contenere almeno le indicazioni specificate in appresso.

Guida

Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

a) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un'area di produzione, il documento di registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- identità e indirizzo del produttore;
- data di raccolta;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- e
- destinazione del lotto.

b) In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di stabulazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:

- ubicazione della zona di stabulazione;
- e
- durata della stabulazione.

c) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:

- indirizzo del centro di depurazione;
- durata della depurazione;
- e
- date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.

Guida

Informazioni contenute nel D.d.R., rispetto alle diverse fasi della filiera:

- 1) da Zona di produzione verso C.D.M. - C.S.M. - Stabilimento di trasformazione:
 - identità e indirizzo del produttore;
 - data di raccolta;

- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- destinazione del lotto;

2) da Zona di stabulazione verso C.D.M. - C.S.M. - Stabilimento di trasformazione:

- identità e indirizzo del produttore;
- data di raccolta ;
- ubicazione della zona di stabulazione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- durata della stabulazione
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- destinazione del lotto;

3) da C.D.M. verso C.D.M. - C.S.M. - Stabilimento di trasformazione:

- indirizzo del centro di depurazione e numero riconoscimento CE;
- identità e indirizzo del produttore;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- durata della depurazione;
- destinazione del lotto;

4) M.B.V. in uscita da C.S.M.

- indirizzo del centro di spedizione e numero riconoscimento CE;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice/lotto
- status sanitario della zona di produzione;
- data in cui il lotto è entrato nel centro di spedizione
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- destinazione del lotto.

5. Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

6. Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione (o per il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).

7. Tuttavia se:

a) il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi;

e

b) un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione,

i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.

Capitolo II:
REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA RACCOLTA
DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

A. Requisiti delle zone di produzione

1. I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare - come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento CE n. 854/2004.

Guida

La prima fase che porta alla classificazione di una zona di produzione/stabulazione consiste nell'identificare le persone interessate ad esercitare l'attività ed i confini della zona stessa; per tale ragione gli interessati alla classificazione dovranno inoltrare la richiesta secondo il fac-simile proposto in allegato II alle presenti linee guida. Nello spirito della collaborazione tra autorità competente ed operatore del settore alimentare, così come citato nel regolamento n. 854/2004, allegato II, capo II, lettera A ed F, è necessario che l'A.C. venga a conoscenza di tutte le possibili informazioni relative alla

zona, ai sistemi proposti ed alle modalità di gestione della produzione.

Per tale motivo, ed al fine di dare la possibilità all'A.C. di individuare le migliori strategie per la classificazione e per il successivo monitoraggio delle zone di produzione/stabulazione classificate è che contestualmente alla richiesta di classificazione vengano fornite all'A.C., una serie di informazioni indispensabili al corretto espletamento della procedura di classificazione a seconda che si tratti di:

1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione;

2) zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa;

NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE

A) Copia dell'autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali).

B) Planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato.

C) Copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente.

D) Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio aggiornato;

E) Copia della dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività.

F) Relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:

localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;

tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);

modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;

modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;

imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione;

ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle politiche agricole e forestali);

manuale di corretta prassi igienica (se adottato).

Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Nell'ambito della relazione l'impresa, se ne è a conoscenza ed in virtù della auspicata collaborazione con l'A.C. (reg. n. 854/2004, all. cap.) fornirà informazioni relativamente a:

1) apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;

2) foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;

3) descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito riportato;

4) descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizio-

ni quali: Zone a protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC);

5) descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;

6) descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;

7) altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco delle principali fonti di contaminazione.

Fonte di contaminazione da considerare nella relazione di cui al precedente punto 3

I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc.)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc. (presenza di animali e volatili selvatici)

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA

L'impresa ha già fornito in precedenza una serie di informazioni ai fini della classificazione della zona di produzione (vedi precedenti punti da A a F); ciò nonostante nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'impresa dovrà fornire informazioni supplementari all'A.C., tali da consentire una corretta valutazione della zona.

Le informazioni da fornire all'A.C. sono relative a:

A) Planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.

B) Relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:

localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;

tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;

modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;

modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;

ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);

attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);

indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;

adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.

Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

L'O.S.A. deve compilare il D.d.R prima che il prodotto lasci la zona di produzione/stabulazione da cui sono stati raccolti i M.B.V.

Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

2. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V.

3. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

4. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo.

5. Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V. Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento per l'eliminazione dei microrganismi patogeni (se del caso, previa asportazione di sabbia, fanghi o muco nello stesso o in altro stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono i seguenti:

a) trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi;

e

b) trattamenti termici comprendenti:

immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;

cottura, da 3 a 5 minuti, in un contenitore chiuso la cui temperatura sia compresa fra 120 e 160 °C e la pressione compresa fra 2 e 5 kg./cm.², con successiva sgusciatura nonché congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa;

cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui siano rispettati i requisiti di cui al punto i), per quanto riguarda il tempo di cottura e la temperatura interna della carne dei molluschi. Deve essere utilizzata una metodologia convalidata. Devono essere definite procedure basate sui principi del sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.

Guida

Possono essere commercializzati M.B.V. presso centri di trasformazione che utilizzano i suddetti trattamenti tecnologici con garanzia di una riduzione delle biotossine algali, ai livelli previsti dalla normativa.

Nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal capitolo V del regolamento n. 853/2004 e dal regolamento CE n. 2073/2005. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.

6. Gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.

B. Requisiti per la raccolta e il successivo trattamento

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono molluschi bivalvi o li manipolano immediatamente dopo la raccolta, devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, o cambiamen-

ti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. In particolare gli operatori del settore alimentare:

a) devono proteggere in modo adeguato i molluschi bivalvi da compressioni, abrasioni o vibrazioni;

b) non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive;

c) non devono immergere nuovamente i molluschi bivalvi vivi in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente;

d) se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare unicamente le zone che l'autorità competente ha definito di classe A.

2. I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace contro la contaminazione.

C. Requisiti per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi

Gli operatori del settore alimentare che procedono alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare soltanto le zone riconosciute dall'autorità competente per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.

2. Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. In particolare, gli operatori del settore alimentare:

a) devono usare tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione che permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;

b) non devono procedere alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ad una densità che ne impedisca la depurazione;

c) devono immergere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione della temperatura dell'acqua, periodo che non può essere inferiore a due mesi salvo qualora l'autorità competente decida altrimenti sulla scorta dell'analisi di rischio dell'operatore del settore alimentare;

e

d) nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema «tutto dentro, tutto fuori» in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.

3. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di stabulazione devono tenere a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Guida

Il prodotto raccolto da zone di stabulazione deve essere accompagnato da D.d.R. che viene compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R. (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R. deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario. Fermo restando il rispetto da parte dell'O.S.A. degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui il titolare di una zona di stabulazione è anche titolare di un C.S.M. la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di D.d.R.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

Capitolo III:

REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

Guida

I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al capitolo III,

“Requisiti strutturali”; tali voci sono individuate dal riferimento [C.D.M.-C.S.M.].

1. Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

L'area adiacente lo stabilimento sulla terraferma deve essere sufficientemente protetta da inondazioni che possono verificarsi a seguito di normali flussi di marea, condizioni meteo marine avverse (es. mareggiate), dallo scolo delle acque dalle zone circostanti. L'area adiacente lo stabilimento deve essere opportunamente pavimentata o realizzata in modo da evitare le contaminazioni dei M.B.V., attrezzature e materiali in uso presso lo stabilimento.

2. I bacini e i serbatoi per l'acqua devono soddisfare i seguenti requisiti:

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Alla voce bacini o vasche si devono intendere anche tutte le attrezzature (es. bins) realizzate per il trattamento dei M.B.V.

a) le superfici interne devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facili da pulire.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

I bacini e i serbatoi dell'acqua destinata alla depurazione/rifinitura devono essere realizzati in conformità con quanto previsto dal regolamento n. 852/04 “per le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti”.

In linea generale i bacini, i serbatoi e le tubazioni dovranno essere realizzati con materiale in grado di resistere alla corrosione e non devono, nelle condizioni di salinità operative, cedere elementi che possono compromettere la vitalità dei molluschi (es. evitare tubazioni in rame, etc.).

b) devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell'acqua.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

I bacini di depurazione dovrebbero avere un rapporto tra lunghezza e larghezza tale da evitare che il flusso di acqua possa originare dei punti ciechi all'interno della vasca.

La base bacino dovrebbe avere una pendenza verso il punto di drenaggio tale da permettere un deflusso completo dell'acqua e consentire, alla fine del ciclo depurativo, il completo lavaggio dei residui della depurazione (conchiglie, pseudofeci, fango, etc.). È auspicabile che il bacino presenti due distinti punti di drenaggio:

1. drenaggio ausiliario per il lavaggio finale (da qui in avanti drenaggio ausiliario) - largo e posizionato sul fondo.

2. drenaggio per l'uscita dell'acqua nel corso del ciclo di depurazione (da qui in avanti punto di drenaggio) - commisurato al flusso di acqua nel ciclo di depurazione e sopraelevato dal fondo, in modo da evitare la rispersione dei residui della depurazione.

c) i punti di alimentazione dell'acqua devono essere situati in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Il quantitativo di acqua di mare pulita o resa tale deve essere sufficiente a garantire l'attività di depurazione/rifinitura presso lo stabilimento sulla base della dimensione dei bacini, tipologia di impianto (ciclo chiuso, etc.) e numero di cicli di trattamento.

In caso di acqua fornita da rete idrica (acqua potabile), la temperatura ed i requisiti microbiologici e chimico fisici sono generalmente costanti. L'aggiunta di sale o miscele di sali al fine di costituire “acqua di mare pulita resa tale” deve conseguire alla dechlorazione dell'acqua potabile.

In caso di captazione di acqua di mare pulita o di acqua pulita, la qualità della stessa può risentire di:

- sbalzi di temperatura in relazione alla stagionalità;
- variazioni della salinità (e torbidità) sulla base dello stato tidale (alta marea → maggiore salinità;) ed in concomitanza con la piena di fiumi;

- presenza di fioriture algali;
- fonti di pressione antropica che possono influenzare le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua (vicinanza a zone interessate da attività commerciali, attività cantieristiche, zone di balneazione, ecc.);
- condizioni meteo marine sfavorevoli;
- posizione del tubo di aspirazione acqua – una posizione troppo superficiale può risentire di effetti di stratificazione con variazioni di salinità; di contro, una posizione troppo in vicinanza del fondo può risentire della captazione di sedimenti in seguito a mareggiate o forti correnti;

- posizione dei tubi di scarico dell'acqua di processo – lo scarico delle acque reflue deve essere ubicato ad una distanza tale da non pregiudicare la qualità dell'acqua in entrata.

In caso di utilizzo di acqua di mare pulita l'O.S.A. deve dare garanzie del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dell'acqua ed in particolare in relazione a:

- periodicità dei controlli dell'acqua in entrata e uscita;
- fonti di inquinamento che possono influenzare negativamente le caratteristiche;
- non conformità ed ordinanze di sospensione di raccolta della zona di produzione posti in vicinanza al punto di captazione;

Le tubazioni devono essere realizzate in modo da prevenire ogni connessione tra l'acqua pulita e potabile pressurizzata e l'acqua non potabile o non pulita (sifonaggio, non ritorno dell'acqua, etc.).

Per la restante tipologia di acqua utilizzata nello stabilimento si fa riferimento agli specifici requisiti normativi del settore.

3. Inoltre, nei centri di depurazione, i bacini devono essere adatti al volume e al tipo di prodotto da depurare.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

I bacini devono essere dimensionati sulla base del quantitativo di prodotto che lo stabilimento intende lavorare per ogni ciclo di trattamento, della specie di M.B.V. che si intende trattare e del numero di cicli programmati.

[C.D.M.]

Il volume e la tipologia dei bacini di depurazione, così come le attrezzature ad esse correlate (contenitori in cui vengono collocati i M.B.V., etc.) devono essere dimensionate prendendo in considerazione:

- la specie che si intende depurare;
- la provenienza dei molluschi da depurare (potenziale carico inquinante);

- il rapporto molluschi/acqua dell'impianto di depurazione;
- la densità di carico prevista in relazione alla specie;
- la tipologia di trattamenti dell'acqua (sedimentazione, filtri, clorazione, lampade UV, ecc.);

- la velocità del flusso di acqua nell'impianto;
- la tipologia di attrezzature utilizzate per il carico dei molluschi nei bacini;
- la tipologia di impianto di depurazione (bins, ciclo chiuso/aperto, etc.).

Capitolo IV:

REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

Guida

I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al capitolo IV lettera A, “Requisiti di igiene per i Centri di depurazione”; tali voci sono individuate dal riferimento [C.D.M.-C.S.M.].

A. Requisiti per i centri di depurazione

Guida [C.D.M.]

In considerazione delle operazioni che vengono svolte all'interno di un C.D.M. dovranno essere considerati, da parte dell'O.S.A., le fasi che portano alla realizzazione del prodotto finito. Pertanto, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, l'O.S.A. dovrà effettuare le opportune valutazioni in merito al processo produttivo, dando evidenza delle valutazioni effettuate e dei criteri adottati per garantire il prodotto finito.

Solo a titolo esemplificativo si riportano di seguito un elenco delle fasi produttive di una specie di M.B.V. presso un C.D.M.:

Ricevimento → Stoccaggio → Lavaggio → Sbissatura → Cernita → Immissione in contenitori → Immissione in bacino di depurazione → Rimozione dal bacino di depurazione → Lavaggio → Cernita (vivi/morti) → Calibratura → Confezionamento → Stoccaggio → Invio al C.S.M.

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Soprattutto nel caso dei mitili allevati, le cime e le reti (reste) sono tali da consentire un accumulo, nel tempo, di detriti e fango intorno ad esse; con la crescita i molluschi tendono poi ad avvolgersi intorno alle cime la cui pulizia risulta essere difficile.

Nel caso delle ostriche, allevate con sistema a poche o lanterna, i detriti, fango e sedimenti tendono ad accumularsi sulla superficie delle valve senza eccessiva adesione; in questo caso può essere invece più frequente la presenza di alghe adese sulle valve che possono essere rimosse con maggiore difficoltà dall'operatore. Per quanto concerne le specie bentoniche raccolte da banchi naturali, può esservi di norma la presenza di sabbia e/o detriti.

La rimozione grossolana e fine di tali potenziali contaminanti dovrà essere effettuata con l'ausilio di acqua pulita e le operazioni dovranno essere condotte in modo tale da evitare la contaminazione del prodotto.

Le operazioni di pulizia con acqua pulita dovranno essere effettuate in zone dedicate, tali da non permettere la contaminazione del prodotto già pulito; la zona per la pulizia deve consentire un adeguato deflusso dell'acqua di lavaggio (es. griglie) e dei residui indesiderati (fango, sabbia, detriti, ecc.).

La pulizia del prodotto può essere effettuata anche in bacini che, di norma, sono diversi da quelli utilizzati per la depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario effettuare le operazioni di pulizia in bacini ove non sia presente prodotto in depurazione e, al termine delle operazioni, sarà necessaria l'attuazione di una procedura di pulizia prima del loro riutilizzo. Tale fase dovrà essere descritta in modo esaustivo nel Piano di autocontrollo.

I M.B.V. devono essere manipolati e stoccati in modo da:

- evitare inutili traumi ed eccessive vibrazioni;
- non esporli a temperature che possono diminuirne la vitalità o consentire la proliferazione batterica.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

Guida [C.D.M.]

Principale obiettivo del processo di depurazione è quello di ridurre, fino ai livelli stabiliti nei criteri di sicurezza alimentare del regolamento CE n. 2073/2005 i contaminanti microbiologici (E. coli, Salmonella spp.); per le biotossine algali e contaminanti chimici i trattamenti di depurazione hanno invece un'efficacia inadeguata. Nel caso specifico della depurazione è importante che l'O.S.A. tenga conto dei livelli della contaminazione microbica dei M.B.V., non valutata solo in relazione alla classe di appartenenza della zona di produzione, in modo da garantire un adeguato ed efficace trattamento.

[C.D.M.-C.S.M.]

Nelle tecniche di manipolazione in uso è importante che vengano applicati i concetti base dell'igiene della produzione, onde evitare le contaminazioni crociate dei prodotti lavorati (es. tutto dentro tutto fuori). Di seguito vengono riportate alcune informazioni che possono essere utili nella valutazione del sistema di produzione e negli elementi da considerare nel piano di autocontrollo.

Flusso di acqua [C.D.M.-C.S.M.]:

Un adeguato flusso di acqua all'interno del bacino è necessario per assicurare che il materiale derivante dal trattamento (feci e pseudofeci) sia adeguatamente asportato dai molluschi.

Il livello dell'acqua sopra ai contenitori di carico dei M.B.V. deve essere sufficiente a garantire che gli stessi rimangano immersi sotto al livello dell'acqua per l'intero ciclo di trattamento.

Il flusso d'acqua all'interno dell'impianto non deve avere origine dal fondo del bacino e deve essere tale da:

- prevenire la formazione di derivati del metabolismo dei molluschi che possano inibire la normale attività degli stessi;
- garantire un adeguato livello di ossigenazione dell'acqua;
- permettere il deposito del materiale fecale;
- non permettere la risospensione del materiale che si è depositato sul fondo del bacino.

I sistemi di immissione e deflusso di acqua nel bacino devono consentire il corretto flusso di acqua tra i contenitori in cui vengono collocati i M.B.V. Particolare attenzione deve essere posta ai sistemi di sviluppo dei bins in orizzontale o verticale dove il flusso dell'acqua in entrata e in uscita può essere diverso se non propriamente regolamentato tra i vari livelli (disposizione verticale) o distanze tra bacini (disposizione orizzontale). È opportuno effettuare la misurazione del flusso dell'acqua nei punti più critici dell'impianto.

I molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino o da ogni parte interconnessa al sistema (che condivide lo stesso sistema di ricircolo dell'acqua o che condivide la stessa acqua se è un circuito aperto) nel corso del trattamento.

Le pompe utilizzate per l'immissione dell'acqua nel bacino devono essere di sufficiente portata e devono consentire di ottenere il flusso di acqua ottimale per il trattamento.

Al termine del ciclo di trattamento lo svuotamento del bacino deve seguire la direzione opposta del flusso d'acqua al fine di evitare la risospensione di materiale fecale depositato.

Nello svuotamento del bacino i molluschi di norma vengono rimossi solo quando tutti i M.B.V. risultano non più immersi nell'acqua. Al termine del trattamento il bacino viene di norma completamente svuotato e lavato con la rimozione accurata di tutti i residui; al termine del lavaggio non devono rimanere residui di detersivi o disinfettanti.

Al termine del ciclo di trattamento i M.B.V. devono essere risciacquati con acqua potabile o acqua di mare pulita al fine di rimuovere gli eventuali materiali solidi che possono rimanere adesi (pseudofeci, etc.).

In caso di più bacini posti tra loro in parallelo, il flusso di acqua deve essere realizzato in modo tale da non consentire la contaminazione crociata tra di essi; qualora vi siano sovrapposizioni di bacini (es. sistema a bins verticale), il flusso deve essere realizzato in modo tale da non permettere il passaggio di pseudofeci e fango dal bacino superiore a quello sottostante.

Aerazione [C.D.M.-C.S.M.]:

Al fine di assicurare l'attività fisiologica dei molluschi, nel bacino deve essere garantito un adeguato livello di ossigeno disciolto nell'acqua. L'O.S.A. dovrà adottare idonei sistemi per garantire la corretta ossigenazione.

I sistemi di aerazione non devono essere orientati direttamente sui M.B.V., né favorire la risospensione del materiale depositato sul fondo del bacino.

Il livello di ossigeno disciolto dell'acqua nel corso del ciclo di trattamento è di norma correlato con:

- la temperatura;
- la salinità;
- il flusso
- la specie e quantità di M.B.V.

Temperatura acqua [C.D.M.-C.S.M.]:

ha un ruolo fondamentale nel trattamento dei M.B.V. in quanto permette il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche. La concentrazione dei diversi microrganismi nel tempo, la loro moltiplicazione e sopravvivenza può dipendere anche dalla temperatura del mezzo in cui si trovano (acqua, muco, pseudofeci, fango); in base alla tipologia di impianto, è pertanto necessario che venga assicurato un corretto mantenimento della temperatura dell'acqua nel corso delle diverse stagioni. Ai fini dell'efficacia del trattamento è anche importante tenere conto della provenienza del prodotto in modo da evitare stress termici ai M.B.V. al momento dell'immissione nel bacino.

Salinità [C.D.M.-C.S.M.]:

Ogni specie, anche in relazione alla provenienza, ha un optimum di concentrazione salina e dei limiti superiori ed inferiori oltre i quali non vengono garantiti la funzionalità del processo di filtrazione. La valutazione di tale parametro, specialmente nel caso della depurazione con acqua ricostituita (acqua dolce + sale), è un elemento fondamentale per l'efficacia del trattamento.

Torbidità dell'acqua [C.D.M.-C.S.M.]:

L'eccessiva torbidità dell'acqua di mare pulita all'interno dell'impianto può comportare i seguenti effetti negativi:

- diminuzione dell'efficacia della disinfezione con raggi UV;
- effetto limitante per l'attività di filtrazione dei M.B.V.

La misura della torbidità dell'acqua assume una particolare rilevanza per gli impianti di depurazione a ciclo aperto che utilizzano acqua di mare. Per tale motivo, nella realizzazione dell'impianto e nel posizionamento del punto di captazione delle acque di adduzione, dovrà essere considerato tale fattore al fine di valutare la predisposizione di sistemi tale da ridurre la torbidità delle acque in entrata (es. decantazione, filtrazione).

pH dell'acqua [C.D.M.-C.S.M.]:

È un parametro importante nel mantenimento delle ottimali attività fisiologiche dei M.B.V.; è pertanto opportuno valutare tale parametro nel controllo del ciclo produttivo e nella predisposizione delle attività di controllo di processo.

Illuminazione [C.D.M.-C.S.M.]:

L'esposizione a luce diretta dei M.B.V. può influire sfavorevolmente sul trattamento ed in particolare per la depurazione.

Sistemi di trattamento dell'acqua [C.D.M.-C.S.M.]

In caso di captazione diretta di acqua di mare, è opportuno che gli impianti siano dotati di idonei sistemi di trattamento dell'acqua al fine di ridurre l'eventuale presenza di microrganismi patogeni non ricercati nel corso della classificazione/monitoraggio delle acque.

Sistemi di trattamento dell'acqua addizionali dovrebbero essere inoltre presenti nei sistemi a ciclo chiuso al fine di ridurre la concentrazione dei prodotti del metabolismo dei molluschi (es: proteine, ammoniaca, ecc). Tali sistemi di trattamento addizionali (biofiltri, skimmer) devono essere collocati in modo tale da evitare l'interferenza sui sistemi di disinfezione.

Impianto di trattamento a raggi UV

Costituiscono fattori limitanti al trattamento dell'acqua da parte dell'impianto UV:

- torbidità;
- presenza di materiale organico ed inorganico disciolto;
- stato di pulizia dell'impianto;
- flussometro installato in prossimità dell'impianto;
- diminuzione della potenza della lampada in relazione al tempo di utilizzo.

Impianto di ozonizzazione

L'ozonizzazione dell'acqua può essere realizzata come aggiunta dell'ozono in forma di gas, oppure prodotto on-site attraverso scariche elettriche o raggi UV. Il suo utilizzo per i trattamenti delle acque deve essere effettuato con estrema cautela ponendo particolare attenzione alle concentrazioni (mg/l.) d'uso e rimozione degli eccessi prima dell'immissione nel bacino. È opportuno che l'ozonizzazione venga effettuata in spazi o locali separati da quelli di produzione.

Impianto di clorazione

La clorazione ha un buon effetto battericida in presenza moderata di sedimenti e materiale organico, presenta però scarsa attività nella riduzione della presenza virale. Il composto di norma più in uso è l'ipoclorito di sodio, a diverse concentrazioni, da cui viene generato il cloro in forma libera; è importante tenere in considerazione la concentrazione iniziale della soluzione onde calcolare il volume da aggiungere all'acqua di trattamento (concentrazione d'uso del cloro).

I molluschi possono risentire dell'eccessiva presenza di cloro e pertanto è necessario ridurne la concentrazione (es. aggiunta di sodio tiosolfato) prima dell'immissione dell'acqua nei bacini di trattamento.

Iodofori

Composti a base di iodio o bromo sono agenti ossidanti molto utilizzati in passato per il controllo delle contaminazioni microbiche delle acque; la loro attività, non è influenzata dalle basse temperature dell'acqua, dalla presenza di sostanze organiche e dalla durezza dell'acqua ed è in relazione alle concentrazioni d'uso.

Tenuta delle registrazioni [C.D.M.]:

Ai fini di una corretta gestione dell'impianto, è opportuno che l'O.S.A. tenga traccia, tra l'altro, delle seguenti registrazioni:

- 1) analisi su M.B.V., pre e post depurazione, che siano rappresentative del volume di produzione;
- 2) analisi su acqua in ingresso alla vasca di depurazione;
- 3) trattamenti con lampade UV;
- 4) temperatura;
- 5) ossigeno disciolto;
- 6) salinità;
- 7) torbidità;
- 8) flusso acqua;
- 9) gestione dell'impianto di filtrazione e schiumatoi;
- 10) densità di carico del prodotto;
- 11) tempo di depurazione (data e ora ingresso ed uscita), quantità molluschi depurati, verifica della vitalità che sia rappresentativa del volume di produzione;
- 12) acqua riciclata - numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
- 13) percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
- 14) dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario

affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento CE n. 854/2004.

*Guida**Densità di carico [C.D.M.-C.S.M.]*

Al fine della determinazione della densità di carico dei molluschi per il trattamento dovranno essere considerate le informazioni fornite dalla ditta costruttrice o, in caso di realizzazione in proprio, dei dati scientifici e bibliografici utilizzati come riferimento. In ogni caso dovranno essere disponibili i dati di prove sperimentali effettuate al fine di validare l'efficienza e l'efficacia del sistema proposto.

[C.D.M.]

In relazione al volume del bacino ed alla specie da trattare, l'O.S.A. dovrà definire il quantitativo massimo di prodotto che può essere trattato nel bacino (es. Kg/m²) per ogni ciclo. Nella valutazione del massimo quantitativo per ogni specie da depurare, l'O.S.A. dovrà anche tenere conto della zona di provenienza al fine di valutare il potenziale carico inquinante e stabilire, di conseguenza, i tempi di depurazione.

Il prodotto non destinato alla trasformazione non ha la possibilità di subire ulteriori trattamenti, tali da garantire una riduzione dei microrganismi; per tale ragione l'O.S.A. dovrà garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti specifici di cui al capitolo V del regolamento n. 853/2004 ed i requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento CE n. 854/2004. Pertanto il prodotto al termine del trattamento di depurazione, pronto per l'invio ad un altro stabilimento come prodotto già depurato, dovrà rispettare i criteri microbiologici di sicurezza alimentare. Nel piano di autocontrollo dovranno anche essere previste analisi sul prodotto finito secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 853/2004, capitolo V.

Acqua di mare pulita [C.D.M.-C.S.M.]

Per stabilire la tipologia di trattamento necessario e valutarne l'efficacia, l'O.S.A. deve programmare la frequenza minima dei controlli ed i parametri da ricercare nell'acqua; la frequenza di campionamento deve essere determinata sulla base dei fattori di rischio correlati con la specifica fonte di approvvigionamento (captazione: acqua laguna > acqua a mare > pozzo > acqua acquedotto, etc.). Nel piano di autocontrollo dovranno inoltre essere definite le procedure utilizzate per il campionamento. Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale.

L'O.S.A. può ricorrere a metodiche d'analisi alternative validate ai sensi della norma UNI EN ISO 16140.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [C.D.M.]

Per lotto si intende il quantitativo di molluschi, appartenente alla stessa specie, conferito allo stabilimento con lo stesso D.d.R.

Il trattamento è basato sul sistema del tutto dentro/tutto fuori all'interno dello stesso bacino e i molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino di depurazione prima del termine del periodo di trattamento. Qualora in uno stesso bacino vengano posti molluschi di lotti diversi l'O.S.A. può utilizzare sistemi per l'identificazione dei lotti in entrata (es. ceste di colore diverso).

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [C.D.M.-C.S.M.]

Il peso dei molluschi posti su più strati non deve essere tale da impedire l'apertura delle valve dei M.B.V. degli strati sottostanti garantendo, nel contempo, un'adeguata filtrazione dell'acqua.

I contenitori utilizzati per i molluschi da collocare nei bacini di depurazione devono essere realizzati con materiale tale da non contaminare il prodotto.

I contenitori in cui vengono collocati i M.B.V. (da qui in avanti contenitori), devono avere sufficienti fori o fessure laterali che permettano al flusso d'acqua di passare senza costituire una barriera allo stesso; è auspicabile che tali contenitori presentino fori o fessure anche sul fondo al fine di permettere la fuoriuscita dei prodotti della depurazione (es. pseudofeci, etc.).

Le attrezzature o i supporti devono essere collocati in modo da non impedire il flusso dell'acqua. Qualora i contenitori vengono posti su più livelli devono consentire ai molluschi di avere lo spazio necessario per l'apertura delle valve.

I contenitori devono essere caricati nel bacino prima del suo riempimento con l'acqua di mare pulita, tanto al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e dei molluschi nel corso delle operazioni di carico dei contenitori.

Per analogia lo stesso concetto è da applicarsi agli impianti di rifinitura.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

Guida [C.D.M.]

Il documento di registrazione (D.d.R.) deve accompagnare i molluschi nella commercializzazione tra C.D.M. e C.S.M.

I M.B.V. depurati devono essere posti in involucri/confezioni/contenitori riportanti la dicitura "molluschi depurati"

Il D.d.R. deve accompagnare sempre i M.B.V. e contenere il riferimento alla zona di raccolta dei molluschi al fine di velocizzare la rintracciabilità del prodotto nel caso di non conformità a carico del prodotto.

Fermo restando il rispetto da parte dell'O.S.A. degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui lo stesso stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (C.D.M.-C.S.M.) la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di etichetta e di D.d.R.

Deve essere comunque garantita la separazione dei flussi tra prodotto depurato e da depurare.

B. Requisiti per i centri di spedizione

Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.

Guida

È opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate dai bacini di rifinitura ove presenti.

Nel caso in cui lo stesso stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (C.D.M.-C.S.M.) è opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate sia dai bacini di rifinitura che di depurazione.

Per uno stabilimento si ritiene che possa essere accettabile la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. Non è consentito il deposito di molluschi bivalvi vivi in aree esterne allo stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

Guida

Il trattamento di rifinitura non può essere considerato analogo alla depurazione.

La rifinitura ha lo scopo di asportare fango, sabbia o muco da M.B.V. che rispondono ai requisiti di sicurezza alimentare (classe A); pertanto il ciclo di trattamento, in bacini di rifinitura, deve essere utilizzato esclusivamente a tale fine.

L'O.S.A. deve dare evidenza all'A.C. che i trattamenti effettuati nei bacini di rifinitura non compromettono la sicurezza alimentare dei M.B.V.

1) In un C.S.M. è consentito:

- il riconfezionamento di M.B.V. provenienti da un altro C.S.M.;
- la rifinitura di M.B.V. provenienti da un C.D.M.;
- la rifinitura di M.B.V. provenienti da una zona di classe A (ai fini della rintracciabilità nel C.S.M. devono essere sottoposti a rifinitura lotti omogenei della stessa specie e ben identificati di M.B.V. provenienti direttamente da zone di raccolta

di classe A, per evitare che eventuali non conformità si riflettano a monte sui produttori primari che hanno rifornito il C.S.M.);

- la rifinitura di M.B.V. già confezionati da un altro C.S.M., previo sconfezionamento e successivo riconfezionamento.

2) In un C.S.M. è vietata la reimmersione di M.B.V. confezionati. Qualora il titolare di un C.S.M. sia titolare di concessioni di zone di produzione di classe "A" di M.B.V., può riservarne un settore opportunamente identificato per lo stoccaggio temporaneo di M.B.V. idonei al consumo umano, previo sconfezionamento prima dell'immersione. Delle modalità operative di questa attività dovrà essere dato dettagliato riscontro nel piano di autocontrollo, segnatamente per gli aspetti legati alla rintracciabilità.

3) Nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal regolamento CE n. 853/2004 capitolo V. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.

4) È consentita la reimmersione in acqua o asperzione con acqua di M.B.V. sfusi per la vendita al dettaglio nell'attività annessa al C.S.M. In questo caso l'acqua utilizzata deve avere le stesse caratteristiche ed aver subito gli stessi trattamenti di quella utilizzata per la rifinitura.

Tenuta delle registrazioni

In relazione alla tecnologia dell'impianto e per dare evidenza della corretta modalità gestionale sarebbe opportuno che l'O.S.A. dia evidenza all'A.C., ove applicabile, delle seguenti registrazioni:

- 1) analisi su M.B.V. che siano rappresentative del volume di produzione;
- 2) analisi su acqua in ingresso al bacino di rifinitura;
- 3) trattamenti con lampade UV;
- 4) temperatura;
- 5) ossigeno disciolto;
- 6) salinità;
- 7) torbidità;
- 8) flusso acqua;
- 9) densità di carico del prodotto;
- 10) acqua riciclata - numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
- 11) percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
- 12) dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.

3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:

- a) una zona di produzione di classe A;
- b) una zona di stabulazione;
- c) un centro di depurazione;

o

- d) un altro centro di spedizione.

4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

Capitolo V:

NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.

1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.

2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:

- a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;
- b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;
- c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;
- d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;
- e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.

Guida

Le metodiche di analisi riconosciute per la rivelazione delle biotossine algali in corso di validità sono quelle contenute nell'allegato del decreto ministeriale 16 maggio 2002 recante "tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini". In riferimento alla nota Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 22834-P-1 agosto 2008 i metodi ufficiali per la determinazione delle biotossine algali sono quelli indicati nell'allegato del suddetto decreto.

**Capitolo VI:
CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO
DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**

1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.
2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

Guida

I colli per la vendita al minuto sono confezioni integre destinate ad essere presentate come tali al consumatore finale (regolamento n. 178/02, art. 3, punto 18), costituite dai M.B.V. e dal materiale utilizzato per il confezionamento in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Qualsiasi forma di confezionamento utilizzata dovrà garantire che i M.B.V. mantengano i requisiti igienico sanitari previsti al capitolo V, allegato III sezione VII del regolamento CE n. 853/2004 e ai requisiti microbiologici di cui al regolamento CE n. 2073/2005 per tutta la vita commerciale.

I molluschi confezionati in colli per la vendita al minuto, possono essere commercializzati, solo se corredati di etichetta originale conforme a quanto previsto dal capitolo VI.

**Capitolo VII:
MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA**

1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

Guida

L'etichetta, riportante il marchio di identificazione, apposta all'imballaggio o ai colli per la vendita al minuto deve essere impermeabile, inamovibile, con caratteri leggibili e deve essere inutilizzabile dopo l'apertura dell'imballaggio.

In considerazione delle difformità talvolta riscontrate in ambito di controllo ufficiale si riportano di seguito alcune considerazioni in merito all'allegato II, sezione I, del regolamento CE n. 853/04:

A partire novembre 2006, in seguito all'esigenza di adeguare agli standard comunitari la numerazione degli stabilimenti riconosciuti, il sistema S.INTE.S.I. stabilimenti è stato opportunamente modificato in modo da attribuire ai suddetti un "approval number" alfanumerico con modalità random, che identificasse univocamente ciascuno stabilimento indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Agli stabilimenti riconosciuti precedentemente a questa modifica, qualora fossero stati in possesso di più numeri di riconoscimento, è stato assegnato un numero unico di riconoscimento (approval number) che, analogamente a quanto sopra, non ha più legame con l'attività svolta presso lo stabilimento.

All'interno del marchio d'identificazione non devono essere presenti caratteri estranei al numero di riconoscimento caratteri, sigle o altri elementi, quali ad esempio slash «/», underscore «_», trattino «-», non previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di marchiatura di identificazione.

Il marchio d'identificazione deve essere pertanto raffigurato con una forma ovale al cui interno devono essere riportati nell'ordine:

- il "codice ISO" IT;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento "approval number";
- il codice CE.

Esempio:

stabilimento
riconosciuto prima
di novembre 2006

IT
xxx CDM
CE

stabilimento
riconosciuto dopo
di novembre 2006

IT
SH29R
CE

2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:

a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);

b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida

La data di scadenza che può essere sostituita dalla menzione "questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto".

Il lotto di produzione deve essere facilmente identificabile e leggibile.

In deroga alla direttiva n. 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida

Una volta aperto l'imballaggio per frazionarne il contenuto il detentore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare dei M.B.V. frazionati.

In caso di frazionamento di più imballaggi appartenenti a parti diverse, l'operatore del settore alimentare deve garantirne la rintracciabilità utilizzando le procedure appositamente detagliate nel piano di autocontrollo ed in particolare per M.B.V. appartenenti a lotti diversi.

Il venditore al dettaglio, qualora non commercializzi colli di molluschi bivalvi vivi per la vendita al minuto, così come identificati nella guida del punto 2), capitolo VI, sezione VII del regolamento CE n. 853/2004, che devono essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività; una volta frazionato il contenuto di un imballaggio, deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio.

Gli O.S.A. esercenti attività di ristorazione e/o somministrazione, non essendo consumatori finali ai sensi dell'art. 3, punto 18, del regolamento CE n. 178/2002, bensì esercenti di "commercio al dettaglio", ai sensi del punto 7 del predetto regolamento devono conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di M.B.V. che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

L'operatore del settore alimentare può effettuare la sbissatura dei mitili, solo su esplicita richiesta dell'acquirente e per il solo quantitativo acquistato dal suddetto; l'eventuale acqua utilizzata dovrà essere esclusivamente potabile e il venditore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare per le modalità di esecuzione di tale pratica.

**Capitolo VIII:
ALTRI REQUISITI**

1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

Guida

Pur tenendo conto delle differenze legate alle diverse specie di molluschi bivalvi, la temperatura media suggerita e compatibile sia con la sicurezza alimentare che con la vitalità degli stessi è prossima a 6° C.

L'esposizione a temperature superiori a 6° C, che non pregiudicano la vitalità dei molluschi bivalvi, può condizionarne la sicurezza in maniera direttamente proporzionale al tempo di esposizione ed all'aumento della temperatura.

Compete all'operatore del settore alimentare garantire che il tempo di conservazione/trasporto dei molluschi bivalvi ad una determinata temperatura non ne compromette la sicurezza alimentare e la vitalità.

2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

Guida

Non è consentito agli O.S.A. che operano nelle successive fasi a quella del C.S.M.:

- effettuare la rifinitura dei M.B.V.
- effettuare la reimmersione in acqua dei M.B.V. confezionati o l'aspersione con acqua tranne che per la vendita al dettaglio operata direttamente dal centro di spedizione;

È consentito l'utilizzo del ghiaccio a condizione che non venga posto a diretto contatto coi M.B.V. e a condizione che siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

Capitolo IX:

REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:

a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;

o

b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

Allegato I (rev. 0)


ALLEGATO TECNICO:
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CAMPIONE E TRASPORTO AL LABORATORIO DESIGNATO

I molluschi che costituiscono il campione da sottoporre a prova (campione per il laboratorio) dovranno essere di taglia commerciale; tale campione dovrà essere formato da più campioni elementari (molluschi prelevati in un solo punto della resta o dei sistemi di allevamento a lanterna e a poches), che andranno a costituire il campione globale (campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari). Qualora la totalità del peso dei singoli campioni elementari sia superiore a quanto di seguito indicato, il prelevatore formerà un pool di tutti i campioni elementari da cui prelevare l'aliquota per la costituzione del campione globale da consegnare al laboratorio designato.


I criteri per effettuare i campioni elementari sono i seguenti:

Nel caso di banchi naturali o di allevamenti che utilizzano completamente la colonna d'acqua, i campioni elementari devono essere effettuati a tre livelli di profondità e precisamente alla maggiore batimetrica, a metà della stessa e a 50 cm. dalla superficie come indicato nella figure che seguono.


Allevamento con sistema a reste (es. mitili)




Allevamento con sistema a lanterna (es. ostrica)



Allevamento con sistema a poches (es. ostrica)




Raccolta con draga idraulica (tratta da: www.prolocotermoli.com)



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. nella vasca di raccolta. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della vasca di raccolta.

Raccolta con attrezzo per raccolta tellina/vongola



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. necessari. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della rete di raccolta.

In considerazione del fatto che, dai ISMEA disponibili, la parte edibile dei molluschi varia in funzione della specie, stato fisiologico, nutrienti presenti, ecc. secondo le seguenti percentuali: ostrica (12-21% a seconda della stagione di raccolta) - vongola (15-25% a seconda della stagione di raccolta) - mitilo (18-32% a seconda della stagione di raccolta) e dei quantitativi necessari per l'esecuzione delle prove di laboratorio, si danno di seguito indicazioni di riferimento per il quantitativo di molluschi necessario all'esecuzione di alcune prove di laboratorio.:

1) Almeno n. 10 soggetti in grado di assicurare al laboratorio da 75 a 100 g. tra polpa e liquido intervalvare (eccetto le telline: 25 g.) se la richiesta riguarderà il solo parametro escherichia coli (consigliato 500 g.).

2) non inferiore a 500 g. se la richiesta riguarderà i parametri microbiologici escherichia coli e salmonella spp.;

3) non inferiore a 3 kg. se la richiesta riguarderà solo la ricerca delle biotossine algali;

4) non inferiore a 1,5 kg. se la richiesta riguarderà solo i parametri chimici (metalli) e radionuclidi;

5) non inferiore a 2,5 kg. se la richiesta riguarderà i parametri chimici, radionuclidi ed escherichia coli;

6) non inferiore a 3 kg. se la richiesta riguarderà i parametri chimici, radionuclidi ed escherichia coli e salmonella;

7) non inferiore a 3,5 kg. se la richiesta riguarderà la ricerca dei parametri microbiologici (escherichia coli e salmonella spp.) e delle biotossine algali;

8) non inferiore a 4 kg. se la richiesta riguarderà i parametri chimici, radionuclidi, escherichia coli, salmonella spp. e le biotossine algali.

I molluschi, dopo essere stati sciacquati con acqua di mare prelevata in prossimità del punto di campionamento, al fine di evitare le contaminazioni crociate, dovranno essere posti in contenitore pulito che assicuri un'adeguata protezione dalle contaminazioni esterne e dai danni durante il trasporto, chiuso in sacchetto sigillato, in condizioni tali da non pregiudicare la sopravvivenza dei molluschi, munito di etichetta di identificazione, riportante almeno la specie di mollusco, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore ed accompagnato da un verbale di prelievo così come definito in ambito regionale. Il campione dovrà essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tale da evitare un innalzamento della temperatura; per tale ragione è opportuna la conservazione dei M.B.V. in contenitori isotermici.

Il campione dovrà essere inviato al laboratorio designato.

Il trasporto dal punto di sbarco fino laboratorio dovrà avvenire in contenitori isotermici; se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell'accettazione dello stesso presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10 °C.

Il tempo che intercorre tra il campionamento e l'inizio delle analisi deve essere al massimo di 24 ore; per le lunghe distanze è prevista una deroga a 48 ore.

Procedura di campionamento del Fitoplancton potenzialmente tossico

I popolamenti planctonici variano sia nel tempo che nello spazio, verticalmente e orizzontalmente lungo la colonna d'acqua. La scala di variazione temporale è strettamente correlata al variare delle condizioni climatiche, come ad esempio in seguito ad un rapido aumento della temperatura dell'acqua, che può portare a rapidi e profondi cambiamenti nella struttura e composizione della comunità fitoplanctonica. Una volta individuata la stazione o le stazioni di campionamento e determinata la frequenza di raccolta dei campioni necessaria, si rende necessario il prelievo di più campioni durante le stagioni per tenere conto della variabilità della distribuzione degli organismi. Lo scopo del campionamento è quello di valutare quali/quantitativamente il fitoplancton potenzialmente tossico, con riferimento all'IOC Taxonomic Reference List of Toxic Plankton Algae, presente nelle aree di allevamento/raccolta/stabulazione dei M.B.V.

I campioni raccolti con retini da fitoplancton hanno il pregio di contenere una gran quantità di materiale su cui condurre le indagini tassonomiche in quanto, con la filtrazione di una grande quantità di acqua, si ottiene la concentrazione degli organismi fitoplanctonici. Il vantaggio nell'utilizzo dei retini, consiste nel fatto che gli organismi presenti in natura con densità estremamente contenute, vengono così concentrati nel campione con abbondanze decisamente superiori alla loro densità originale. Il volume di acqua filtrata viene calcolata tenendo conto del diametro dell'imboccatura del retino e dell'altezza della colonna d'acqua.

Materiale/reagenti necessari:

- bottiglia di vetro scura con tappo ermetico di capacità pari a litro (1);
- bottiglia di vetro scura di capacità pari a 100 ml. (2);
- retino da fitoplancton con maglia pari a 20 micron corredata di una cima;
- pinze per fissaggio della bottiglia;
- sostegno di lunghezza adeguata per assicurare il prelievo alla profondità desiderata.

(1) Per campionamenti effettuati con bottiglia di profondità.

(2) Per campionamenti effettuati con retino.

Per il prelievo procedere come segue:

— assicurare il retino con la cima e chiudere il rubinetto del collettore;

— lasciare affondare il retino con la bocca rivolta verso l'alto fino ad una profondità di poco superiore alla lunghezza delle reste. Nel caso in cui l'operazione sia ripetuta più volte annotare sul verbale di prelievo il numero totale di volte che si è ripetuta l'operazione;

— recuperare il retino, attendere che l'acqua sia convogliata nel collettore, aprire il rubinetto e raccogliere il materiale nella bottiglia scura da 100 ml.;

— Il prelievo di campioni condotto utilizzando bottiglie di profondità, di capacità variabile tra 1 e 5 litri, viene effettuato immergendo il recipiente aperto e, raggiunta la profondità alla quale si desidera raccogliere il campione, richiudendo la bottiglia attraverso un sistema a distanza. Questo consente il prelievo selettivo di acqua alla profondità voluta, senza che il campione che si raccoglie entri in contatto con gli strati d'acqua a profondità diversa da quella voluta. Qualora non siano disponibili bottiglie di profondità e vi sia la necessità di effettuare il prelievo del campione, possono essere utilizzati contenitori della capacità di 1 litro;

— assicurare la bottiglia scura da 1 litro ad una pinza o apposito sostegno;

— immergere la bottiglia ad una profondità che coincida almeno all'inizio della resta di MBV; nel caso in cui la resta ha inizio in prossimità della superficie dell'acqua, immergere la bottiglia ad una profondità di circa 50 cm.;

— non riempire la bottiglia fino all'orlo al fine di consentire, successivamente in laboratorio, l'agitazione del campione per renderlo omogeneo.

Il campione relativo ad ogni stazione di campionamento, sigillato e provvisto di una etichetta di identificazione recante l'indicazione che tratti di acqua marina per ricerca di fitoplancton potenzialmente tossico, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore deve essere inviato corredata dal verbale predisposto in ambito regionale, al laboratorio designato. I campioni devono essere conservati in luogo fresco e non illuminato; qualora sia impossibile recapitare il campione entro le 24 ore è necessario procedere alla fissazione del campione con soluzione di Lugol (3 ml. per i campioni effettuati tramite bottiglia, 1 ml per campioni effettuati con retino).

Allegato II (rev. 0)

DOCUMENTAZIONE DI REGISTRAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI LOTTI DI MOLLUSCHI BIVALVI

Zona di produzione serie e origine
dei molluschi: Area in concessione Libera raccolta

Data di raccolta Stato sanitario della zona di
produzione

Declassificazione temporanea: Si No
motivazione:

Ubicazione della zona di produzione

Nome e ragione sociale del produttore/raccoglitore/capobarca

codice fiscale e partita IVA

via n.

cap comune prov.

tel. fax

Provenienza dei molluschi:

da zona di stabulazione

Ubicazione della zona di stabulazione

Durata della stabulazione (in giorni) data ingresso
data uscita

da centro di depurazione

Indirizzo del centro di depurazione
Durata della depurazione (in ore) data ingresso
data uscita

da centro di spedizione

Indirizzo del centro di spedizione
data ingresso data uscita

Specie	N. colli	Peso

Destinazione dei molluschi:

- Zona di produzione
 Zona di stabulazione (indicare l'ubicazione)
 Centro di depurazione riconosciuto col num.
 Centro di spedizione riconosciuto col num.
 Centro di trasformazione riconosciuto col num.

Nome e denominazione sociale
 codice fiscale e partita IVA
 via n.
 cap comune prov.
 tel. fax

* * *

Punto di sbarco:
 Eventuale identificazione del vettore:

Data, Firma

Nota: in caso di invio di MBV con differente destinazione non può essere utilizzato un unico documento.

Allegato III (rev. 0)

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO DEL NOVELLAME DI MOLLUSCHI BIVALVI AI FINI DELLA REIMMERSIONE

Zona di produzione e origine Serie: Anno:
 del novellame:

- schiuditoio banchi naturali
 banchi naturali in zone non classificate area in concessione

Data di raccolta Stato sanitario della zona di produzione (1)

Ubicazione della zona di produzione (2)

Nome e ragione sociale del produttore/raccogliitore/capobarca
 codice fiscale e partita IVA
 via n.
 cap comune prov.
 tel. fax

Estremi registrazione dell'impresa

Estremi autorizzazione dell'impresa (3)

Specie	N. colli	Peso

Destinazione del novellame:

- banchi naturali - ripopolamento
 area in concessione [codice]

Nome e denominazione sociale
 codice fiscale e partita IVA
 via n.
 cap comune prov.
 tel. fax

Ubicazione della zona di produzione (2)
 e estremi autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale alla reimmissione

* * *

Eventuale identificazione del vettore:

Punto di sbarco:

Data, Firma

(1) Zona A, B, C - Nel caso di banchi naturali in zone non classificate è sufficiente indicare l'ubicazione.

(2) Coordinate nautiche o geografiche dell'area.

(3) Solo per il prodotto proveniente da banchi naturali.

(2011.25.1948)102

DECRETO 1 luglio 2011.

Approvazione del documento tecnico "Percorso assistenziale diagnostico-terapeutico" per la malattia celiaca ed istituzione della commissione sulla malattia celiaca.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza), all'allegato 1, in tema di assistenza integrativa, include nei LEA l'erogazione dei prodotti dietetici a categorie particolari;

Visto il D.M. 8 giugno 2001 che, in materia di alimentazione particolare, all'art. 3, comma 3, obbliga le Regioni a fissare dei valori massimi di spesa a carico del S.S.N. per pazienti affetti da "morbo Celiaco";

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2005;

Visto il D.M. 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2006, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005 n. 123;

Visto l'art. 4 del medesimo D.M. del 4 maggio 2006 che, relativamente all'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, abroga l'allegato 1 al D.M. 8 giugno 2001, facendo espresso riferimento al Registro nazionale dei prodotti, che il Ministero della salute aggiorna periodicamente;

Visto il decreto n. 8410 del 25 luglio 2006 che ha fissato i tetti di spesa massimi, secondo le disposizioni ministeriali, con riferimento alle fasce d'età e sesso;

Visto la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme di riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la nota dirigenziale prot. n. 537 del 18 marzo 2010 e nota prot. n. 541 del 19 marzo 2010, con le quali è

stato istituito un tavolo tecnico costituito da esperti medici nel settore, un rappresentante dell'Associazione italiana di celiachia, i dirigenti dei servizi 9 e 5 del dipartimento pianificazione strategica nonché il dirigente dell'area interdipartimentale 2 competente per materia, con le finalità di costruire il percorso assistenziale per la malattia celiaca secondo il modello Hub e Spoke, riconsiderare i tetti di spesa, ampliare i canali di distribuzione dei prodotti senza glutine;

Visto il piano sanitario regionale "Piano della salute" 2011-2013, approvato con parere favorevole dalla IV Commissione unitamente alle integrazioni apportate, che prevede la costituzione di "reti assistenziali", in quanto ritenute un ambito prioritario di intervento offrendo al cittadino maggiori garanzie di continuità e gestione dei propri problemi di salute;

Preso atto del lavoro svolto dal sopracitato tavolo tecnico che ha condiviso ed approvato la definizione del percorso assistenziale del paziente celiaco di cui all'allegato Documento tecnico e relativi allegati A1, A2, A3, A4, A5, che individuano la rete assistenziale regionale per diagnosi e cura della malattia celiaca.

Considerato, al fine di proseguire i lavori del predetto tavolo tecnico, di volere istituire la commissione regionale per la malattia celiaca;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è istituita la commissione sulla malattia celiaca composta come segue:

- dott.ssa Maria Grazia Furnari (dirigente dell'area inter. 2 DPS);
- dott.ssa Anna Maria Abbate (funzionario direttivo dell'area inter. 2 DPS);
- dott.ssa Maria Lume Bua (funzionario direttivo del servizio 5 DPS);
- dr. Maurizio D'Arpa (dirigente del servizio 9 DPS);
- dr.ssa Gabriella Iannolino (dirigente dell'UOB del dipartimento ASOE);
- dr. Stefano Campo (funzionario direttivo del dipartimento ASOE);
- avv. Leone Fabio o suo delegato (in qualità di presidente dell'Associazione italiana celiachia Sicilia Onlus).
- dr. Salvatore Amato (presidente regionale dell'ordine dei medici);
- dott.ssa Cinzia D'Agate (gastroenterologa dell'A.O.U. Policlinico di Catania);
- prof. Giuseppe Magazzù (dir. gastroenterologia pediatrica dell'A.O.U. Policlinico Messina);
- prof. Mario Cottone (direttore U.O. medicina dell'A.O. Cervello-Villa Sofia).

I compiti di segreteria saranno svolti dall'area interdipartimentale 2 DPS.

Art. 2

È approvato il Documento tecnico "Percorso assistenziale diagnostico-terapeutico" per la malattia celiaca ed i relativi allegati A1, A2, A3, A4, A5, che fanno parte integrante del presente decreto, inerenti la definizione della rete regionale secondo il modello Hub&Spoke.

Art. 3

Sono individuati i centri HuB regionali, di cui all'allegato A1, secondo i criteri stabiliti nel Documento tecnico così come condivisi dal tavolo preposto, nonché i compiti assegnati ed i relativi referenti.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le aziende sanitarie, nell'ambito del territorio di competenza, procederanno ad individuare i centri Spoke regionali, secondo i criteri stabiliti nello stesso Documento tecnico allegato.

Art. 5

Le attività di monitoraggio e sviluppo della rete saranno coordinate dalla dott.ssa Maria Grazia Furnari, preposta anche all'attuazione del Piano sanitario regionale 2011-2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 1 luglio 2011.

RUSSO

Allegato A

ATTO D'INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DELLA MALATTIA CELIACA

Premessa

La malattia celiaca (MC) è una condizione clinica frequentemente non diagnosticata perché i sintomi possono essere sfumati, non specifici o extraintestinali o per mancanza di consapevolezza della malattia da parte dei medici (1). Strategie di case finding in adulti in aree a bassa prevalenza di MC hanno incrementato il tasso di diagnosi (2), pur ricercando solo pochi sintomi per definire i soggetti a rischio. Analoghe strategie in età pediatrica hanno indotto un incremento di diagnosi sia in aree a bassa che ad alta prevalenza nota di MC (3,4).

È ipotizzabile che una strategia di case finding mirata a ricercare tutte le condizioni dimostrate essere a rischio di celiachia (1) possa incrementare ulteriormente il numero delle diagnosi, oltre che aumentare la consapevolezza dei Medici per la MC.

Il sistema HLA svolge un ruolo cruciale nella patogenesi della malattia celiaca innescando la risposta immunitaria specifica, attraverso la presentazione ai linfociti T-helper dei peptidi del glutine modificati dalla transglutaminasi, enzima ubiquitario presente anche nell'intestino (5). Nonostante questa risposta immunitaria si concretizzi normalmente in un danno intestinale, è possibile che esista una sensibilità al glutine (SG) che non implica necessariamente la presenza di un'enteropatia condizione indispensabile per la diagnosi di malattia celiaca (MC). Esistono, infatti numerose e consolidate evidenze che dimostrano come il glutine della dieta possa scatenare un danno immunomediato in organi bersaglio diversi dall'intestino (1). Dato ancora più interessante è che il danno extraintestinale può presentarsi in assenza di un'enteropatia documentabile all'istologia convenzionale come dimostrato in passato per la Dermatite herpetiforme e più recentemente per l'Atassia sporadica (6). Dati sperimentali suggeriscono infatti che, negli individui con sensibilità al glutine, esiste un range di anomalie mucosali del piccolo intestino che vanno da lesioni atrofiche irreversibili a una mucosa istologicamente normale (7). In quest'ultimo caso è però possibile, mediante tecniche di immunistochimica (IHC) su biopsia duodenale, rivelare marcatori mucosali espressione di un priming immunologico indotto dal glutine (8). Si calcola che nei centri di III livello la frequenza con la quale soggetti con sierologia positiva (anticorpi antitransglutaminasi o antiendomio) e un HLA predisponente a celiachia presentano solo lesioni istologiche minime si aggira intorno al 20%. Tali soggetti soddisfano il criterio della celiachia potenziale dove la sola lesione, in presenza di un'architettura villosa normale, è caratterizzata da un incremento dei linfociti intraepiteliali (9). L'importanza di diagnosticare precocemente tali forme deriva dai rischi che questi soggetti hanno di sviluppare deficit nutrizionali selettivi, quali anemia carenziale o osteopenia fino a una osteoporosi (10), o, come detto prima

complicanze autoimmuni (9). Per tale motivo sono stati proposti dei criteri per avviare una dieta senza glutine in tali soggetti con lieve enteropatia a condizione che si dimostri la glutino dipendenza della sintomatologia e delle lesioni istologiche, e della risposta immunitaria sierologica (10). Più recentemente, dopo un RCT che dimostrava la slatentizzazione di queste lesioni che evolvevano in una atrofia dei villi solo in soggetti lasciati a dieta libera (11) veniva proposto di porre in tali soggetti una diagnosi di malattia celiaca. In contrasto con tali dati, a fronte di circa il 30% di soggetti che slatentizzano il danno dei villi intestinali, c'è circa un 15% di soggetti che presentano una normalizzazione della sierologia nel tempo pur mantenendo una dieta libera (9). Tali dati contrastanti suggeriscono l'effettuazione di ulteriori studi mirati a individuare i marcatori sierologici o istologici predittivi dello sviluppo di atrofia dei villi. Dal punto di vista pratico, tali dati impongono di affidare a centri di riferimento la gestione di tali casi senza porre una diagnosi di celiachia definitiva.

È certo che in atto l'esigenza maggiormente avvertita è quella di colmare la discrepanza tra la prevalenza attesa e quella attuale di celiachia con una campagna di sensibilizzazione dei medici del territorio e ospedalieri con i suddetti progetti di case finding. È altrettanto importante, tuttavia, verificare le diagnosi che spesso vengono poste di celiachia in assenza di anticorpi circolanti, sulla base di lesioni istologiche, il più spesso esito di artefatti tecnici per il numero e l'orientamento inadeguati dei frammenti biotipici duodenali. Per tale motivo l'adozione di una scheda diagnostica, che obbligatoriamente dovrà essere compilata nei centri ospedalieri potrà fornire un quadro epidemiologico più veritiero della malattia celiaca in Sicilia. A tal fine, la creazione di un registro potrà consentire di valutare la qualità dell'assistenza, la conoscenza epidemiologica della malattia e delle complicanze e la pianificazione degli interventi e la valutazione dei costi, nonché potrà costituire la premessa per la creazione di una sierostoteca.

Dermatite erpetiforme

La dermatite erpetiforme (DE) di Dühring è una dermatite eruttiva, polimorfa, pruriginosa a decorso cronico recidivante, che si associa ad un'enteropatia glutine-sensibile ed è considerata l'equivalente cutaneo della celiachia e come tale rientra nell'oggetto di questo documento.

La DE si caratterizza per le seguenti peculiarità:

— esordisce anche nell'età infantile, generalmente dopo i 5 anni o nei giovani adulti con un picco massimo di incidenza tra i 20 e i 40 anni;

— la diagnosi di questa affezione, suggerita dal quadro clinico ed istopatologico, si basa principalmente sui risultati dell'esame di immunofluorescenza diretta che documentano un caratteristico deposito granulare di IgA alla sommità delle papille dermiche nel 100% dei casi;

— è gestita prevalentemente dal dermatologo in quasi tutte le fasi del suo iter clinico: sospetto diagnostico, biopsia cutanea, diagnosi immunopatologica;

— condivide con le altre espressioni di MC la necessità della dieta priva di glutine, del bilancio iniziale di salute e della sorveglianza per patologie di accompagnamento.

Il paziente con DE rientra pertanto nel registro dei celiaci e segue il percorso assistenziale del presente atto.

Obiettivi:

— Creazione di una rete regionale integrata per la diagnosi e il follow up dei pazienti con malattia celiaca al fine di garantire: una diagnosi più precoce, riduzione dell'inappropriatezza diagnostica, impiego ottimale delle risorse.

— Campagna di sensibilizzazione dei MMG e PLS sulla diagnosi di MC, mediante un pacchetto formativo predeterminato a carattere regionale sulla base delle indicazioni dell'apposito tavolo tecnico.

— Creazione di un registro regionale della malattia celiaca.

— Ridefinizione del sistema di erogazione dei prodotti alimentari privi di glutine.

Creazione di una rete regionale integrata per la diagnosi e il follow up dei pazienti con malattia celiaca

Le "reti assistenziali" sono ritenute un ambito prioritario di intervento per la regione Sicilia, in accordo con la normativa nazionale (legge 4 luglio 2005 n. 123) e con il piano sanitario regionale 2011-2013.

L'assistenza ospedaliera secondo il principio delle reti integrate prevede la concentrazione della casistica più complessa o la necessità di sistemi più complessi di gestione, in un numero limitato di centri (HUB) che trattino volumi di attività tali da garantire la miglior qualità dell'assistenza erogata e il miglior utilizzo delle risorse organizzative e tecnologiche disponibili.

L'attività di tali centri è fortemente integrata attraverso connessioni funzionali con quella dei centri periferici (SPOKE) che assicurano l'assistenza per la casistica a minore grado di complessità.

Criteri di identificazione Centri HUB

In una fase iniziale i centri HUB in Sicilia sono identificati sulla base di una documentata esperienza nella diagnosi e nella presa in carico globale di malattia celiaca con almeno 150 diagnosi o follow up di soggetti, in presenza di risorse obbligatorie quali la determinazione degli anticorpi antitransglutaminasi, l'esecuzione di esofagogastroduodenoscopia con prelievo di un numero minimo di frammenti biotipici duodenali adeguatamente orientati e di un laboratorio di anatomia patologica che determini e quantifichi con tecniche di immunocistochemical il numero dei linfociti intraepiteliali (CD3).

Sulla base dei criteri su esposti sono state identificate le seguenti Aziende sanitarie quali Centri HUB, di seguito elencate, e i rispettivi referenti per la MC, di cui all'allegato A1:

- Agrigento: A.S.P. Agrigento - Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca;
- Catania: A.O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele - P.O. "G. Rodolico" di Catania;
- Messina: A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina;
- Palermo: Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello - ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo;
- Ragusa: A.S.P. Ragusa - Ospedale "R. Guzzardi" di Vittoria;
- Siracusa: A.S.P. Siracusa - Ospedale "Umberto I";
- Trapani: A.S.P. Trapani - Ospedale "S. Antonio Abate".

Le province di Caltanissetta ed Enna faranno riferimento a un HUB regionale.

Le diagnosi di dermatite erpetiforme faranno riferimento agli HUB regionali.

Compiti dei centri HUB:

- diagnosi e inquadramento iniziale;
- rivalutazione diagnostica;
- compilazione della scheda predisposta (allegato A2) per la certificazione di malattia (allegato A3) da intendersi definitiva, salvo diverse indicazioni del Centro HUB;
- follow-up del paziente celiaco in collaborazione con i MMG/PLS;
- assistenza multidisciplinare (coordinamento delle figure professionali che collaborano al percorso assistenziale (endoscopista, anatomo-patologo, laboratorista/immunologo, endocrinologo, neurologo, ginecologo, dermatologo, psicologo, dietista ecc.);
- educazione alimentare ai pazienti ed alle rispettive famiglie e supporto informativo;
- screening dei parenti di primo grado e di altri soggetti a rischio;
- iniziative di aggiornamento rivolte ai componenti del team e ai MMG e PLS;
- conservazione dei materiali biologici destinati alla revisione dei casi ed alla ricerca.

Criteri di identificazione Centri SPOKE

In aggiunta a un ambulatorio dedicato, devono essere soddisfatti 2 dei 3 seguenti requisiti:

- determinazione degli anticorpi antitransglutaminasi;
- effettuazione della esofagogastroduodenoscopia;
- laboratorio di anatomia patologica.

Compiti dei Centri SPOKE

Con il coordinamento dei Centri HUB, i Centri spoke avranno il compito di:

- diagnosi e inquadramento iniziale, assicurano la conferma diagnostica mediante la scheda che obbligatoriamente dovrà essere compilata e trasmessa con mezzi rapidi (fax o e-mail) a un Centro HUB;
- rilasciare la certificazione (allegato A4) accompagnata dalla conferma del Centro HUB (allegato A5);
- Follow-up del paziente celiaco in collaborazione con i MMG/PLS;
- assistenza multidisciplinare (coordinamento delle figure professionali che collaborano al percorso assistenziale (endoscopista, anatomo-patologo, laboratorista/immunologo, endocrinologo, neurologo, ginecologo, dermatologo, psicologo, dietista ecc.) in collaborazione eventualmente con un Centro HUB;
- educazione alimentare ai pazienti ed alle rispettive famiglie e supporto informativo;
- screening dei parenti di primo grado e di altri soggetti a rischio.

Sulla base dei criteri suddetti sono identificati dall'Assessorato i Centri SPOKE che faranno parte della rete assistenziale della MC, sulla base delle dichiarazioni delle direzioni generali (allegato A6).

Modalità di percorso

Il paziente celiaco riceverà la certificazione di MC dai Centri della rete assistenziale. In caso di diagnosi posta in un Centro SPOKE la certificazione (allegato A4) deve essere accompagnata dalla scheda di conferma del centro HUB (allegato A5).

Il paziente si recherà, producendo la suddetta certificazione, presso il distretto della A.S.P. di residenza dove verranno rilasciati:

1) l'autorizzazione per acquisire i prodotti senza glutine presso le farmacie territoriali dei servizi A.S.P. o presso le farmacie convenzionate o presso altri fornitori specializzati individuati con apposite direttive regionali e autorizzati dalle direzioni delle A.S.P.;

2) l'attestato che gli riconosce il diritto ad usufruire, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, delle prestazioni specialistiche presenti nei livelli di assistenza.

Tetti di spesa

Con successivo provvedimento assessoriale saranno ridefiniti i tetti di spesa individuati con decreto n. 8410 del 25 luglio 2006.

Altri attori del percorso assistenziale

- Medici di medicina generale/Pediatri di libera scelta.
- Ordine dei medici nell'ambito dell'"Educazione terapeutica".
- Associazione italiana celiachia Sicilia Onlus.

Medici di medicina generale/Pediatri di libera scelta

Il coinvolgimento di questi operatori è fondamentale per ottenere la diagnosi in un alto numero di pazienti. Il loro coinvolgimento costituisce uno degli obiettivi del presente atto d'indirizzo mediante "Campagna di sensibilizzazione dei MMG e PLS per la diagnosi di celiachia, mediante un pacchetto formativo predefinito a carattere regionale sulla base delle indicazioni dell'apposito tavolo tecnico" in altra parte specificata.

Ordine dei Medici nell'ambito dell'"Educazione terapeutica"

Associazione italiana celiachia Sicilia Onlus

L'Associazione di volontariato AIC Sicilia Onlus collabora con le strutture del Servizio sanitario regionale all'educazione dell'autocontrollo ed autogestione del paziente, alla divulgazione della corretta conoscenza della patologia a livello sociale ed alla verifica della qualità del servizio. Collabora inoltre con le medesime strutture alle iniziative di formazione ed informazione che si rendano necessarie. Partecipa all'elaborazione dei programmi di aggiornamento, alla stesura delle linee guida, dei protocolli e dei percorsi assistenziali e supporta la creazione della scheda elettronica che costituisce lo strumento con il quale si realizza il percorso assistenziale.

Tale scheda, elaborata dall'Assessorato della salute che sarà resa disponibile su base regionale per l'utilizzo nei Presidi ospedalieri delle A.S.P. e dalla Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliere/universitarie - conterrà dati demografici, clinici e diagnostici di follow up. L'utilizzo di tale scheda è condizione senza la quale non sarà possibile rilasciare la certificazione di diagnosi di malattia celiaca (allegato A2).

La compilazione della scheda (cartacea fino a quando non sarà disponibile la versione elettronica) sarà a carico degli HUB o di altri presidi ospedalieri che in seguito verranno identificati come SPOKE. La compilazione da parte degli SPOKE, dovrà essere convalidata da uno degli HUB regionali. Tale scheda compilata consentirà ai cittadini di ricevere dall'A.S.P. di appartenenza le certificazioni per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Lo sviluppo di database clinico dedicato servirà anche per perseguire l'obiettivo della creazione di un Registro in una seconda fase.

Tavolo di monitoraggio

Gli attori del percorso sono impegnati ad effettuare un confronto e monitoraggio per:

- verificare l'applicazione uniforme del percorso assistenziale sul territorio regionale;
- valutare nuove esigenze o problematiche che possono verificarsi nel tempo;
- valutare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate.

Campagna di sensibilizzazione dei MMG e PLS per la diagnosi di malattia celiaca

Obiettivo

Aumentare la consapevolezza dei medici per la MC per individuare i casi non diagnosticati.

Metodi

Attraverso un referente identificato presso le A.S.P. saranno organizzati dei seminari nel corso d'incontri per piccoli gruppi (massimo 40) delle categorie sopra citate.

Sarà successivamente adottata una strategia di case finding mirata a ricercare tutte le condizioni dimostrate essere associate a MC.

Indicatori

Si valuterà come indicatore l'incremento di diagnosi, nell'anno in cui si svolgerà il progetto, rispetto a un controllo storico.

Creazione di un Registro regionale della malattia celiaca

La realizzazione del Registro è in accordo a quanto previsto dal piano sanitario regionale, in quanto la realizzazione di tali interventi deve favorire la costituzione di network professionali in grado di coinvolgere l'insieme delle Aziende sanitarie della Regione per la conoscenza epidemiologica e la valutazione della qualità dell'assistenza. L'acquisizione dei dati mediante il registro costituirà la base razionale per la pianificazione degli interventi e la valutazione precoce dell'efficienza delle tecnologie acquisite e dell'assistenza erogata.

Nella fase prospettica avrà la finalità principale di raccogliere i dati clinici di tutti i pazienti secondo un formato condiviso, al fine di una corretta valutazione della casistica.

La partecipazione al registro permetterà implicitamente di informare sempre più la metodologia di approccio al paziente.

Sarà realizzato sulla base della scheda utilizzata per la creazione della rete regionale integrata, con aggiornamenti periodici (allegato A2) che potranno comprendere anche, l'andamento della sierologia dopo l'inizio della dieta e il monitoraggio della spesa sanitaria in relazione alla dieta.

Il registro consisterà in un data-base attivo nell'ambito di un sito web cui ciascun HUB potrà accedere apportando nuovi dati o scaricando la casistica giacente. I dati contenuti nel registro saranno condivisi da tutti i presidi e potranno essere consultati e pubblicati secondo regole prestabilite. In prospettiva sarà possibile coinvolgere nel registro altre entità, italiane ed estere opportunamente accreditate, con l'intento di realizzare una casistica sempre più ampia e statisticamente significativa.

La responsabilità e il regolamento del registro saranno stabiliti con apposito atto regionale.

Referenze essenziali

- Fasano A., Catassi C.: Gastroenterology 2001; 120: 636-51.
- Hin H.: B.M.J. 1999; 318: 164-167.
- Ventura A. et al.: Clin. Pediatr. (Phila) 2001; 40: 575-7.
- Scoglio R. et al.: J. Pediatr. 2002 Mar; 140: 379-80.
- Hadjivassiliou M. et al.: Lancet 1996; 347: 369-71.
- Marsh M.N.: Baillieres Clin. Gastroenterol. 1995; 9: 273-93.
- Maki M. et al.: Gut. 1991; 32:1412-14.
- Troncone R. et al.: Eur. J. Endocrinol. 2002; 146: 479-83.
- Tosco A. et al.: Clin Gastroenterol. Hepatol. 2010; Sep. 17 epub.
- Kaukinen K. et al.: Dig. Dis. Sci. 2001; 46: 879-86.
- Kurppa K. et al.: Gastroenterology 2009; 136: 816-23.

Allegato A1

ELENCO DEI CENTRI HUB E DEI RELATIVI REFERENTI

Agrigento

A.S.P. Agrigento - Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.
Referente: Antonio Carroccio.

Catania

A.O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele - P.O. "G. Rodolico" di Catania.
Referenti: Carmela Cinzia D'Agate - Massimo Spina.

Messina

A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina.
Referenti: Giuseppe Magazzù - Salvatore Pellegrino.

Palermo

Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello.
Referente: Lorenzo Oliva.
ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo
Referente: Francesca Cavataio.

Ragusa

A.S.P. Ragusa Ospedale "R. Guzzardi" di Vittoria.
Referente: Fabrizio Comisi.

Siracusa

A.S.P. Siracusa - Ospedale "Umberto I".
Referente: Sebastiana Malandrino.

Trapani

A.S.P. Trapani - Ospedale "S. Antonio Abate".
Referenti: Pietro Di Stefano - Andrea Ditta.

In caso di indisponibilità del referente indicato sarà il tavolo tecnico per la malattia celiaca a identificarne uno nuovo.

Allegato A2

Nome e cognome paziente
 sesso data di nascita C.F.
 telefono indirizzo
 indicazione esame

Nome e cognome del medico che ha posto la diagnosi:
 telefono
 struttura presso la quale è stata posta la diagnosi:

Sospetto diagnostico

- Familiarità per celiachia (I e II grado) /...../
- Età d'insorgenza sintomi:
 - Diagnosi precedente di celiachia poi giudicata "guarita" /...../
 - Anemia (Hb < 11.5 g/dl nelle donne e < 12g/dl negli uomini) carenziale resistente a trattamento con ferro /...../
 - Astenia/facile stancabilità /...../
 - Diarrea cronica/malassorbimento /...../
 - "Intestino irritabile" /...../
 - Perdita di peso, bassa statura (< 18 anni) /...../
 - Ipertransaminasemia isolata e persistente (ALT/AST > 2 volte la norma >3 mesi) /...../
 - Tiroidite autoimmune /...../
 - Malattie autoimmuni (diabete tipo I, artrite reumatoide, LES) con diagnosi confermata in centro ospedaliero /...../
 - Deficit di IgA /...../
 - Stomatiti ricorrenti (> 4 per anno) /...../
 - Infertilità o aborti ricorrenti (>2) /...../
 - Epilessia resistente a trattamento o con calcificazione endocraniche /...../
 - Atassia /...../
 - Artralgie ricorrenti (> 6 episodi l'anno) /...../
 - Dermatite erpetiforme (anche se solo sospettata), vitiligo, alopecia /...../
 - Linfoma non Hodgkin /...../
 - Osteoporosi negli uomini o pre menopausa /...../
 - Sindrome di Down /...../
 - Sindrome di Turner /...../
 - Altra patologia associata.

Sierologia

TGA-IgA neg. /...../ pos. /...../x N (non test rapido)
 EMA-IgA neg. /...../ pos. /...../
 AGA Deamidati neg. /...../ pos. /...../
 AGA-IgA neg. /...../ pos. (se < 3 anni) /...../
 Se negativi, IgA circolanti: se deficit test nella classe G.

Laboratorio dove è stata determinata:
 * Non eseguiti /...../

Endoscopia

* Non eseguita /...../
 Eseguita /...../
 Struttura presso la quale è stata effettuata:

 Nome e cognome dell'operatore
 Data endoscopia
 Referto endoscopico:

Numero biopsie:
 Orientamento: Si /...../ No /...../

Scheda di valutazione istopatologica

Utilizzo e compilazione completa scheda Assessorato: Si /...../ *No /...../
 Biopsie duodenali - Numero preparato
 N. campioni *1 /...../ 2 o più /...../
 Orientamento corretto * non corretto

Sede del prelievo:

Villi : normali (rapporto villi/cripte 3:1)

Lieve o moderati accorciamento e smussamento dei villi con rapporto villi/cripte alterato

Presenza solo di abbozzi villosi

Assenza dei villi ("mucosa piatta")

Linfociti intraepiteliali (IELs): n. contati su almeno 5 villi per 100 enterociti

Valutazione immunoistochimica: Si /...../ No /...../

Diagnosi: (secondo la classificazione di Oberhuber et al. Eur. J. Gastroenterol Hepatol 1999)

* Tipo 0 normale

* Tipo 1 aumento IELs

* Tipo 2 aumento IELs e iperplasia delle cripte

Tipo 3a - Lieve, moderato accorciamento e smussamento dei villi con iperplasia delle cripte e rapporti villi cripte < 1:3

Tipo 3b - Atrofia subtotale dei villi rappresentati solo da abbozzi villosi

Tipo 3c - Atrofia totale dei villi, con assenza dei villi (mucosa piatta)

Deposito di IgA granulari sulla membrana dermo-epidermica (solo per biopsie cutanee nel sospetto di dermatite herpetiforme)

Osservazioni

Data:

Nome, cognome e Ospedale del patologo

Diagnosi

Definitiva /...../

Da verificare /...../

Privacy - Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, i dati acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

* La mancata diagnosi comporterà il mancato inserimento nel Registro se non dopo rivalutazione

Allegato A3

CERTIFICATO DI MALATTIA CELIACA DEL CENTRO HUB
 DELL'AZIENDA SANITARIA

Si certifica che
 nato a, il C.F.
 e residente a è affetto da malattia celiaca.

Timbro e firma del referente Data

Allegato A4

CERTIFICATO DI MALATTIA CELIACA DEL CENTRO SPOKE
 DELL'AZIENDA SANITARIA

Si certifica che
 nato a, il C.F.
 e residente a è affetto da malattia celiaca.

Timbro e firma del referente Data

Si allega conferma diagnostica del Centro HUB.

Allegato A5

SCHEDA DI CONFERMA DIAGNOSTICA DI MALATTIA CELIACA
 A CURA DEL CENTRO HUB DELL'AZIENDA SANITARIA

Sulla base dei dati forniti dal Centro SPOKE dell'Azienda sanitaria

si conferma /...../ * non si conferma /...../
 la diagnosi di malattia celiaca per il paziente
 nato a il C.F.
 * Motivi della mancata conferma:

Timbro e firma del referente
 del Centro HUB

(2011.27.2095)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 maggio 2011.

Revoca del decreto 28 dicembre 2009 ed approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
 Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011 "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011";

Vista la legge regionale n. 3 del 24 marzo 2011, di pro-
 roga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
 per l'esercizio finanziario 2011;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto
 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recan-
 ti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve natura-
 li;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approva-
 to, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano
 regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve
 naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio
 1993 e approvato, con modifiche, il 3 marzo 1993 dalla IV
 Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato la
 riserva naturale Monte Pellegrino all'Associazione nazio-
 nale Rangers d'Italia, per la gestione;

Visto il decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995, con il
 quale è stata istituita la riserva naturale orientata "Monte
 Pellegrino" e contestualmente è stata approvata la conven-
 zione, firmata dal dirigente generale pro-tempore del
 dipartimento regionale territorio e ambiente e il sig.
 Giuseppe Scavuzzo nella qualità di rappresentante legale
 della citata associazione - Direzione Regione Sicilia e
 sezione provinciale, di affidamento in gestione della stes-
 sa all'Associazione nazionale Rangers d'Italia per anni
 sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio
 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 1384 del 28 dicembre 2009, con il
 quale è stata approvata la convenzione di affidamento in
 gestione della R.N.O. Monte Pellegrino all'Associazione
 nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale - stipulata
 in data 23 dicembre 2009 fra il dirigente generale protem-
 pore del dipartimento regionale territorio e ambiente e il
 sig. Giuseppe Scavuzzo nella qualità di rappresentante
 legale della citata associazione - Direzione Regione Sicilia
 e sezione provinciale Onlus;

Vista la nota del 4 ottobre 2010 dei Rangers d'Italia con
 la quale - nel comunicare che la sentenza di 1° grado del

tribunale civile di Padova del 5 maggio 2010 (parti:
 Marziali - Rangers d'Italia in persona del curatore speciale
 avv. A. Lovisetto - socio Castelli in forza Marziali), ha accol-
 to la proposta di Marziali nei confronti dell'Associazione,
 ed annullato la delibera del 30 giugno 2007 dell'assemblea
 straordinaria e condannato l'Associazione al pagamento
 delle spese - viene riferito che la sez. di Palermo
 dell'Associazione Rangers d'Italia è decaduta dal 2006;

Vista la raccomandata r/r prot. n. 72421 del 19 novem-
 bre 2010, inviata al sig. Scavuzzo Battaglia Giuseppe, con
 la quale è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 8,
 comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di
 avvio del procedimento di revoca della convenzione citata
 e dallo stesso sottoscritta nella qualità di coordinatore
 regionale, presidente provinciale e legale rappresentante
 dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia;

Viste le controdeduzioni prodotte dallo studio legale
 Gullo del 9 dicembre 2010, per conto e nell'interesse del
 sig. Scavuzzo;

Visti i rapporti inviati dal servizio 4 prot. n. 430 del 20
 ottobre 2010 e prot. n. 739 del 22 dicembre 2010 al diri-
 gente generale pro-tempore, con i quali questa
 Amministrazione si è determinata nel procedere alla revo-
 ca della convenzione di affidamento in gestione della
 R.N.O. Monte Pellegrino all'Associazione nazionale
 Rangers d'Italia - direzione regionale - stipulata in data 23
 dicembre 2009 fra il dirigente generale pro-tempore del
 dipartimento regionale territorio e ambiente e il sig.
 Giuseppe Scavuzzo nella qualità di rappresentante legale
 della citata associazione - Direzione Regione Sicilia e
 sezione provinciale Onlus;

Considerato che è intendimento di questa
 Amministrazione continuare il percorso di proficua colla-
 borazione avviata tra l'Assessorato e l'Associazione nazio-
 nale Rangers d'Italia, intesa a valorizzare e tutelare il
 patrimonio naturale della R.N.O. Monte Pellegrino affida-
 ta in gestione;

Considerato che non occorre modificare il Piano di
 affidamento in gestione sopra riportato in quanto il sog-
 getto affidatario individuato per la riserva naturale
 "Monte Pellegrino" è sempre l'Associazione nazionale
 Rangers d'Italia;

Considerato che occorre sottoscrivere una nuova conven-
 zione tra l'Assessorato e l'Associazione nazionale Rangers
 d'Italia rappresentata dal nuovo presidente nazionale;

Vista la nota dell'Associazione nazionale Ranger
 d'Italia, prot. n. 58/2011 del 28 marzo 2011, con la quale
 viene comunicata la propria disponibilità al proseguimen-
 to della gestione della riserva ad essa assegnata;

Atteso che occorre procedere alla revoca della conven-
 zione stipulata in data 23 dicembre 2009 e approvata con
 decreto n. 1384 del 28 dicembre 2009, con contestuale
 riproposizione di una nuova convenzione di affidamento
 in gestione della R.N.O. Monte Pellegrino all'Associazione
 nazionale Rangers d'Italia, al fine di non interrompere l'at-
 tività amministrativa e contabile in corso;

Atteso che occorre addivenire, ai sensi dell'art. 4 della
 legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rap-
 porti per la prosecuzione delle attività gestionali, senza
 soluzioni di continuità, e per la realizzazione dei fini isti-
 tuzionali della riserva;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione
 all'Associazione nazionale Rangers d'Italia ONLUS della
 riserva naturale orientata Monte Pellegrino, sottoscritta in
 data 5 maggio 2011 dal dott. Giovanni Arnone, dirigente
 generale del dipartimento regionale dell'ambiente, e dal

sig. Emmanuele Marziali, nella qualità di presidente nazionale e rappresentante legale dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia con sede legale in Padova via Alsazia n. 3/b (codice fiscale 80037320282);

Ritenuto di dover approvare la superiore convenzione per l'affidamento in gestione della R.N.O. Monte Pellegrino all'Associazione nazionale Rangers d'Italia e contestualmente impegnare le somme necessarie per il trattamento economico del personale e la gestione ordinaria delle riserve;

Decreta:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È revocato il decreto n. 1384 del 28 dicembre 2009, di approvazione della convenzione stipulata in data 23 dicembre 2009, allegato A del decreto, di affidamento in gestione della R.N.O. Monte Pellegrino, all'Associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale. Il decreto n. 1384 del 28 dicembre 2009 è integralmente sostituito dal presente decreto di approvazione della convenzione stipulata in data 5 maggio 2011, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 3

È approvata la convenzione, allegato A del presente decreto del quale costituisce parte integrante, stipulata in data 5 maggio 2011 dal dott. Giovanni Arnone, dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, e dal sig. Emmanuele Marziali, nella qualità di presidente nazionale e rappresentante legale dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia, per l'affidamento in gestione della riserva naturale "Monte Pellegrino", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2016, condizionatamente alla disponibilità finanziaria annuale del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivi provvedimenti saranno impegnate e accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato le somme necessarie per la gestione e per il trattamento economico del personale, in conformità a quanto statuito nell'art. 2 e nell'art. 13 della convenzione unica di affidamento. Le somme graveranno sul capitolo di spesa 443302 del bilancio della Regione siciliana, rubrica O2 del dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 9 maggio 2011.

ARNONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 20 maggio 2011 al n. 138.

N.B.: La convenzione, allegato A al presente decreto, è consultabile presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente - dipartimento dell'ambiente - servizio 4 - U.O. 4.1.

(2011.23.1764)007

DECRETO 8 giugno 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Favara.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 49278 dell'11 ottobre 2010, pervenuto il 16 novembre 2010 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 71531, con il quale il comune di Favara ha trasmesso la documentazione inerente la variante allo strumento urbanistico vigente riguardante il progetto preliminare per la realizzazione di un centro mercato settimanale per commercianti ambulanti, adottata secondo le procedure previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 14635 del 23 marzo 2011, quest'ultimo pervenuto a questo Assessorato il 24 marzo 2011 ed assunto al protocollo generale il 30 marzo 2011 al n. 19292, con il quale il comune di Favara ha riscontrato la richiesta di integrazione atti formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 16529 del 16 marzo 2011;

Vista la delibera n. 32 del 21 giugno 2010, con la quale il consiglio comunale di Favara ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 ha approvato, in variante al P.R.G. vigente, il progetto per la realizzazione di un centro mercato;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota datata 4 ottobre 2010, a firma del segretario generale del comune di Favara, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni presentate avverso la variante in argomento;

Vista la documentazione relativa agli adempimenti ex art. 11 D.P.R. n. 327/01;

Vista la nota prot. n. 1590 del 16 settembre 2009 con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 ha espresso parere favorevole, a condizione, sul progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 30403 del 4 maggio 2010 con la quale il servizio 2-VIA/VAS di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 13/09, ha comunicato l'esclusione del progetto in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la nota prot. n. 95 dell'11 aprile 2011 con la quale l'U.O. 2.3/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 5 dell'11 aprile 2011, resa ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Descrizione

Dall'esame degli elaborati pervenuti risulta che il progetto preliminare in questione riguarda la realizzazione di un centro mercato settimanale per commercianti ambulanti, localizzato in contrada Cani del comune di Favara, ed interessa un terreno censito in catasto al foglio di mappa n. 41, particelle nn. 480-481-482-483-484, estesa complessivamente mq. 24.575; più precisamente dallo stralcio planimetrico di P.R.G. e da quello catastale, entrambi allegati, si rileva che l'intervento progettuale riguarda una superficie di circa mq. 24.000, con esclusione di porzioni delle particelle nn. 480-482 e 484.

L'area interessata è compresa tra la via Longhitano, a nord, e la via Giuseppe Saragat, a sud; in corrispondenza di dette vie vengono previste due aree a parcheggio pubblico per complessivi mq. 6150 circa.

La parte di area su cui è prevista l'attività del mercato settimanale è suddivisa in n. 8 settori, comprendenti in totale n. 280 stalli per i commercianti ambulanti ed è estesa mq. 17.100 circa, compresa la viabilità interna di collegamento tra i vari settori.

Inoltre il progetto prevede la realizzazione di due manufatti edilizi così distinti:

- un edificio direzionale a n. 2 piani fuori terra, ubicato a nord, con altezza max di m. 8,10, volume complessivo pari a mc.1985 e superficie coperta di mq. 310,80 destinato ad uffici, ristorante, bar e servizi igienici, con adiacenti spazi verdi di mq. 370 circa;
- un edificio, ad una elevazione fuori terra, ubicato a sud, con volume pari a 122 mc. ed una superficie di mq. 40,80, destinato a biglietteria e servizi igienici.

Dagli atti pervenuti, ed in particolare dalla nota comunale n.14635 del 23 marzo 2011 e dalla delibera consiliare n. 32 del 21 giugno 2010, risulta che sull'area interessata non sussistono vincoli di tutela paesaggistica e/od ambientale, né sono presenti suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2, comma 5°, della legge regionale n. 71/78.

Dalla nota n. 30403 del 4 maggio 10 del servizio 2-V.I.A.-V.A.S. di questo Assessorato si evince che la variante in questione viene esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13/09, in quanto, esaminati gli atti d'ufficio, il medesimo servizio 2 ha rilevato che il comune di Favara con delibera consiliare n. 65 del 22 luglio 2004 ha già approvato la proposta di localizzazione dell'area da destinare a mercato settimanale e pertanto non è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto di variante di che trattasi è munito del parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, reso con nota n. 1590 del 16 settembre 2009 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 ed inoltre risulta essere stato

attivato il procedimento, ex art. 11 del D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle ditte interessate di cui agli avvisi nn. 11547-11548-11549 in data 30 marzo 2010, predisposti dall'ufficio tecnico - dipartimento VIII del comune.

Infine risulta che avverso la variante in questione non risultano presentate osservazioni né opposizioni, come attestato dal segretario generale del comune in data 4 ottobre 2010.

Considerazioni

Per quanto sopra esposto, alla luce della documentazione esaminata, e considerato che:

- 1) la procedura di pubblicazione adottata risulta regolare ai sensi di legge;
- 2) l'area interessata dalla variante in questione non risulta gravata da vincoli di tutela paesaggistica e/od ambientale, né risulta interessata da suoli utilizzati da colture specializzate né la variante medesima risulta essere soggetta alla procedura di V.A.S.;
- 3) la variante di che trattasi è munita del parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile competente, per gli aspetti di carattere geomorfologico;
- 4) risulta espletato l'adempimento di avviso di avvio del procedimento, ex art.11 del D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle ditte interessate all'apposizione del vincolo propedeutico all'espropriazione;
- 5) non risultano presentate osservazioni e/od opposizioni avverso la variante suddetta;
- 6) il progetto di cui alla variante in questione riguarda la realizzazione di opere pubbliche;
- 7) la variante medesima risulta compatibile con l'assetto urbanistico-territoriale del comune, risultando, tra l'altro, limitrofa ad una zona urbanizzata;

la scrivente unità operativa esprime il parere che il progetto preliminare per la realizzazione di un centro mercato settimanale per commercianti ambulanti, localizzato in contrada Cani su un'area distinta in catasto al foglio 41 particelle nn. 480-481-482-483-484, con esclusione di porzioni delle particelle 480-482-484, adottato dal comune di Favara con delibera consiliare n. 32 del 21 giugno 2010, in variante al P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2°, del D.P.R. n. 327/01.>>

Visto il voto n. 319 del 10 maggio 2011 del Consiglio regionale dell'urbanistica, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta di parere dell'U.O. 2.3/DRU sopra riportata, ha espresso il parere che "la richiesta variante al P.R.G. di Favara per la realizzazione di un centro mercato, sia meritevole di approvazione";

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 319 del 10 maggio 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, così come modificato dal decreto legislativo n. 320/02, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 319 del 10 maggio 2011 ed alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Favara, concer-

nente il progetto preliminare per la realizzazione di un centro mercato settimanale per commercianti ambulanti, adottata con delibera consiliare n. 32 del 21 giugno 2010.

Art. 2

Ai sensi del comma 2° dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente piano regolatore generale di detto comune;

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 5 dell'11 aprile 2011 resa dall'U.O. 2.3/D.R.U. di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 319 del 10 maggio 2011;
3. delibera C.C. n. 32 del 21 giugno 2010;

Elaborati Progetto:

4. A.01 relazione illustrativa;
5. A.02 relazione tecnica;
6. A.03 studio di prefattibilità;
7. A.04 inquadramento territoriale scale varie;
8. A.05 planimetria generale di progetto scala 1:500;
9. A.06 piante edificio direzionale-scala 1:100;
10. A.07 prospetti, sezioni e rendering edificio direzionale-scala 1:100;
11. A-08 piante, prospetti, sezioni e rendering biglietteria e box informazioni-scala 1:100;
12. A.09 modello 3D dell'intervento in progetto;
13. studio agricolo-forestale Tav. A/1 carta dei boschi e delle fasce forestali scala 1:10.000;
14. studio agricolo-forestale Tav. B/3 carta delle colture scala 1:25.000;
15. relazione geologica.

Art. 4

Il comune di Favara dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Favara resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 giugno 2011.

GELARDI

(2011.23.1773)114

DECRETO 9 giugno 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il modello metodologico di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto lo strumento urbanistico generale vigente e relativo regolamento edilizio del comune di Partanna, approvato con decreto n. 260/D.R.U. del 5 giugno 1998;

Visto il foglio prot. n. 23857 del 16 novembre 2010, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 16 novembre 2010 al n. 71413, con il quale il comune di Partanna ha formulato istanza per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 71/78, della variante urbanistica di un'area da zona C/2b "residenza stagionale" a zona FC-Cs "attrezzature sanitarie ed assistenziali", al piano regolatore vigente adottata con delibera del consiglio comunale n. 83 del 16 luglio 2010;

Vista la delibera consiliare n. 83 del 16 luglio 2010, avente ad oggetto: «variante urbanistica al P.R.G., da zona C-2b - area per residenza stagionale - a zona FC-Cs - aree per attrezzature di interesse comune: sanitarie ed assistenziali" - costruzione di una casa albergo per anziani, da sorgere in contrada Montagna.»;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione n. 83 del 16 luglio 2010;

Vista l'attestazione del 16 novembre 2010, a firma del segretario generale del comune di Partanna, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché l'attestazione della mancanza di osservazioni od opposizioni, avverso la delibera consiliare n. 83 del 16 luglio 2010;

Vista la nota prot. n. 2120 del 27 aprile 2010, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso il parere in ordine alla variante adottata dal comune di Partanna;

Vista la nota prot. n. 119 del 22 aprile 2011, con la quale il servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 22 aprile 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:

«...*Omissis*...

Descrizione

Si premette che il comune di Partanna risulta, in atto, dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 260/D.R.U. del 5 giugno 1998.

Dagli atti e dagli elaborati trasmessi, predisposti e redatti dal III settore urbanistica del comune di Partanna, risulta che la variante in oggetto, adottata con delibera consiliare n. 83 del 16 luglio 2010, riguarda un'area ricadente nel vigente P.R.G. in zona C2/b "area per residenza stagionale", da destinare a zona FC-Cs "area per attrezzature di interesse comune: sanitarie ed assistenziali", propedeutica alla realizzazione di una casa albergo per anziani.

L'area di che trattasi, ubicata in contrada Montagna e con accesso dalla strada Panoramica ovest, è identificata in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle nn. 112-113-473-882-833-884, ed è estesa complessivamente 7.770 mq.

Dalla documentazione pervenuta, ed in particolare dalla relazione tecnica allegata, si rileva che la proposta di variante viene giustificata dalla necessità di realizzare una struttura con una ricettività (100 posti letto) ed una dotazione di servizi tali da soddisfare un fabbisogno assistenziale che le strutture attualmente esistenti, anche nei comuni limitrofi, non sono in grado di assicurare.

Le norme di attuazione della variante adottata prevedono, per tale destinazione specifica di casa albergo per anziani, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

- altezza max: mt. 14,00;
- rapporto di copertura: 20%;
- numero max dei piani: 4;
- area da destinare a parcheggio: 1 mq./10 mc.

La superficie massima edificabile prevista è di mq. 1554, ma non viene, invece, fornita alcuna indicazione riguardo l'indice di densità edilizia e/o il volume massimo realizzabile.

È possibile desumere comunque, in base ai parametri edilizi forniti, un volume massimo realizzabile di circa 21.800 mc., per una densità edilizia massima di 2,8 mc./mq. (1.554 mq. x 14 m./7.770 mq.).

La variante urbanistica in questione è munita del parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Trapani, reso con nota prot. n. 2120 del 27 aprile 2010 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, e risulta corredata degli atti di pubblicità, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78; inoltre, con certificazione del 16 novembre 2010, il segretario comunale attesta l'avvenuto deposito degli atti per la pubblicazione e la mancanza di osservazioni e/o opposizioni presentate.

Dalla documentazione pervenuta risulta che il responsabile del III settore urbanistica del comune, riguardo alla situazione vincolistica esistente, con foglio del 16 novembre 2010, ha attestato che:

— i suoli agricoli oggetto della variante non sono interessati da colture specializzate, irrigue o dotate di impianti ed infrastrutture a supporto dell'attività agricola, così come richiesto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;

— l'area oggetto della variante, considerata di piccole dimensioni a livello territoriale locale tale da non determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, viene esclusa dalla procedura di V.A.S., alla luce di quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, parte 1.2, punto 6;

— l'area oggetto della variante non è interessata da zone S.I.C. e/o Z.P.S.;

— i suoli agricoli oggetto della variante non rientrano fra le aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000;

— l'area oggetto di variante non ricade all'interno delle fasce di rispetto boschivo.

Infine, il responsabile del III settore urbanistica medesimo, con foglio del 31 marzo 2011, ha attestato che "le attuali zone FC-Cs, individuate, nel P.R.G., coincidono con strutture preesistenti e che all'interno del territorio comunale non vengono individuate nuove aree libere con caratteristiche adeguate alla costruzione di una casa albergo per anziani, completa di attrezzature e spazi a servizio della stessa."

Considerazioni

Per quanto sopra esposto, alla luce dell'esame della documentazione pervenuta e considerato che:

— la procedura amministrativa adottata risulta regolare ai sensi di legge;

— l'area oggetto alla proposta di variante non risulta gravata da vincoli di tutela paesaggistica e/o ambientale e la medesima variante è esclusa dalla procedura di V.A.S. poiché non riguarda interventi di cui agli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/06, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, par. 1.2, punto 6, in applicazione dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

— la variante urbanistica in questione è munita del parere favorevole del competente ufficio del Genio civile; le attuali zone FC-Cs, individuate nel vigente P.R.G., coincidono con strutture preesistenti e che il medesimo Piano non prevede aree libere con caratteristiche adeguate alla specifica destinazione di casa albergo per anziani, proposta dalla variante in questione;

— la destinazione di zona proposta dalla variante medesima è propedeutica alla realizzazione di un'attrezzatura che riveste carattere di interesse sociale;

— la variante proposta si ritiene compatibile con l'assetto urbanistico-territoriale del comune.

Lo scrivente servizio esprime il parere:

— che la variante al P.R.G. vigente nel comune di Partanna, adottata con delibera consiliare n. 83 del 16 luglio 2010, in oggetto specificata, finalizzata alla costituzione di un'area destinata alla realizzazione di una casa albergo per anziani, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78.;

Visto il voto n. 327 del 23 maggio 2011, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso la proposta di parere dell'ufficio con l'introduzione di modifiche e prescrizioni che di seguito si riportano:

«... in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato 1 della legge regionale n. 39 dell'8 novembre 1988, si prescrive la seguente modifica ed integrazione alle norme tecniche di attuazione:

— area da destinare a parcheggio: un mq. ogni 10 mc.;

— area da destinare a parco e giardino: almeno 15 mq. per posto letto;

— trattandosi di variante ordinaria allo strumento urbanistico, non si entra nel merito del progetto e pertanto si specifica che l'elaborato denominato "Planimetria generale" - Tav. 6, deve intendersi indicativo al fine della redazione e successiva acquisizione di autorizzazione comunale del medesimo progetto che dovrà possedere i requisiti previsti dal citato allegato 1 della legge regionale n. 39/88.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio, in coerenza al parere n. 4/S2/D.R.U. del 22 aprile 2011, parte integrante del presente voto, è del parere che la variante al P.R.G. di Partanna, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 16 luglio 2010, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al superiore considerata, art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992, e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia di edilizia sanitaria ed assistenziale.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 327 del 23 maggio 2011, che recepisce con l'introduzione di modifiche e prescrizioni la proposta di parere n. 4 del 22 aprile 2011 della struttura/2 del D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 327 del 23 maggio 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché al parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani in premessa citato, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Partanna relativa al cambio di destinazione, ad zona C-2b - "area per residenza stagionale" a zona FC-Cs - "aree per attrezzature di interesse comune sanitarie ed assistenziali", di un'area sita in contrada Montagna da utilizzare per la costruzione di una casa albergo per anziani, adottata con delibera consiliare n. 83 del 16 luglio 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 4 del 22 aprile 2011 reso dal servizio 2/D.R.U.;
- 2) voto n. 327 del 23 maggio 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 83 del 16 luglio 2010;
- 4) relazione tecnica integrativa - tav. 1;
- 5) norme tecniche - tav. 2;
- 6) stralci planimetrici e del P.R.G. dello stato di fatto - tav. 3;
- 7) inquadramento urbanistico - tav. 4;
- 8) planimetria generale - tav. 6.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Partanna resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 giugno 2011.

GELARDI

(2011.24.1792)114

DECRETO 14 giugno 2011.

Approvazione di modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Brolo.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto lo strumento urbanistico generale vigente e relativo R.E.C., del comune di Brolo, approvato con decreto n. 192/D.R.U. del 30 aprile 2002;

Vista la nota, prot. n. 5577 del 14 aprile 2011, pervenuta il 20 aprile 2011 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 25445, con il quale il comune di Brolo ha formulato istanza per l'approvazione di competenza ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 71/78, della variante all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, approvato con decreto n. 192/D.R.U. del 30 aprile 2002;

Vista la delibera consiliare n. 4 del 28 gennaio 2011 avente ad oggetto: "adozione variante all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G." approvato con decreto n. 192/D.R.U. del 30 aprile 2002;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 4 del 28 gennaio 2011;

Vista l'attestazione, a firma del segretario comunale del comune di Brolo, del 13 aprile 2011, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la delibera n. 4 del 28 gennaio 2011;

Vista la nota prot. n. 17 del 10 maggio 2011, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 2 maggio 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato

Da quanto riportato negli atti trasmessi il comune di Brolo ha proceduto, con l'atto n. 4 del 28 gennaio 2011, alla modifica dell'art. 26 "Destinazioni di zona" delle N.T.A. approvate con decreto n. 192/D.R.U.

In particolare, si riporta in neretto, la modifica introdotta:

— Art. 26 "Destinazioni ammesse":

“Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona:

— La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'amministrazione comunale, delle attività professionali (studi, uffici, etc.), purché la loro volumetria non superi i 20 mc./80 mc. di volumetria residenziale, come fissato dall'art. 3, D.I. n. 1444/68.

Limitatamente alle zone B1 ed al mutamento d'uso funzionale, la destinazione residenziale si intende comprensiva degli studi professionali indipendentemente dalla verifica del parametro di cui al superiore capoverso, purché afferente una quota parte di edificio residenziale, fermo restando l'osservanza delle specifiche norme di settore e l'eventuale onerosità dell'autorizzazione, come previsto dal comma 2 dell'art. 4.2 del vigente regolamento edilizio.

Per questi insediamenti debbono essere assicurati gli spazi pubblici di cui allo stesso art. 3.

La previsione di altre attività il cui bacino di utenza superi l'interesse del quartiere (quali ad esempio le attività culturali come cinema, teatro, o quelle commerciali come la grande distribuzione) è consentita solo nel rispetto dell'art. 5, punto 2, del D.I. n. 1444/68 che fissa la quantità di spazi da prevedersi nella misura di mq. 80 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extralberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione di servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, etc.)”.

Considerato

Dal punto di vista procedurale nulla si ha da rilevare stante che sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito degli atti adottati e che, nei rispettivi periodi di pubblicazione e deposito, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, giusta certificazione del segretario comunale del 13 aprile 2011.

Altresì, nulla si ha da rilevare per quanto attiene alla volontà da parte del comune di modificare l'art. 26 delle N.T.A. “Destinazioni di zona” con l'introduzione del capoverso sopra trascritto in neretto poiché, di fatto, detta modifica risulta compatibile con i caratteri della zona omogenea B1.

Non si ritiene ammissibile, tuttavia, lo stesso testo nella parte in cui risulta indefinito il rapporto tra gli spazi destinati a residenza e quelli da, eventualmente, destinare a studio professionale che potrebbe (anche in relazione alla zona B1 prevista dal P.R.G. vigente) nel caso limite, portare al quasi totale cambio di destinazione d'uso di immobili residenziali incidendo, di fatto, sulle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico vigente.

Infatti, la mancata verifica del parametro di cui all'art. 3 del D.I. n. 1444/68 potrebbe dare luogo alla formazione di nuovi insediamenti di carattere direzionale ai quali, a mente del punto 2) dell'art. 5 del D.I. n. 1444/68 “...deve corrispondersi, per ogni 100 mq. di superficie

lorda di pavimento... la quantità minima di 80 mq. di spazio... di cui almeno la metà destinata a parcheggio...”.

Pertanto si propone parere favorevole alla approvazione della modifica apportata all'art. 26 delle N.T.A. vigenti del comune di Brolo, adottata con decreto n. 4 del 28 gennaio 2011, ritenendo, in relazione alle considerazioni sopra effettuate, quale valore accettabile la proporzione di 40% e 60%, fra la quantità di residenza e quella da destinare a studi professionali.»;

Visto il voto n. 328 del 23 marzo 2011, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel valutare i contenuti della variante in esame e la proposta formulata dall'ufficio, ha ritenuto di dover procedere “in parziale diverso avviso, ritenendo che la richiesta di modifica delle norme d'attuazione del P.R.G. scaturisce da una condivisibile motivazione, legata alla difficoltà d'inserire uffici professionali all'interno del tessuto urbano, dovuta al rapporto 20 mc. su mc. 80 di residenza, previsto dalle norme tecniche d'attuazione del vigente P.R.G., ma non supportato da nessuna norma di legge specifica, se non dal semplice richiamo dell'art. 3 del D.I. n. 1444/68 che stabilisce detto rapporto, in funzione però del dimensionamento degli spazi per attrezzature pubbliche di previsione.

Pertanto, nel rilevare che in linea di principio esiste una sicura compatibilità tra residenza e studi professionali che, permanendo il presupposto di carattere residenziale dell'edificio, consente l'insediamento di studi professionali senza una sostanziale modifica di destinazione d'uso degli immobili, è da ritenersi immotivata la proposta formulata dall'ufficio che si discosta dalla richiesta di modifica avanzata dal comune e che stabilisce un nuovo rapporto tra residenza e studi professionali.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della modifica dell'art. 26 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. del comune di Brolo (ME)»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 328 del 23 marzo 2011 assunto con riferimento alla proposta della struttura del D.R.U., n. 8 del 2 maggio 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 in conformità al voto n. 328 del 23 marzo 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sono approvate le modifiche di cui all'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. vigente del comune di Brolo adottate con deliberazione consiliare n. 4 del 28 gennaio 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 8 del 2 maggio 2011 reso dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
- 2) voto n. 328 del 23 marzo 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 4 del 28 gennaio 2011;
- 4) norme tecniche d'attuazione - elaborato A2.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la

segreteria comunale, e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Brolo (ME) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2011.

GELARDI

(2011.24.1889)114

DECRETO 27 giugno 2011.

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linee di intervento 2.3.1.A1: "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico". Nuova fase di attuazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto il programma operativo regionale FESR 2007/2013 che prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.3 - Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale, l'obiettivo operativo 2.3.1 - Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 marzo 2009, che ha individuato il dipartimento regionale dell'ambiente come dipartimento responsabile (CdR) per l'attuazione, tra le altre, delle suddette linee di intervento;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009, recante invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera al fine dell'attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Viste le schede presentate in conformità all'avviso di cui sopra;

Considerati gli eventi meteo-climatici accaduti negli ultimi mesi che hanno prodotto nuovi dissesti e hanno influito sull'evoluzione di quelli già censiti;

Viste le direttive assessoriali prot. n. 369 dell'1 marzo 2010 e prot. n. 651 del 22 marzo 2010, con le quali si chiede tra l'altro di procedere in tempi rapidi al finanziamento - tenendo conto dei progetti acquisiti con ravviso pubblico suddetto e dei criteri stabiliti dal PO FESR, secondo le priorità contenute nei PAI vigenti e in corso di aggiornamento - di interventi di messa in sicurezza principalmente dei centri abitati dell'Isola, sia per tutelare la vita umana che il patrimonio edilizio, le infrastrutture e l'ambiente nella sua complessità;

Visto l'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" stipulato in data 30 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010, reg. n. 4, foglio 297, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - hanno definito procedure concordate per la realizzazione in Sicilia di un piano di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico, dei quali alcuni, segnati da lettera A, sono retti da finanziamento a valere sui fondi di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 19, ed altri, segnati da lettera B, trovano attuazione con le risorse offerte dalle linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, e, in tal senso, sono stati individuati in coerenza con i criteri di selezione di dette linee di intervento;

Visto il decreto n. 176 del 7 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 16 aprile 2010, con il quale è stata avviata la I fase di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, i cui interventi inseriti nell'elenco allegato fanno parte dell'accordo di programma del 30 marzo 2010 individuati con la lett. B;

Visto il decreto n. 665 del 23 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 dell'8 ottobre 2010, con il quale è stata attivata la II fase di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto n. 965 del 6 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 31 dicembre 2010, con il quale è stata avviata la III fase di attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, i cui interventi inseriti nell'elenco allegato fanno parte dell'accordo di programma del 30 marzo 2010 individuati con la lett. A e transitati nella lett. B;

Visto l'atto integrativo all'accordo di programma del 30 marzo 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in data 3 maggio 2011;

Visto l'art. 3 del decreto n. 665 del 23 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 dell'8 ottobre 2010;

Considerato che nell'elenco allegato all'atto aggiuntivo di cui sopra sono ricompresi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contrassegnati con la lettera B, derivanti dalla riprogrammazione di fondi afferenti al PO FESR Sicilia Linea di intervento 2.3.1.1. risultanti dalle schede di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009;

Ritenuto di avviare una nuova fase di programmazione nell'ambito dei fondi così riprogrammati inserendo gli interventi di cui all'allegato A del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Quanto in premessa è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al fine di una ulteriore fase di attuazione dei finanziamenti di cui alla Linea di intervento 2.3.1.A1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate da feno-

meni di dissesto idrogeologico" del PO FESR 2007/2013, sono valutati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento i progetti, di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, risultanti dalle schede presentate in conformità all'avviso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009 al dipartimento regionale dell'ambiente da parte degli aventi diritto.

Art. 3

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana,

gli enti menzionati nell'allegato A debbono presentare al dipartimento regionale dell'ambiente i progetti esecutivi cantierabili degli interventi di cui all'art. 1, ai fini della loro ammissione al finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito web del dipartimento regionale dell'ambiente e nel sito www.euroinfocilia.it.

Palermo, 27 giugno 2011.

ARNONE

Allegato A

Prov.	Comune	Grado priorità	Codice PAI	Titolo
AG	Naro	R4 GP1	068-1NA-074	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato
AG	Palma di Montechiaro	R4 GP1	011-5MB-017	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano
CT	Sant'Alfio	R4 GP1	095-3SF-002/003	Completamento consolidamento costone loc. Tagliaborse
PA	Corleone	R4 GP1	057-6CO-050	Messa in sicurezza costone roccioso c.da San Giovanni
PA	Pollina	R4 GP1	026-6PL-015	Consolidamento Rupe S. Pietro
TP	San Vito Lo Capo	R4 EC	Loc. Cala Grottazze	Consolidamento del tratto di costa Cala di Grottazza nel territorio comunale

(2011.27.2069)135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 222/Serv. 1°/SG del 40 giugno 2011, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 148 del 20 maggio 2011, il sig. Gaspare Noto, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato quale commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni, a far data dal suddetto decreto.

(2011.24.1796)067

Riconoscimento dell'associazione di tutela dei consumatori ed utenti U.Di.Con., con sede in Corleone.

Con decreto presidenziale n. 227/S.6°/S.G. del 15 giugno 2011, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7, l'associazione di tutela dei consumatori ed utenti denominata U.Di.Con., con sede in Corleone (PA), via Giuseppe Letizia n. 6.

(2011.24.1882)120

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Casa Museo Sturzo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Casa Museo Sturzo.

(2011.24.1785)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 9/8 del 10 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla E.S.I.FORM., con sede legale in Palermo via Volturmo, 34 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via Volturmo, n. 34.

(2011.24.1853)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 10/8 del 10 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla E.S.ATER., con sede legale in Palermo via E. Amari, 11 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via E. Amari, n. 11.

(2011.24.1852)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 52/8 del 17 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Catania via Vittorio Veneto, 14 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Vittorio Veneto, 14.

(2011.24.1856)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 58/8 del 17 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Messina via La Farina, 7 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Messina, via La Farina, 7.

(2011.24.1851)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 82/8 del 19 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Siracusa via Ticino, 8 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa via Ticino, 8.

(2011.24.1855)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 83/8 del 19 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla Confcommercio, con sede legale in Catania via Mandrà, 13 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania via Mandrà, 8.

(2011.24.1857)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 111/8 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari programmati per il 2011 dalla Confcommercio, con sede legale in Siracusa via Laurana, 4 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa via Laurana, 4.

(2011.24.1854)035

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 12/8 del 10 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 10 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla C.A.T.-C.I.D.E.C., con sede legale in Palermo, via E. Amari n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via A. Gravina, n. 2/f.

(2011.24.1827)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 18/8 del 12 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Catania, via V. Veneto n. 14, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via V. Veneto n. 14.

(2011.24.1831)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 24 del 12 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla FO.CU.S., con sede legale in Palermo, via G. Bonomo n. 4, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via G. Bonomo n. 4.

(2011.24.1830)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 51/8 del 17 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 10 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Trapani, via Vespri n. 19, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Trapani, via Vespri n. 19.

(2011.24.1826)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 55/8 del 17 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Messina, via La Farina n. 7, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Messina, via La Farina n. 7.

(2011.24.1825)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 80/8 del 19 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Siracusa, via Ticino n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa, via Ticino n. 8.

(2011.24.1849)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 104 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Confcommercio, con sede legale in Catania, via Mandrà n. 134, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Mandrà n. 8.

(2011.24.1829)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 106/8 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi preparatori per agenti e rappresentanti di commercio programmati per il 2011 dalla Isfoter, con sede legale in Catania, via Mandrà n. 13, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Mandrà n. 8.

(2011.24.1828)035

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 84, serv. 8 del 19 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Confartigianato servizi s.r.l., con sede legale in Enna, via Borremans n. 53/f, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Enna, via Borremans n. 53/f.

(2011.24.1816)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 103, serv. 8 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Avola, via Napoli n. 33 bis, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Avola, via Napoli n. 33 bis.

(2011.24.1817)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 105, serv. 8 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 10 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Confesercenti, con sede legale in Mazara del Vallo, via Capitolo n. 30, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Mazara del Vallo, via Capitolo n. 30.

(2011.24.1818)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 107, serv. 8 del 24 gennaio

io 2011, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla I.SFO.TER, con sede legale in Catania, via Mandrà n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Mandrà n. 13.

(2011.24.1819)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 109, serv. 8 del 24 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Confcommercio, con sede legale in Siracusa, via Laurana n. 4, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa, via Laurana n. 4.

(2011.24.1820)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 115, serv. 8 del 26 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla C.S. L. Sciascia, con sede legale in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Ribera, viale Garibaldi pal. Sicaf.

(2011.24.1821)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 116, serv. 8 del 26 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla C.S. L. Sciascia, con sede legale in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Licata, via Tiziano n. 6.

(2011.24.1822)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 117, serv. 8 del 26 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla C.S. L. Sciascia, con sede legale in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12.

(2011.24.1823)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 118, serv. 8 del 26 gennaio 2011, sono stati riconosciuti n. 10 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla A.G.I., con sede legale in Rosolini, via Isonzo n. 35, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Rosolini, via Isonzo n. 35.

(2011.24.1824)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 439, serv. 8 dell'8 febbraio 2011, sono stati riconosciuti n. 5 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Euris, con sede legale in Pagliara, via Tappeto n. 5, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Santa Teresa Riva, via M. D'Azeglio n. 5.

(2011.24.1850)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 831, serv. 8 del 25 febbraio 2011, sono stati riconosciuti n. 6 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla C.A.T.-C.I.F.A., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, via Statale S. Antonio 89 PTP, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Barcellona Pozzo di Gotto, via Statale S. Antonio 89 PTP.

(2011.24.1832)035

Provvedimenti concernenti accreditamento di consorzi centri naturali commerciali ed iscrizione degli stessi nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 258 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Alcaresè con sede legale in Alcara Li Fusi (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1860)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 261 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Montalbano con sede legale in Montalbano Elicona (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1859)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 262 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Città di Giardini Naxos con sede legale in Giardini Naxos (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1862)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 263 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Cattolica Eraclea con sede legale in Cattolica Eraclea (AG) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1858)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 267 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Calatafimi Segesta con sede legale in Calatafimi Segesta (TP) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1867)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 268 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale La Marina con sede legale in Porto Empedocle (AG) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1815)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 269 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Galati Mamertino con sede legale in Galati Mamertino (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1866)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 270 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Welcome Santo Stefano di Camastra con sede legale in Santo Stefano di Camastra (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1868)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 272 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Oricense con sede legale in Tortorici (ME) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1814)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 273 del 10 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Città di Calascibetta con sede legale in Calascibetta (EN) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1865)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 296 del 26 maggio 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale naturale Borgo antico con sede legale in Palazzo Adriano (PA) con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.24.1880)035

Provvedimenti concernenti diniego dell'accREDITAMENTO di centri naturali commerciali.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 271 del 10 maggio 2011, è stato disposto il diniego dell'accREDITAMENTO del centro commerciale naturale Centro storico di Campofranco con sede in Campofranco (CL), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.24.1863)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 275 dell'11 maggio 2011, è stato disposto il diniego dell'accREDITAMENTO del centro commerciale naturale Botteghelle con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.24.1864)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 308 del 26 maggio 2011, è stato disposto il diniego dell'accREDITAMENTO del centro commerciale naturale Marina Corta di Lipari con sede in Lipari (ME), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.24.1861)035

Provvedimenti concernenti proroga della nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per l'adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 322 del 26 maggio 2011, al dott. Domenico Di Mare, è stata prorogata la nomina di commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di Villafranca Sicula per l'adozione, in via sostitutiva, del competente organo comunale del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.24.1833)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 323 del 26 maggio 2011, al dott. Domenico Di Mare, è stata prorogata la nomina di commissario ad acta presso l'amministrazione comunale di

Villalba per l'adozione, in via sostitutiva, del competente organo comunale del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.24.1834)035

Proroga della gestione commissariale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 328/Gab. dell'1 giugno 2011, è stata prorogata la gestione commissariale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

L'arch. Gioacchino Mistretta è stato confermato quale commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo per un periodo di ulteriori mesi quattro, decorrenti dalla data del 3 giugno 2011 e fino al 2 ottobre 2011, al fine di garantire la gestione ordinaria ed il compimento degli atti indifferibili ed urgenti, nonché per verificare le condizioni per la privatizzazione della gestione delle attività dell'Ente.

(2011.24.1848)059

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Riconoscimento dello statuto del consorzio Commerfidi soc. coop., con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 275 dell'8 maggio 2011, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla medesima legge, lo statuto del consorzio Commerfidi soc. coop., con sede in Ragusa, via Enzo Boldoni, n. 23, P. IVA 00247670888, redatto in Ragusa dal notaio dott. Michele Ottaviano in data 6 dicembre 2010 al n. 146692 del repertorio e al n. 22735 di fascicolo.

(2011.24.1789)039

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Energia Pulita s.r.l., con sede in Leonforte, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica nel comune di Butera.

Con decreto n. 136 del 21 aprile 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate - ufficio territoriale di Enna il 2 maggio 2011 al n. 910/1 - Serie 3 - è stata rilasciata alla soc. Energia Pulita s.r.l., con sede legale in Leonforte - c.da Faccialavata, s.n. - P. Iva 01065090860 - in "Variante" l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 22,00 MWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Butera (CL) - c.da Costa del Pidocchio catastalmente identificato al foglio di mappa n. 131 - p.lle 47 - 48 - 38 - 134 - 8 - 10 - 114 - 21 - 68 e foglio di mappa 53, p.la 275 per la stazione di trasformazione del N.C.T.

(2011.27.2116)087

Autorizzazione alla società Ramacca II s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 254 del 15 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Adrano (CT) in data 17 giugno 2011 al n. 7761/3, è stata rilasciata alla società Ramacca II s.r.l., con sede in Paternò via Ugo Foscolo, 14 - codice fiscale / Partita Iva n. 04628150874 del registro delle imprese di Catania,

l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 997,92 kWp, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, da realizzarsi presso il comune di Ramacca (CT), c/da Passopiraino, ricadente nei lotti di terreno catastalmente identificati al foglio 126, part.lla 141, 199, 259 e 260, di cui la società né ha disponibilità giuridica.

(2011.27.2080)087

Autorizzazione alla società Paternò 1 s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Paternò.

Con decreto n. 256 del 17 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Adrano (CT) in data 20 giugno 2011 al n. 7802/3, è stata rilasciata alla società Paternò 1 s.r.l., con sede in Paternò via Ugo Foscolo, 14 - codice fiscale / partita IVA n. 04628130876 del registro delle imprese di Catania, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 997,92 kWp, denominato "Iannarello", ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, da realizzarsi presso il comune di Paternò. c/da Gerbini, ricadente nei lotti di terreno catastalmente identificati al foglio 1006, part.lla 23, di cui la società né ha disponibilità giuridica.

(2011.27.2078)087

Autorizzazione alla società Ramacca III s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 257 del 17 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Adrano (CT) in data 20 giugno 2011 al n. 7800/3, è stata rilasciata alla società Ramacca III s.r.l., con sede in Paternò via Ugo Foscolo, 14 - codice fiscale / Partita Iva n. 04628160873 del registro delle imprese di Catania, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 997,92 kWp, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, da realizzarsi presso il comune di Ramacca (CT), c/da Maglitta, ricadente nei lotti di terreno catastalmente identificati al foglio 96, part.lla 15, di cui la società né ha disponibilità giuridica.

(2011.27.2079)087

Autorizzazione alla società Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Menfi.

Con decreto n. 310 del 28 giugno 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate - ufficio di Sciacca (AG) il 30 giugno 2011 al n. 1221 - Serie 3 - è stata rilasciata alla soc. Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca (AG), via Lido, 96 - P. Iva 02516080849 - l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 627,480 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Menfi (AG) c.da Bertolino - Solfitelli catastalmente identificato al foglio di mappa n. 43 - p.lle 239-240 del N.C.T.

(2011.27.2118)087

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

Provvedimenti concernenti inquadramento di personale in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 700 del 13 maggio 2011, il sig. Agosta Giuseppe Corrado in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 704 del 13 maggio 2011, il sig. Anzalone Luigi in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 705 del 13 maggio 2011, il sig. Ardita Venerando in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 706 del 13 maggio 2011, la sig.ra Aguglia Elisa in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stata inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 707 del 13 maggio 2011, il sig. Avveduto Giancarlo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 710 del 13 maggio 2011, la sig.ra Blancato Carmela in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stata inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 716 del 13 maggio 2011, il sig. Bucolo Salvatore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 724 del 13 maggio 2011, il sig. Clienti Rosario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 727 del 13 maggio 2011, il sig. Cuscunà Salvatore Alfio in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 760 del 25 maggio 2011, la sig.ra Faccenda Leda in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 774 del 26 maggio 2011, il sig. Genovese Sebastiano in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 776 del 26 maggio 2011, il sig. Giuffrida Salvatore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 777 del 26 maggio 2011, la sig.ra Grasso Maria Gabriella in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 778 del 26 maggio 2011, il sig. Guglielmino Andrea Mario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 780 del 26 maggio 2011, il sig. Indaco Salvatore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 786 del 27 maggio 2011, il sig. Leone Ugo Edoardo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 793 del 27 maggio 2011, il sig. Marchese Salvatore Francesco in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 794 del 27 maggio 2011, il sig. Mendolaro Antonino in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 795 del 27 maggio 2011, il sig. Mendolaro Aldo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 797 del 27 maggio 2011, il sig. Musumeci Carmelo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 800 del 27 maggio 2011, la sig.ra Piazza Rosa in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 801 del 27 maggio 2011, il sig. Picciolo Giuseppe in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 802 del 27 maggio 2011, il sig. Pignataro Pietro in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 803 del 27 maggio 2011, il sig. Privitera Salvatore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 806 del 27 maggio 2011, il sig. Rapisarda Biagio in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 807 del 27 maggio 2011, il sig. Riolo Giuseppe in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 808 del 27 maggio 2011, il sig. Ronsisvalle Salvatore Giuseppe in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 811 del 27 maggio 2011, il sig. Santoro Salvatore in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 812 del 27 maggio 2011, la sig.ra Sciacca Angela in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 813 del 27 maggio 2011, il sig. Scuderi Mario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 814 del 30 maggio 2011, il sig. Scuderi Santo Mario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 816 del 30 maggio 2011, il sig. Spampinato Roberto in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 818 del 30 maggio 2011, il sig. Strano Cosimo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 821 del 30 maggio 2011, il sig. Teri Carlo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 823 del 30 maggio 2011, il sig. Tomarchio Alfio in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 824 del 30 maggio 2011, la sig.ra Tomarchio Nunzia in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 826 del 30 maggio 2011, il sig. Tosto Rosario in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 828 del 30 maggio 2011, la sig.ra Trovato Laura in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 829 del 30 maggio 2011, il sig. Vasta

Giuseppe in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL DDG n. 832 del 30 maggio 2011, il sig. Visconti Cirino in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

(2011.24.1782)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011.

Con decreto n. 752/11 del 26 aprile 2011, l'Assessore regionale per la salute ha determinato ed ha assegnato l'aggregato di spesa per le case di cura per l'anno 2011.

(2011.26.2038)102

Sospensione temporanea del decreto 26 aprile 2011, concernente determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011.

Con decreto n. 783/11 del 29 aprile 2011, l'Assessore regionale per la salute ha sospeso gli effetti del decreto n. 752/11 del 26 aprile 2011.

(2011.26.2038)102

Revoca del decreto 26 aprile 2011, concernente determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2011.

Con decreto n. 1178/11 del 22 giugno 2011, l'Assessore regionale per la salute ha revocato il decreto n. 752/11 del 26 aprile 2011, avente ad oggetto "Aggregato di spesa per le case di cura per l'anno 2011".

(2011.26.2038)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale in Vittoria, per l'installazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi nel territorio del comune di Modica.

Con decreto n. 550 del 29 luglio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autorizzata l'installazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, all'interno dell'insediamento produttivo già autorizzato con l'ordinanza n. 896 dell'8 agosto 2003, così come modificata dall'ordinanza commissariale n. 1121 del 22 dicembre 2006, intestata alla ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c., con sede legale nel comune di Vittoria (RG) in via G. Menotti Serrati n. 18 ed impianto sito in zona ASI - contrada Fargione, nel territorio del comune di Modica (RG), per le operazioni di smaltimento D8 e D9 e di recupero R7 degli allegati B e C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/06.

(2011.24.1802)119

CIRCOLARI

**ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

CIRCOLARE 5 luglio 2011, n. 5.

Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione domande di pagamento annualità 2011 per la conferma degli impegni misura 214, sottomisura 214/1 e degli impegni assunti con il reg. CE n. 1257/99 misura F agroambiente, la legge regionale n. 19/2005, art. 4, comma 1, lett. a), ed il reg. CEE n. 2078/92. Proroga termini.

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALL'UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 38 del 30 giugno 2011, l'Agea ha modificato i termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione fissati dalla circolare Agea n. 32 del 7 giugno 2011 e per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione per la misura 214 esclusivamente per l'azione relativa ai pagamenti agroambientali art. 39 - par. V - reg. CE n. 1689/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche ed all'allevamento razze locali a rischio di abbandono.

In relazione alla predetta circolare si richiama pertanto l'attenzione al termine del 15 luglio 2011 entro il quale devono essere presentate le seguenti domande di pagamento:

1. conferma degli impegni agroambientali ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione:

- misura F ex reg. CE n. 1257/99;
- azione F1a - legge regionale n. 19/2005 art. 4 comma 1 lett. a) (aiuti di Stato);
- misura F ex reg. CEE n. 2078/92.

2. Conferma degli impegni agroambientali assunti con i bandi del PSR misura 214 sottomisura 214/1 per le aziende che hanno aderito esclusivamente all'azione 214/1D.

Per quanto sopra viene conseguentemente prorogato il termine di presentazione della copia cartacea e della relativa documentazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura che dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza fissato da Agea per la presentazione delle domande.

La presente circolare e le circolari Agea sopra citate, sono consultabili nel sito web dell'Assessorato: <http://www.psr Sicilia.it>.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: BARRESI

(2011.27.2127)003

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

CIRCOLARE 9 giugno 2011.

Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
A TUTTI GLI ASSESSORATI

Pervengono richieste di chiarimenti formulate da alcuni comuni dell'Isola relativamente a quanto citato in oggetto; si ritiene opportuno, pertanto, fornire i necessari chiarimenti circa i provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria relativi alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, laddove i relativi edifici abusivi siano stati costruiti all'interno di aree perimetrate a pericolosità e/o a rischio geomorfologico o idraulico nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini idrografici della Sicilia.

Si premette, innanzi tutto, che i provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria devono comprendere la disamina dei vincoli presenti sul territorio al momento in cui viene esaminata ed esitata la domanda di condono, quindi anche se tali vincoli sono stati apposti in data successiva alla realizzazione dell'abuso edilizio.

A tal proposito si rinvia alla giurisprudenza del Consiglio di Stato riferita alla necessità di dover tenere conto dei vincoli anche se sopravvenuti alla data di esecuzione delle opere abusive, ovvero sopravvenuti alla data di presentazione della domanda dovendosi valutare la situazione al momento in cui viene esaminata la domanda di condono (Consiglio di Stato, sez. VI n. 1509 del 20 ottobre 1999, n. 3143 del 4 giugno 2002 e la n. 7811 della sez. VI del 30 novembre 2004 e Consiglio di Stato ad. Plen., n. 20 del 22 luglio 1999).

Risulta utile altresì ricordare che la Corte costituzionale con sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2006 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, comma 11 della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003 n. 4, che prevedeva la non necessità del parere relativo ai vincoli (compreso quello idrogeologico) apposti posteriormente rispetto all'ultimazione del fabbricato abusivo oggetto della sanatoria.

Più in generale, nel caso in cui durante il corso di un procedimento amministrativo sopravvenga una nuova norma di legge che disciplini in maniera diversa da quella vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso o di una sua fase precedente, il principio del "tempus regit actum" comporta per l'amministrazione l'obbligo di applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10 novembre 2005, n. 443; TAR Liguria, sez. I, 11 marzo 2003 n. 282 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2004 n. 2984).

Si rende necessario in ultimo richiamare l'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che descrive il "carattere immediatamente vincolante" del piano di bacino, sia nei confronti dei soggetti pubblici - per tutti i provvedimenti di propria competenza - che di quelli privati (vedasi al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 26 febbraio 1990).

Risulta quindi necessaria una verifica, da parte degli uffici comunali, dei vincoli inseriti con i piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), nelle pratiche di sanatorie

non ancora esitate alla data di approvazione dei singoli piani stralcio.

Il comma 5 dell'art. 6 delle norme di attuazione del P.A.I. (capitolo 11 della relazione generale del P.A.I., allegata ai decreti del Presidente della Regione di approvazione dei singoli piani e ribadito con la circolare 16 luglio 2007 di questo Assessorato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 28 settembre 2007), di seguito riportato integralmente, definisce il ruolo dei competenti uffici comunali:

“Art. 6 comma 5

I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati, per opere ricadenti all'interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura, destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni sull'assetto idrogeologico del piano”.

Il giudizio di compatibilità richiesto al tecnico comunale non può che intendersi come atto conclusivo di un iter di valutazione delle prescrizioni del P.A.I. presenti nell'area dove è richiesta la concessione in sanatoria, valutazione che individua la necessità o meno, di un parere da parte di questo dipartimento.

Infatti, se dall'analisi di sovrapposizione con le carte del P.A.I. viene riscontrato che, in base alle norme di attuazione dello stesso piano, sia necessario un procedimento di approvazione con relativo parere di compatibilità (art. 8, comma 5, e art. 11, comma 5, delle norme di attuazione del P.A.I.) o nel caso della necessità di realizzare ulteriori interventi ai fini della mitigazione e messa in sicurezza dei manufatti oggetto della sanatoria (art. 8, commi 3 e 4, e art. 11, commi 2 e 3, delle norme di attuazione del P.A.I.) ed inoltre quando l'edificio oggetto di concessione in sanatoria ricade in un “sito di attenzione” per cui è necessario un incremento di studi tecnici, risulta evidente che il tecnico comunale deve richiedere il supporto tecnico da parte di chi ha introdotto lo stesso vincolo prima di poter concludere l'intero iter di concessione in sanatoria.

Di seguito si forniscono, quindi, le indicazioni relative a quei casi che determinano la necessità di un parere specifico da parte degli uffici di competenza di questo dipartimento.

Per l'identificazione del corretto articolo o comma da applicare, bisogna innanzitutto stabilire in quale categoria di elemento a rischio ricada l'edificio abusivo. Ciò è importante ai fini del successivo inquadramento all'interno dell'art. 8 per le norme relative alla pericolosità geomorfologica o all'art. 11 per il settore idraulico.

A tal proposito si ricorda quanto riportato nella tabella 11.2 della relazione generale del P.A.I. in cui si evidenzia che un edificio privato ad uso residenziale potrà ricadere nelle seguenti categorie: “casa sparsa”, “nucleo abitato” o “centro abitato”. In funzione di ognuna di queste categorie, così come definite dall'ISTAT, il valore dell'elemento a rischio potrà essere E1, E3 o E4 rispettivamente.

Se l'edificio privato ad uso residenziale rientra nella categoria E1, trattasi cioè di “casa sparsa”, e solo nei casi

di presenza di pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4), secondo il comma 5 dell'art. 8 ed il comma 5 dell'art. 11 delle norme di attuazione del P.A.I., sarà necessario richiedere un'integrazione della documentazione con uno studio di compatibilità geomorfologica o idraulica redatta ai sensi degli allegati A e B delle norme attuative del P.A.I.

Nel caso il valore dell'elemento a rischio sia E3, ricadendo all'interno di un nucleo abitato o E4, nel caso di edificio all'interno del centro abitato e sempre con una pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4), la concessione in sanatoria potrà essere rilasciata solo a seguito della realizzazione di opportune opere di consolidamento o di messa in sicurezza dell'area (commi 3 e 4 dell'art. 8 e commi 2 e 3 dell'art. 11 delle norme di attuazione del P.A.I.). In questo caso la procedura comporta la presentazione di un progetto di consolidamento o di messa in sicurezza e la verifica di coerenza da parte di questo dipartimento. Successivamente, dovrà essere eseguito il collaudo delle opere ed il successivo controllo dell'efficacia dell'intervento attraverso il monitoraggio dei movimenti nel sottosuolo, nel caso di scivolamenti e colamenti e/o la verifica, attraverso un piano di manutenzione, dell'efficienza degli elementi costitutivi delle opere (interventi attivi e passivi per i fenomeni di crollo). Solo a seguito di risultati positivi e dopo almeno un anno di osservazioni, potrà essere valutata e definita la modifica dello stato di pericolosità dell'area con una declassificazione che sarà approvata con decreto del Presidente della Regione (art. 5, comma 1, lettera c delle norme di attuazione del P.A.I.).

Nel caso in cui l'edificio oggetto della richiesta di sanatoria sia classificato nel P.A.I. vigente come elemento a rischio R3 ed R4, in quanto risultava già presente nelle cartografie della Regione utilizzate per la redazione del P.A.I., sono applicabili la lettera a) dell'art. 9 (geomorfologia) e dell'art. 12 (idraulica) o, in alternativa, la lettera f) come propedeutica alla concessione in sanatoria, seguendo quanto descritto in precedenza in base al valore dell'elemento a rischio (E1, E3 o E4) e sempre in riferimento ad una pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4), per l'individuazione dei necessari pareri da richiedere a questo dipartimento.

Con riferimento ai siti di attenzione di carattere geomorfologico, le indicazioni relative alla tipologia e al grado di approfondimento delle indagini geologiche necessarie per valutare la fattibilità di una nuova costruzione, sono da riferirsi a quanto descritto all'interno delle relazioni di ogni singolo piano del P.A.I., nel paragrafo dedicato ai dissesti presenti nel corrispettivo territorio comunale; in ogni caso le valutazioni e gli studi tecnici necessari, dovranno essere esaminati da questo dipartimento.

Per i siti di attenzione di carattere idraulico, la richiesta di sanatoria dovrà essere accompagnata da uno studio idraulico, seguendo le metodologie utilizzate dal P.A.I. (allegato B), al fine di evidenziare il livello di pericolosità esistente nel sito e, di conseguenza, una volta valutato il livello di pericolosità, applicare quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del P.A.I.

L'Assessore: SPARMA

(2011.24.1877)105